



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 108

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 gennaio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 231
2 ^a - Giustizia	» 240
3 ^a - Affari esteri	» 247
4 ^a - Difesa	» 252
5 ^a - Bilancio	» 260
6 ^a - Finanze e tesoro	» 268
7 ^a - Istruzione	» 271
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 290
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 292
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 303
11 ^a - Lavoro	» 313
12 ^a - Igiene e sanità	» 318
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 321

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 3
---	--------

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica	Pag. 323
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 324
Per l'infanzia	» 364

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag. 365
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 366

CONVOCAZIONI	Pag. 367
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Mercoledì 28 gennaio 2009

41^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore BIANCO (PD) rileva la difficoltà per i senatori di prendere posto nell'aula, che non ha spazio sufficiente. Invita la Presidenza a rivolgere al Presidente del Senato la richiesta di disporre che le Commissioni riunite utilizzino l'aula della Commissione difesa, che potrà tenere le proprie sedute, se concomitanti, in una delle aule delle stesse Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE ricorda di essersi già rivolto al Presidente del Senato in altra, analoga occasione: egli rinnoverà la richiesta, considerate le evidenti difficoltà di ospitare le sedute delle Commissioni riunite nell'aula della Commissione affari costituzionali o di qualsiasi altra Commissione, a eccezione dell'aula della Commissione difesa.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE dà conto del nuovo parere espresso dalla Commissione bilancio e dichiara pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i seguenti emendamenti: 12.0.4 (limitatamente al comma 1), 12.0.6, 15.1 e 15.2 (identici), 19.1, 19.6, 19.0.1, 21.7, 22.9, 23.10, 24.1, 24.4, 26.0.1 (limitatamente al comma 2), 26.0.7 (testo 2) limitatamente al comma 4, penultimo periodo e 39.0.102 (limitatamente al comma 4, lettera *d*), parole «e-5-*quater*»). Precisa che sull'emendamento 39.0.101 il parere non ostativo è condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Avverte, inoltre, che saranno accantonati in attesa della predisposizione di una relazione tecnica, richiesta al Governo dalla stessa Commissione bilancio, gli emendamenti 13.0.100, 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110. Anche l'emendamento 14.2/2, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà accantonato in attesa della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio dopo aver dato il parere.

Infine, informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sull'emendamento 1.100, che era stato accantonato nella seduta precedente.

Si procede, quindi, all'esame dell'emendamento 1.100.

Il relatore MALAN (*PdL*) sottolinea il significato della proposta e auspica un voto favorevole della Commissione.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.100 è quindi posto in votazione e, dopo una controprova, risulta non approvato.

Il relatore MALAN (*PdL*), quindi, rende nota la presentazione di un nuovo testo dell'emendamento 7.2 e presenta a sua volta due proposte di stralcio, relative agli articoli 16 e 17, avanzate in considerazione del fatto che presso la Commissione affari costituzionali è iniziato l'esame delle iniziative legislative in materia di Carta delle autonomie. Presenta, inoltre, due altri emendamenti aggiuntivi (19.0.100 e 19.0.200).

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore MALAN (*PdL*) si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 6.1, che potrebbe attenuare il principio di responsabilità dei dirigenti amministrativi. Esprime parere contrario anche sul 6.2 e sul 6.0.1.

Il sottosegretario VEGAS si esprime in modo conforme al relatore. In particolare, l'emendamento 6.1 determinerebbe il rischio di deresponsabilizzare i dirigenti e un inopportuno allungamento dei tempi del procedi-

mento amministrativo. Inoltre invita a ritirare gli emendamenti 6.2 e 6.0.1 sui quali, altrimenti, preannuncia il parere contrario del Governo.

Il PRESIDENTE rileva l'estrema difficoltà di proseguire la seduta delle Commissioni riunite in un ambiente che non consente il normale svolgimento dei lavori e in cui addirittura per alcuni senatori è impossibile prendere posto; a tale riguardo, si rivolgerà nuovamente al Presidente del Senato affinché sia trovata una soluzione idonea.

Avverte, pertanto, che si procederà alla votazione dell'emendamento 6.1 e il seguito dell'esame sarà quindi rinviato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

L'emendamento 6.1 è posto in votazione e, dopo controprova, risulta non accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1082

G/1082/1/1 e 2

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la *ratio*, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente

della Repubblica n. 18 del 1967 e la legge n. 838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n. 642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n. 642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n. 642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e dalla legge n. 838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità giornaliera e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.

G/1082/2/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premessi che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanti diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precaria età non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;

è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe dell'esistente».

G/1082/3/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premesso che:

un nuovo procedimento sommario di cognizione non avrebbe alcun effetto deflativo, posto che esso si differenzerebbe dal rito ordinario solo per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con sentenza,

impegna il Governo:

a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di una semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un procedimento sommario di cognizione».

G/1082/4/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/4/1 e 2 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, effi-

cacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

invita il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/5/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazioni pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolar-

mente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

G/1082/5/1 e 2 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziata nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

invita il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

G/1082/6/1 e 2

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo:

a promuovere l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.

Art. 1**1.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

1.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».

1.5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».

1.6

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, Marco FILIPPI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, Marco FILIPPI, ADAMO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, Marco FILIPPI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a *digital divide*, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti, della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché even-

tuali risorse finanziarie stanziare a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o *wireless* (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

Marco FILIPPI

Sopprimere il comma 5.

1.100MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».

1.12

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2.**2.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

2.4

CICOLANI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«1) Sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezzari di riferimento tenendo conto dei

prezzi praticati nei contratti. in essere, ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti dai listini ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio".

2) *Sopprimere il capoverso 3-quater*

3) *Al capoverso 3-quinquies sostituire la parola: «quinquies» con la seguente: «quater».*

4) *Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies» con la seguente: «quinquies» e sopprimere le parole da: «, in maniera», fino a: «l'anno precedente,»*

5) *Al capoverso 3-septies sostituire la parola «septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con obbligo» fino a: «Corte dei Conti»*

6) *Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies e 3-decies.*

7) *Al capoverso 3-undecies sostituire la parola: «undecies» con la seguente: «septies».*

2.2

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Al comma , capoverso, «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino a: «, dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti: "servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.».

Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso 3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la parola: «lavori,».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, infine, le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007».

2.5

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies», «3-octies», «3-novies» e «3-decies».

2.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, sopprimere i capoversi da 3-septies alla fine dell'articolo.

2.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.8

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.9

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria
MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo e i
capoversi 3-novies; 3-decies.*

2.10

MALAN

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo.

2.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la
lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che
la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'I-
talia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di im-
prese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate
dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiet-
tivo "Convergenza")».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-*quinquies*, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: "È istituito" fino alle parole: "di livello nazionale", sono sostituite con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')"».

2.0.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" aggiungere le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

b) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali", aggiungere le seguenti: ", con esclusione del servizio idrico integrato,";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: ",nonché in materia di acqua"».

2.0.4

GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

2.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.5 (testo 2)

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

2.0.5 (testo 3)

FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

»Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo»».

2.0.9

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, av-

viene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati., corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le Amministrazioni attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti''».

2.0.10

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valu-

tazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documenta-

zione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amministrazioni attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

2.0.11

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni"».

2.0.12

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni."».

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,"».

2.0.14

AMATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)*

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».

2.0.15

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

Art. 3.**3.1/1**

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.1/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

''Art. 13-bis - *(Chiarezza dei testi normativi)* – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica ammini-

strazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previste nell'articolo 17-*bis* adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici'».

3.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-*bis*. - *(Chiarezza dei testi)*. – Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedi-

mento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.0.1/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

”14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”.

”14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate”.

”14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all’adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970”.

”15. Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970”.

”15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”;

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

”18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali”;

e) al comma 19 le parole: ”una Commissione parlamentare”, sono sostituite dalle seguenti: ”la ’Commissione parlamentare per la semplificazione’, di seguito denominata ’Commissione’».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis”;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

”22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di

non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni”».

3.0.1 (testo 2)

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

”14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970''.

''15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive'';

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

''18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali'';

e) al comma 19 le parole: "una Commissione parlamentare", sono sostituite dalle seguenti: "la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis";

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni"».

3.0.2/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

3.0.2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3.0.2/5

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

b) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato", sono inserite le seguenti: "e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";

c) è aggiunto, in fine, il seguente:

”4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espresa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete”.

2. Dopo l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

”Art. 17-bis. – (*Testi unici compilativi*) – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici (...) compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri che seguono:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell’articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

3.0.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO,
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO,
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».

Art. 4.**4.0.1/1**

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

b) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, lettera *c*), le parole: "consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico" sono sostituite dalle seguenti: "consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici"».

Art. 5.**5.1**

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

*(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di conclusione del procedimento)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia," sono inserite le seguenti: "di imparzialità,";

2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e co-

munque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Il numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';

c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis. - (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.

4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le

regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico";

d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*d-bis.* Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento";

e) all'articolo 10-*bis*, comma 1, terzo periodo, la parola: "interrompe" è sostituita dalla seguente: "sospende" e le parole: "iniziano nuovamente" sono sostituite dalla seguente: "riprendono".

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", al quarto comma, sostituire la parola «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.500

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 2, al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

5.4

CENTARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

5.5MALAN, *Relatore*

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente articolo.».

5.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

Art. 6.**6.1**

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';

3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti'';

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici'';

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1"».

6.2

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

6.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (*Autorizzazione*). – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'in-

trodurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della so-

printendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

Art. 7.

7.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). - 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-*bis*. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedurali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro quarantotto giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorso il termine prescritto, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un im-

porto non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.2

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione precedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.2 (testo 2)

LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-*ter*. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere co-

munque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

7.4

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della convocazione della conferenza mediante avviso telematico».

7.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni culturali e del

paesaggio” e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: ”Norme in materia ambientale” e successive modificazioni».

7.500

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "all’immigrazione," sono inserite le seguenti: "all’asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell’articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e l’immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza"».

7.0.1

ZANETTA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ”dieci giorni” e le parole: ”trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”quindici giorni”;

b) all’articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: ”quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”trenta giorni”;

c) all’articolo 14-bis, comma 3, le parole: ”trenta giorni”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ”quindici giorni” e al comma 3, secondo periodo, le parole: ”novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti ”quarantacinque giorni”;

d) all’articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: ”trentesimo” e ”sessantesimo” sono sostituite dalle seguenti: ”decimo” e ”trentesimo”;

e) all’articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ”quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”dieci giorni”;

f) all’articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ”trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”quindici giorni”;

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "quarantacinque giorni";

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "quarantacinque giorni" ed al secondo e terzo periodo, le parole: "trenta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".

Art. 8.

8.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Art. 27.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

8.0.1 (testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è inserito il seguente:

Art. 27-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. Ai fini della riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, organo monocratico, è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in luogo dei 5 già previsti a supporto della soppressa Commissione, con conseguente riduzione della spesa complessiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

Art. 9.**9.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

9.3

BUBBICO, BASTICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.5

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia,».

9.7

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».

9.8

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».

9.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.9 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»

9.10

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.12

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verificano rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza».

9.14

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

9.16

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

S9.1

BIANCO, VIZZINI

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite».

9.100

BIANCO

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizio-

nale” sono inserite le seguenti: ”o al presidente dell’Unione di Comuni ove costituita”».

9.300

MALAN, DELOGU, *relatori*

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis. All’articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9.19

DELOGU, MALAN, *relatori*

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all’articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ”può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale” sono aggiunte le seguenti: ”o al Presidente dell’Unione di Comuni ove costituita”».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all’articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: ”...può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale” sono aggiunte le seguenti: ”o al Presidente dell’Unione di Comuni ove costituita”».

9.21

IL GOVERNO

Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,

su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati».

9.22MALAN, DELOGU, *relatori*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.».

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

S9.2

BIANCO, VIZZINI

Stralciare il comma 6.

9.24

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 6.

9.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

9.200

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*, con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)* di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera *a)*, di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.38

IL GOVERNO

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: "ad adottare" inserire le seguenti: "su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

2) alla lettera a) sostituire le parole: "15 mila abitanti" con le seguenti: "5 mila abitanti";

3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) individuazione dei parametri per determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti"».

9.28

MUSSO

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva

della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.40MALAN, *Relatore*

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1° gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1° marzo 2009».

9.41

IL GOVERNO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.N. nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».

9.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: «1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

9.0.2

BOSCHETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)

I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Con-

siglio nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue
e di suoi derivati)*

1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

9.0.3

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. Le violazioni previste al comma 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta"».

9.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

Art. 10.**10.1**

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Cooperazione allo sviluppo internazionale*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Interventi di emergenza umanitaria*). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

10.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

10.4

MARCENARO

Sopprimere il comma 3.

10.5

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica».

10.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.**11.1**

BUBBICO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.0.1

ANTEZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.1 (testo 2)

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro".

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

11.0.3

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori e as-

sicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

11.0.4

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

11.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. All'articolo 86, lettera f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "di cui all'articolo 100" sono aggiunte le seguenti: "nonché dichiarazione che il venditore e/o organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100".

2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza".

Art. 12.**12.0.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, a decorrere dal 1° luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera *b)* e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera *d)*, dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010.

12.0.2

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in

via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente”.

2. All’articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione”.

3. All’articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

”1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all’aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un’asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara”».

12.0.3

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni".

2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei principi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

12.0.4

MENARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative per l'intermediazione immobiliare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è soppressa la lettera d-bis;
- b) è soppressa la lettera l-bis;

2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera d) è soppressa.

3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra euro 12.00 e euro 25.000''».

12.0.5

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: ''Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo pe-

riodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».

12.0.8/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente

del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato dall'Unioncamere».

12.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

12.0.8 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario. ».

12.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti di eccellenza

per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.».

Art. 13.**13.1**

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

13.0.100MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 14.**14.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le seguenti: « e dei segretari comunali e provinciali».

14.2/1

NEROZZI, INCOSTANTE

All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:

«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

14.2/2

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 12 dicembre 2007, n.244».

14.2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la protezione dei dati personali, nonché».

14.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».

14.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''.

3-*ter*. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-*bis*, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-*bis*, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.'''»

Art. 15.**15.1**

MERCATALI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.0.1

VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il dipendente pubblico *part time* che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico *part time* che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

Art. 16.**S16.100**

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

16.1INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria
MARINO*Sopprimere l'articolo.*

16.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole:
«l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» in-
serire le seguenti: «per materia, nonché».*

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la
pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».*

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aventi rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

Art. 17.

S17.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

17.1

MERCATALI

Sopprimere l'articolo.

17.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti...».

Art. 18.**18.1**

STRADIOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

18.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

18.5

MERCATALI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.6

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

Art. 19.**19.1**

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici)*. – 1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organi native e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finanze. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede

alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare e qualificare la spesa pubblica del settore.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scienti-

fica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell’Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire con il seguente:

«Art. 19. - (*Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell’innovazione*). – 1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l’innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell’innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell’informatica rendendo tra l’altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell’organizzazione amministrativae garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, alinea sostituire le parole: «riassetto normativo finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo finalizzati all'accorpamento».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo».

19.7

IL GOVERNO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti «, alla trasformazione, fusione o soppressione»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica.».

19.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. Al fine di migliorare la qualità della promozione in ambito nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata "Fondazione INSIEME – Riserva Fondo Lire UNRRA", di seguito fondazione. La fondazione persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte della "Riserva Fondo Lire UNRRA", di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione (UNRRA) del 19 settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa

l'indirizzo generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, ed un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed affluiscono al patrimonio della medesima le somme costituenti i proventi fino ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli atti connessi alle costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la propria attività nell'area funzionante con competenze nella gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA, può essere impiegato anche per lo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'amministrazione della fondazione. Fino all'approvazione dello statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina vigente».

19.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione e ove svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

19.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)

1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione

della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla menzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la In.Sar. S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i

fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

Art. 20.

20.100

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, capoverso 15-bis, dopo le parole: "del limite complessivo", inserire l'altra: "annuo".

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, le parole: "escluso il comparto della sicurezza e del soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso"».

Art. 21.

21.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma».

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.3MALAN, *Relatore*

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».

21.4MALAN, DELOGU, *relatori*

Al comma 2, dopo le parole: « dalle medesime autorità» *inserire le seguenti:* «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».

21.5

D'ALIA

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» *con le seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

Art. 22.**22.2**

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

22.200

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***"Art. 22***(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)*

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge."

22.200 testo 2/1

ESPOSITO

All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;''».

22.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a

scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge."

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

22.3

PALMIZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.4

Mauro Maria MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.6

PALMIZIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.7

Mauro Maria MARINO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere il comma 3.

22.9

AMATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "a cui si riferiscono" sono aggiunte le seguenti: "e devono essere emesse sul supporto elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43"».

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario *ad acta* per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».

Art. 23.**23.1**

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

23.100MALAN, *Relatore*

Al comma 1, dopo le parole: “uno o più decreti legislativi”, inserire le altre: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

23.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali».

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del web» con le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche»; sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i propri dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi».

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».

23.5

IL GOVERNO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle Amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;»

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;»

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001 erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;

23.8

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) modificare la normativa in materia di riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;

23.9

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario *ad acta* per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

23.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione».

23.11

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 1° febbraio 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale».

23.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice del-

l'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire dal 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».

Art. 24.

24.1

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto "Lotta agli sprechi" dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività, di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004».

24.2

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».

24.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituire con le seguenti: «31 dicembre 2010».

24.4

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

24.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 26.

26.1

IL GOVERNO

Al primo comma, premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

b) al comma 4, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono aggiunte le seguenti: "di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione"».

26.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sopresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.

3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.

26.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'allegato A, all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».

26.0.2

AMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole: «Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinqües* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" sono inserite le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».

26.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-*ter* del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea"».

26.0.5

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice

unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisioe del giudizio".».

26.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: "sette" e la parola: "due" è sostituita dall'altra: "tre".

2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

"Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Av-

vocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».

26.0.7/1

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3.

26.0.7/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».

26.0.7/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare *ante causam*, salvaguardando, anche nei casi di misure *inaudita altera parte*, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assensibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato è impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i

predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7/23

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».

Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».

26.0.7/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7/26

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originali decreti».

26.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. Il decreto di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.7 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di principi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.8

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.10

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.110

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale)

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale.

Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.»

Art. 27.**27.1**

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».

27.4

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche degli effetti derivanti dall'articolo 38».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: "sentenza" è sostituita dalla seguente: "ordinanza"».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 44. – (*Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza*). – L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito''».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (*Conflitto di competenza e regolamento di competenza*). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28,

la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.'».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENNA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: », se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario».

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: «Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti''.

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 68-bis. – (*Termini per lo svolgimento degli incarichi*). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza *e*) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.''.

8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – (*Intervento in causa del pubblico ministero*). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rilevabile d'ufficio.''.

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-*quinquies*. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale''».

27.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.100/2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le parole: «e telematici» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà"».

27.20

GRAMAZIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa''».

27.23

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'e-

ventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

27.27

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 12, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese liquidate».

27.28

CENTARO

Al comma 12, sopprimere le parole: «, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

27.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire le parole da: «non inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

27.30

D'ALIA

Sopprimere il comma 14.

27.31

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile (*Disponibilità delle prove*) è sostituito dal seguente: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza"».

27.32

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "», nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti"».

27.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti».

27.35

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti internet» con le seguenti: «e in siti internet».

27.34

DELOGU, *relatore*

Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

''123. - (*Nomina del traduttore*). – Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti''».

27.37

D'ALIA

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: "dello svolgimento del processo e" sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

27.101/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».

27.101/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le parole: "non riscrivibile" aggiungere infine le seguenti "debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali"».

27.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. - All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

27.39

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre";

b) al secondo comma dopo le parole: "rilevabili d'ufficio" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", comprese quelle di cui all'articolo 38".

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione".

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: "Egli" è sostituita dalle seguenti: "Il giudice istruttore».

18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: "ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies"».

27.42

CENTARO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (*Costituzione dell'attore*). – L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la

nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione''».

Art. 28.

28.1

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: ''Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti''».

28.2

BALBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.'''»

28.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2

28.3

D'ALIA

*Sopprimere il comma 2.***28.1000**

DELOGU, MALAN, relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

''Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione'';

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

''Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini'';

c) al sesto comma, alinea, le parole: ''il giudice concede'' sono sostituite dalle seguenti: ''il giudice, ove sussistano giustificati motivi, può concedere'';

d) il settimo comma è sostituito dal seguente:

''Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti'';

e) nell'ottavo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

f) il nono comma è abrogato;

g) al decimo comma, le parole: ''di cui al settimo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al quinto comma'';

h) dopo il decimo comma, è inserito il seguente: "L'inosservanza da parte del giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione disciplinare."».

28.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione";

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

d) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti";

f) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma"».

28.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione»;

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

d) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;

f) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma"».

28.6

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 185. - (*Tentativo di conciliazione*). – Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.'».

28.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

''Art. 184-ter. Non sono consentite udienze di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.'».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma.'».

28.10

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti''.

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: ''Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato.''».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».

28.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''.».

28.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191.''.».

28.101/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".».

28.15

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro."».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato''.».

28.19

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti dalle parti, essa

può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità. Il giudice esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Consequentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.

28.102/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

28.102/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta delle».

28.102/3

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.102

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento.».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: "primo" è inserita la seguente: ", secondo"».

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44"».

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, fissando l'udienza e la prosecuzione del processo”».

28.30

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

”Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro.”».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 305. – (*Mancata prosecuzione o riassunzione*). – Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata”».

28.32

D'ALIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio''».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio».

28.35

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«**12.bis.** All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le ordinanze che pronunciano sulla competenza."».

12-ter. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: " , oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, " sono soppresse.

12-quater. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: "né al regolamento di competenza," sono soppresse».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

''Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione''.

13-ter. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato''».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 14.

28.41

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile» aggiungere dopo la parola:«proporli», le seguenti: «o produrli».

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice";

b) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente," sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto"».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

Art. 29.**29.1**

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.
_____**29.2**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.
_____**29.3**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione) – 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

''Art. 339-bis. – (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). – Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.'';

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

''5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;'';

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

''La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.'';

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),

lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza'».

29.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea, dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».

29.100/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».

29.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. –

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 360-bis (*Ammissibilità del ricorso*). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado".

2. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis" sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-bis».

29.4

VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. – (*Atti preliminari*). – Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (*Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile*) – 1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: "e di competenza" sono soppresse;
- b) il secondo comma è abrogato».

29.6

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: "una questione sulla quale", fino alla fine del numero con le seguenti: "quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano

ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento’’».

29.8

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.9

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.11

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis» sopprimere il secondo comma.

29.12

VALENTINO

Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

–'540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.'».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

''Art. 543 - *(Forma e procedimento del pignoramento)*. – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

”Art. 548 - (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). – Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma''».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: "e fissa" con la parola: ", fissa" e, dopo le parole: "siano intervenuti" aggiungere le seguenti: "e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate".

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: "Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto."».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

''Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.''.

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

''Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica''.

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 574. - *(Provvedimenti relativi alla vendita)*. - Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587''».

Art. 30.**30.3**

BALBONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:

''4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità''».

30.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

''Art. 614-bis. – (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615''».

30.5

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».

30.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel secondo comma, sono soppresse le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali delle parti».

30.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

30.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

30.9

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

''Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine pe-

rentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.'».

30.10

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza''».

30.0.1

AMATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.**31.1**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. L'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 669-*sexies*. – (*Procedimento*). – Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provve-

dimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese''.

2. All'articolo 669-*septies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.'';

b) il comma 3 è soppresso.

3. Gli articoli 669-*octies*, 669-*novies* e 669-*decies* sono abrogati.

4. All'articolo 669-*duodecies*, primo comma del codice di procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.

5. L'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-*terdecies* – (*Impugnazione contro i provvedimenti cautelari*). – Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-*sexies* e 669-*septies* è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.

Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per mo-

tivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione".

6. All'articolo 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "II" sono soppresse;

b) al primo comma, dopo le parole: "di questo capo.", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché del capo IV".

7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«671-*bis* – (*Procedimento*). – Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-*bis* a 669-*septies*».

8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue".

9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-*sexies*, 669-*septies* e 669-*octies*, comma 1".».

31.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31. – (*Modifiche all'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile*). – 1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare";

b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma".

31.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

31.4

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "a seguito" fino a: "provvedimenti opportuni" con le seguenti: "A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé e può adottare, in *audita altera parte*, i provvedimenti opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza"».

31.4 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "a seguito" fino a: "provvedimenti opportuni" con le seguenti: "A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies."».

31.0.1

VICARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione)

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

Al comma 2 la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "tre".

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».

Art. 32.**32.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Procedimento sommario non cautelare)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

Art. 702-bis.

(Procedimento sommario di cognizione)

Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:

«Art. 702-bis. - (*Procedimento sommario di cognizione*). – Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.3

D'ALIA

Al comma , sostituire il capoverso "Art. 702-quater. – (Appello)" con il seguente: «Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

32.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44";

b) al secondo comma, dopo la parola: "44" sono inserite le seguenti: ", primo comma"».

Art. 33.**33.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: "disposizioni per l'attua-

zione del codice di procedura civile”, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell’invito previsto dal primo comma o dell’adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie”».

33.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

”Art. 103-bis. - (*Modello di testimonianza*). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice precedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, *telefax* e di posta elettronica. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, l’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice e l’esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l’avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 244, sesto comma, del codice”».

33.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 81-bis. - (*Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo*). – Il giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo''».

33.100/1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.100

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole: "ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale":

33.4

BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».

33.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

33.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi''».

33.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

”CAPO V-bis.

DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

”Art. 152-bis.

(Durata del processo)

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all’oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare”».

33.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le seguenti: «e ricorre».

33.101/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All’emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta opposizione».

33.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: " 186-bis (*Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva*). - I giudizi di merito di cui all’articolo

618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».

Art. 34.

34.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

34.0.100/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34.0.100/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la de-

cisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34.0.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34.0.100/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero

se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34.0.100/5

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34.0.100/6

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34.0.100/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione,».

34.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-*bis*, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

34.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368"».

34.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".

Art. 36.**36.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».

Art. 37.**37.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

37.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

37.3

GRAMAZIO

Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».

37.4

BONFRISCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006».

37.100/1

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. «Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

37.5

LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 38.**38.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

38.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

Art. 39.**39.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

39.2

VALENTINO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».

39.3

GERMONTANI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la mediazione sia svolta:

- 1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
 - 2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».
-

39.4

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.».

39.5

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».

39.6

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».

39.7

D'ALIA

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro.».

39.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non superiore a sei mesi».

39.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».

39.11

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

39.0.1

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori"».

39.0.2

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:

”Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l’integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l’omologazione definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili».

39.0.3

LONGO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

Dopo l’articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

"2668-*bis*. - Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

2668-*ter*. - Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all’articolo 2668-*bis* si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

39.0.100/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2''».

39.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101/1

PASTORE

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/2

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCKETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

Sopprimere l'emendamento 39.0.101.

39.0.101/3

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCKETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale».

39.0.101

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)*

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».

39.0.103/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da notaio)».

39.0.103

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)*

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.4

CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
- b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: "Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto del direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».

39.0.102/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera b) del comma 1 della legge 6 agosto 1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:

”b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell’applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All’articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: ”due sottocommissioni” sono sostituite dalle seguenti: ”tre sottocommissioni”».

39.0.102/2

VALENTINO

All’emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La disciplina prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all’esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166».

39.0.102

IL GOVERNO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato)

E’ soppressa la prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».

Art. 40.

40.1

PALMIZIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.2

Mauro Maria MARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito *internet* del Ministero della giustizia La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.100MALAN, *Relatore*

Al comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario".

Art. 41.**41.2**

ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-*quater* è aggiunto il seguente: "10-*quinqies*. – Il reato di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della notifica dell'accertamento"».

Art. 43.**43.1**

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

Art. 44.**44.1**

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

44.2

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».

44.4

BALBONI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».

44.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*«a-bis) escludere il ricorso al sistema di *governance* duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile».*

44.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

44.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

44.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

44.9

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.10

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

44.11

BALBONI, GASPARRI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b), c) e d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze organizzative e funzionali della società.».

44.12

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».

44.13

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

Art. 45.**45.100**MALAN, *Relatore*

Sopprimere l'articolo.

45.1

ADAMO, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

45.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

45.3

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

45.4

ADAMO, DE SENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».

Art. 46.**46.0.1**

ALLEGRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.***(Fabbricati rurali)*

L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9,

del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1208) BASTICO ed altri. – *Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE si compiace per l'inizio dell'esame delle proposte legislative in materia di Carta delle autonomie, che corrisponde all'esigenza, comunemente ribadita in sede di discussione del disegno di legge n. 1117 (federalismo fiscale), di definire con maggiore chiarezza l'assetto delle funzioni delle autonomie territoriali.

Il relatore PASTORE (*PdL*) condivide la soddisfazione espressa dal Presidente e sottolinea l'opportunità di un esame sollecito, per fare in modo che la Carta delle autonomie e la legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale giungano parallelamente all'approvazione: si potranno così risolvere nello stesso contesto questioni intimamente connesse. A tal fine, auspica che il Governo presenti al più presto la sua proposta.

Il relatore BIANCO (*PD*) ringrazia il Presidente per avergli conferito l'incarico di svolgere, insieme al senatore Pastore, la funzione di relatore su una materia, quella delle autonomie locali, a cui è legata grande parte della sua attività politica. Si tratta di un'esigenza ampiamente condivisa: infatti, il testo unico delle disposizioni sugli enti locali non è stato adeguato dopo l'approvazione della riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione. Ricorda che il disegno di legge n. 1208 si ricollega, in

diversi dei suoi contenuti, alla proposta presentata nella passata legislatura dal Governo *pro-tempore* (Atto Senato n. 1464), sulla quale si è svolto un esame approfondito in Commissione, senza che si determinassero le condizioni politiche per l'approvazione di un testo condiviso. Già nella XIV legislatura il Parlamento approvò la legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta legge «La Loggia») che, all'articolo 2, conteneva una delega al Governo per l'individuazione e l'allocatione delle funzioni fondamentali degli enti locali e per l'istituzione delle Città metropolitane. Anche durante il recente dibattito in tema di federalismo fiscale, che ha coinvolto la 1^a Commissione, da più parti è stato evidenziato come la definizione di una nuova Carta delle autonomie – ossia l'adeguamento della disciplina ordinamentale degli enti locali al titolo V riformato – rappresenti il necessario completamento dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

In tale contesto il disegno di legge n. 1208 è volto, in primo luogo, all'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali: quest'ultima, unitamente alla definizione dei costi *standard* delle prestazioni amministrative, potrà infatti consentire – nella visione dei proponenti – un più preciso quadro di riferimento nel quale iscrivere l'attuazione dell'articolo 119.

Contemporaneamente, il disegno di legge in esame prevede la riforma e la semplificazione delle articolazioni dell'amministrazione pubblica: i proponenti ritengono che l'attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione debba essere finalizzata al raggiungimento di risultati di maggiore efficienza e di consistente riduzione della spesa pubblica. In particolare, il testo richiede una semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale, attraverso la soppressione degli enti intermedi e strumentali dello Stato e delle Regioni e l'unificazione delle funzioni esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato negli uffici territoriali del Governo (anche in attesa di un loro parziale trasferimento al sistema delle autonomie territoriali); a tale riguardo ricorda che una riforma introdotta nel 2001 è rimasta in larga parte disattesa.

Osserva che la disciplina ordinaria prefigurata dalla proposta in esame va messa in relazione, principalmente, alle seguenti disposizioni costituzionali, delle quali rappresenta attuazione: l'articolo 117, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulle «funzioni fondamentali» degli enti locali; l'articolo 118, che prevede al primo comma che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano «conferite» a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; l'articolo 118, laddove stabilisce (comma secondo) che i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative «proprie» e di quelle «conferite» con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Rileva che l'articolo 1 indica le finalità e gli indirizzi generali del provvedimento: individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; disciplinare il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; adeguare l'ordinamento degli enti locali al Titolo V riformato.

mato; disciplinare l'ordinamento di Roma capitale; disciplinare il procedimento di istituzione delle Città metropolitane; stabilire principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle Regioni; disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio. Nell'attuare i suddetti indirizzi generali, il legislatore dovrà attenersi ad alcuni principi, tra i quali meritano di essere particolarmente evidenziati quelli che richiedono il riassetto organico e unitario delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative, individuando con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale e l'esercizio associato di determinate funzioni amministrative da parte degli enti di minori dimensioni demografiche, sulla base del principio di adeguatezza. In particolare, il comma 4 dell'articolo 1 demanda al Governo l'istituzione di un organismo di coordinamento composto da rappresentanti del Governo nazionale e da un numero almeno pari di rappresentanti di Regioni ed enti locali.

A tale organismo è attribuita una duplice missione: la predisposizione degli atti istruttori relativi ai provvedimenti attuativi dei decreti delegati; più in generale, la verifica e il monitoraggio dei tempi e delle modalità dei processi di individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative e delle relative risorse, da parte dello Stato e delle Regioni, nonché il coordinamento delle iniziative relative all'attuazione del federalismo fiscale.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, conferisce delega al Governo, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi (con possibilità di successive correzioni e integrazioni), per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali. Il comma 3 indica i principi e i criteri direttivi della delega.

In particolare, nell'individuare le funzioni, il Governo dovrà prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento. Si dovrà altresì prevedere che talune funzioni fondamentali possano essere esercitate solo in forma associata, da parte degli enti di minore dimensione demografica e che, più in generale, le funzioni fondamentali possano essere svolte unitariamente sulla base di accordi tra Comuni e Province.

Nota che, tra le funzioni fondamentali, il testo impone di annoverare le attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale. In proposito, egli raccomanda che l'esame dei disegni di legge in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali avvenga contestualmente, in considerazione delle importanti connessioni fra le materie.

Il Governo dovrà inoltre considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e, tra le funzioni fondamentali delle Province,

quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta, partendo per entrambi i livelli da quelle storicamente svolte. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di differenziazione e di semplificazione, dovrà poi essere assicurato l'esercizio unitario delle funzioni da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione.

Rileva che al fine di garantire il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale, per l'esercizio di funzioni fondamentali che richiedono la partecipazione di più enti, sono previste forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato. Viene inoltre prescritta una disciplina specifica per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche – anche con riferimento alla presenza di zone montane – ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili, correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

L'articolo 3 dispone in ordine alla adeguatezza delle dimensioni per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni. Lo strumento in grado di semplificare e di differenziare i soggetti del governo locale è individuato dal testo nell'unione tra Comuni di minori dimensioni, in chiave polifunzionale. A tale riguardo ricorda che i la previsione del testo unico sugli enti locali sui consorzi e sulle unioni fra Comuni (articolo 32) sono un utile punto di partenza che ha già consentito di ottenere importanti risultati e sottolinea l'opportunità di considerare misure di incentivazione allo svolgimento congiunto delle funzioni da parte dei Comuni minori.

Nel rispetto della competenza legislativa regionale, viene previsto che, fintanto che le Regioni non provvederanno con proprie leggi ispirate al principio di adeguatezza, in connessione a quelli di sussidiarietà e differenziazione, spetta ai decreti legislativi attuativi stabilire la dimensione demografica minima al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali sono obbligatoriamente esercitate attraverso l'unione, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali. Il testo precisa, sempre nel proposito di semplificare il sistema, che ogni singolo Comune partecipa soltanto a un'unione, che sostituisce le molteplici forme di esercizio associato di funzioni comunali. Il comma 2 prevede la salvaguardia della specificità montana attraverso l'istituzione delle unioni montane di Comuni. Alle Regioni è demandato il compito di individuare con proprie leggi l'entità demografica delle unioni di Comuni e i relativi organi di governo, che dovranno essere composti da amministratori locali dei Comuni interessati (comma 4). Il comma 6 prevede che i Comuni, le unioni di Comuni e le unioni montane di Comuni possano stipulare accordi per l'utilizzo ottimale delle strutture tecniche e amministrative, per rispondere all'esigenza di gestire servizi in una dimensione territoriale diversa dall'unione di cui fanno parte senza dover costituire ulteriori forme associative.

Ricorda che l'articolo 4 introduce norme per consentire ai cittadini residenti in Comuni contermini, anche appartenenti a Regioni diverse, di

usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Si tratta di uno dei profili innovativi del testo in esame rispetto ai contenuti del disegno di legge n. 1464 della scorsa legislatura. Attraverso accordi tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, gli uffici pubblici che ricadono in Comuni individuati come contermini tra Regioni diverse possono essere tenuti a erogare servizi e prestazioni anche ai cittadini di un'altra Regione. Tale disposizione, nell'intenzione dei proponenti, è volta a consentire alla popolazione residente in molte zone di confine regionale di usufruire dei servizi pubblici secondo il principio di massima prossimità, senza dar luogo a migrazioni di Comuni da una Regione all'altra.

L'articolo 5, nel conferire delega al Governo per l'istituzione delle Città metropolitane, tratta di un tema che la Commissione ha recentemente affrontato, in sede di esame del disegno di legge sull'attuazione dell'articolo 119, nel cui ambito è stato inserito un articolo che detta una disciplina a carattere transitorio. Il testo ora in esame prevede (comma 1) che le Città metropolitane, nelle Regioni a statuto ordinario, possano essere istituite nelle otto aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, secondo quanto già stabilito dalla legislazione vigente. L'iniziativa per l'istituzione della Città metropolitana è attribuita o al Comune capoluogo, o al trenta per cento dei Comuni della Provincia o delle Province interessate che rappresentino il sessanta per cento della relativa popolazione, ovvero a una o più Province congiuntamente a un numero di Comuni che rappresentino il sessanta per cento della popolazione della Provincia o delle Province proponenti. Sulla proposta è acquisito il parere della Regione. In linea di principio, il territorio metropolitano è previsto coincidere con il territorio di una o più Province, salva la possibilità di una nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate in caso di non coincidenza con una Provincia, senza però dare luogo a nuove Province. Il territorio della Città metropolitana si articolerà al suo interno in Comuni; il Comune capoluogo, ove mantenga la sua integrità, si articolerà in municipi. In maniera correlata, sul piano funzionale, è previsto che la Città metropolitana acquisisca le funzioni della preesistente Provincia. Oltre a dette funzioni fondamentali, alle Città metropolitane sono intestate anche quelle di governo metropolitano. Nelle aree metropolitane, in alternativa alla istituzione delle Città metropolitane, possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali nella forma dell'unione dei Comuni metropolitani (comma 2). Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla Regione interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. Possono inoltre essere attribuiti alle unioni di Comuni metropolitani funzioni e prerogative proprie delle Città metropolitane. Il comma 3 stabilisce che, una volta esaurita la fase iniziale dell'*iter* (di cui si è già detto), l'istituzione delle Città metropolitane avviene con uno o più decreti legislativi, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame. Il comma 4 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il

parere nel termine di trenta giorni; successivamente sono trasmessi alle Camere, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni.

Rileva che l'articolo 6 reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, quanto alle funzioni conferite agli enti locali e alle Regioni con leggi statali. Si prevede, in maniera proceduralmente semplificata rispetto alla disciplina già posta in materia dalla legge La Loggia, che il legislatore delegato effettui l'individuazione delle funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, essere attribuite a diversi enti territoriali. Nell'esercizio di questa delega il Governo dovrà tener conto del *favor* costituzionale per l'attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni e per l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, relativamente allo svolgimento di attività di interesse generale (cosiddetta sussidiarietà verticale e orizzontale).

Osserva che gli articoli 7 e 8 recano contenuti innovativi rispetto al disegno di legge n. 1464 della scorsa legislatura, prevedendo misure di semplificazione e razionalizzazione strutturale della macchina amministrativa, correlative alla valorizzazione funzionale degli enti territoriali. L'articolo 7, in particolare, prevede la soppressione degli enti intermedi e strumentali, per lo più previsti nell'ambito della struttura amministrativa degli enti territoriali. La disposizione, quindi, si ricollega a quanto disposto in materia dalla legge finanziaria 2007. Lo scopo della norma è il trasferimento definitivo agli enti locali di tutte le competenze e le funzioni oggi attribuite a tali organismi, previa loro soppressione (o ridimensionamento numerico). Al fine di garantire effettività alla disciplina in esame, nel caso di inadempienza da parte degli enti territoriali, è espressamente richiamata l'attivazione del potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. I proponenti sottolineano, in sede di relazione d'accompagnamento, che l'attuazione rigorosa della norma in esame può produrre effetti molto rilevanti in termini di semplificazione, efficienza e riduzione della spesa pubblica, a tutti i livelli.

L'articolo 8 è volto a individuare una nuova sede istituzionale periferica, dotata nell'intenzione dei proponenti di adeguata autorevolezza ed elevata capacità di collegarsi con Regioni ed enti locali, alla quale intestare le residue funzioni mantenute in capo allo Stato. È previsto infatti il recupero della soluzione, già prefigurata in passato, della tendenziale confluenza dell'amministrazione periferica dello Stato all'interno di una struttura unitaria, la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Si intende fare di questo ufficio periferico dell'amministrazione statale il soggetto facilitatore del trasferimento di funzioni agli enti territoriali; e, in un secondo momento, l'organo deputato a costituire lo snodo unitario e il punto di contatto tra le residue funzioni statali e il territorio. Il comma 4 demanda a un regolamento governativo la specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, l'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale,

la definizione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della nuova articolazione periferica dai Ministeri di settore, per gli aspetti relativi alle materie di competenza. L'articolo 8 specifica, peraltro, che sono esentati da tale riforma gli uffici periferici dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, nonché gli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

Nota che l'articolo 9 dà attuazione all'articolo 114, comma terzo, della Costituzione, delineando l'ordinamento di Roma Capitale. Si tratta, come è a tutti noto, di un altro tema recentemente affrontato nell'ambito del disegno di legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e sul quale, in quella sede, è stata approvata dal Senato una disciplina a carattere transitorio. Al nuovo ente il legislatore delegato dovrà attribuire funzioni – ulteriori rispetto a quelle già ora spettanti al comune di Roma – essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica. Il Governo dovrà prevedere, inoltre, che per Roma Capitale sia garantita la sicurezza interna e internazionale, mediante appositi programmi del Ministero dell'interno e che alla Capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni esercitate, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione. In alcuni ambiti definiti – governo del territorio, edilizia pubblica e privata, trasporti e mobilità, servizi sociali – a Roma Capitale è intestato un potere regolamentare, esercitabile anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Evidenzia, tra gli altri principi e criteri direttivi, quello che richiede l'istituzione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma Capitale, Presidenza del Consiglio dei ministri e regione Lazio e quello che prefigura per il sindaco di Roma Capitale la qualifica di membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata.

L'articolo 10 dispone in relazione all'ambito proprio della legislazione regionale, chiamando le Regioni a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali nelle materie di propria competenza e a conferire ulteriori funzioni agli enti locali (quelle che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale). Al contempo, le Regioni sono chiamate anche a razionalizzare e semplificare i livelli amministrativi locali, prevedendo che su un medesimo territorio possa configurarsi, di regola, un solo livello plurifunzionale, per l'esercizio associato delle funzioni che i singoli Comuni non sono in grado di svolgere singolarmente. Più in generale, alle Regioni è attribuita la disciplina dell'associazionismo, comunale e provinciale (comma 3), finalizzata all'ottimale esercizio delle funzioni. Il testo precisa che le leggi regionali prefigurate dall'articolo in esame vanno adottate, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legislazione statale delegata al Governo, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista a livello regionale. Il mancato rispetto del termine legittima il Governo, nei 18 mesi successivi, a porre una normativa a carattere sup-

pletivo, attraverso decreti legislativi da adottare nel rispetto di una procedura specifica, atta a garantire la leale cooperazione con le autonomie.

Si sofferma quindi sull'articolo 11, che reca norme relative alla revisione delle circoscrizioni provinciali: il Governo è delegato a legiferare in materia, in modo che il territorio di ciascuna Provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta; correlativamente, è prefigurata una revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato. I decreti legislativi vanno adottati nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione, con il coinvolgimento sostanziale degli enti territoriali interessati: è necessaria, tra l'altro, la previa iniziativa dei Comuni e l'audizione delle Province e della Regione interessate.

L'articolo 12 regola il transito dal vecchio al nuovo assetto, e prevede che i decreti attuativi adottati dal Governo abrogano le disposizioni del testo unico sugli enti locali ricadenti nelle materie di competenza legislativa dello Stato. Le vigenti disposizioni che rientrano invece nella competenza normativa regionale o locale sono destinate a restare in vigore, sino alla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale o degli enti locali. Inoltre, è conferita un'ulteriore delega al Governo per riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che risulteranno dall'attuazione delle deleghe conferite dal testo («Carta delle autonomie in senso stretto»).

Infine l'articolo 13 impone una clausola di invarianza finanziaria (stabilendo che dall'attuazione del disegno di legge «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»).

Conclude, esprimendo apprezzamento per una proposta che accelera il decentramento amministrativo e consente di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, di fare chiarezza sulle funzioni delle autonomie territoriali e di semplificare il quadro istituzionale, soprattutto con la riaffermazione delle unioni fra Comuni.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori.

Il sottosegretario DAVICO, a nome del Governo, esprime piena condivisione per lo spirito con cui si avvia il confronto sulla Carta delle autonomie, in coerenza con l'impegno assunto durante la discussione della delega sul federalismo fiscale. Informa che il Governo sta svolgendo l'ultima fase del confronto con il sistema delle autonomie e si appresta a presentare in Parlamento un proprio disegno di legge.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di acquisire il parere dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali attraverso una serie di audizioni.

Il PRESIDENTE, condividendo tale proposta, invita i Gruppi parlamentari a segnalare le istituzioni e le associazioni che ritengono opportuno

convocare in apposite audizioni, da svolgere una volta acquisita la preannunciata iniziativa del Governo.

Anche i relatori BIANCO (PD) e PASTORE (PDL) condividono la proposta.

La senatrice BASTICO (PD) auspica l'approvazione di un testo condiviso dai Gruppi della maggioranza e dell'opposizione che, in coerenza con le dichiarazioni rese in occasione della delega sul federalismo fiscale, favorisca una organica e completa attuazione del Titolo V. A tale scopo, invita il Governo a presentare al più presto la sua proposta legislativa che sarebbe preferibile se mantenuta in un provvedimento aggregato e omogeneo, piuttosto che in diversi disegni di legge.

Conclude, sottolineando come una puntuale definizione delle funzioni delle autonomie locali potrà attivare grandi potenzialità e favorire la transizione a un nuovo modello di decentramento.

Il sottosegretario DAVICO precisa che nel corso della prossima settimana potrà concludersi la consultazione del sistema delle conferenze per passare tempestivamente all'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei ministri.

Il presidente VIZZINI avverte che il relatore Pastore svolgerà le proprie considerazioni introduttive in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

34^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE REFERENTE***(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali****(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali,** fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 dicembre scorso, nella quale veniva costituito un Comitato ristretto.

Il relatore D'AMBROSIO (*PD*) illustra il contenuto del testo unificato, approvato dal Comitato ristretto. Al riguardo rileva preliminarmente come, accogliendo la posizione del Governo, si sia deciso di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di squadre investigative comuni sovranazionali attraverso un provvedimento *ad hoc* e non già novellando il codice di procedura penale.

Dopo aver brevemente dato conto dell'articolo 1, con il quale si prevede fra l'altro che con il disegno di legge si intende garantire anche il rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali in materia, si sofferma sull'articolo 2. Al riguardo illustra le modifiche apportate al comma 4, in base alle quali il Ministro della giustizia può disporre che non si dia seguito alla richiesta di costituzione della squadra investigativa comune quando l'attività da compiere risulti contraria ad interessi essenziali dello Stato. Sottolinea come si sia voluto in tal modo limitare il potere di veto dell'Esecutivo nei soli casi in cui vi siano impedimenti di carattere politico.

Con riguardo all'articolo 3 si sofferma sui commi 4 e 5, i quali prevedono rispettivamente l'introduzione di un termine entro il quale la squa-

dra deve concludere le proprie indagini e l'obbligo di comunicare anche al Ministro di giustizia le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di uno stato straniero.

Dà conto infine dell'articolo 4, comma 8, con il quale si è previsto che i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune entrino a far parte del fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) preannuncia la presentazione di alcune puntuali modifiche al testo da ultimo illustrato. Sarebbe, in primo luogo, opportuno precisare con maggiore chiarezza l'ambito applicativo del disegno di legge con riguardo alla attuazione degli obblighi derivanti da accordi e convenzioni internazionali. Relativamente all'articolo 2, comma 4, sarebbe necessario prevedere che il potere di veto del Ministro della giustizia possa essere esercitato anche laddove ravvisi la sussistenza di ragioni di sicurezza tali da non giustificare la costituzione delle squadre investigative comuni. Ritiene infine opportuna una modifica al testo volta a meglio distinguere sul piano nominalistico le figure del funzionario di polizia capo della squadra e del procuratore della Repubblica, effettivo organo direttivo della squadra.

Il presidente BERSELLI, dopo aver proposto di adottare il testo unificato, redatto dal Comitato ristretto, quale testo base, fissa quale termine per la presentazione degli emendamenti, giovedì 5 febbraio 2009 alle ore 6.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore Centaro, relatore insieme al senatore Casson sul disegno di legge n. 1043, recante riforma della parte generale del codice penale, il presidente BERSELLI comunica che chiederà formalmente al Governo di far conoscere alla Commissione se sia sua intenzione presentare un disegno di legge su tale materia.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) chiede al presidente Berselli di sottoporre all'Ufficio di Presidenza la richiesta di congiungere ad altri disegni di legge già calendarizzati concernenti la riforma del processo penale, anche il suo disegno di legge n. 509, avente ad oggetto la soppressione del cosiddetto «rito abbreviato» che, specialmente per il fatto che può essere richiesto anche in fase avanzata del processo, si è configurato nella prassi come un sistema per godere di significative riduzione di pena anche per i delitti più gravi, una distorsione simile a quella determinata dall'illogica previsione che consentiva di ricorrere al patteggiamento anche in appello. Oltretutto tale rito presenta profili di dubbia costituzionalità dal momento

che, ad esempio, consente di far trattare dal giudice monocratico processi che sarebbero di competenza della Corte d'assise, di una corte cioè integrata da giudici popolari, con evidente difformità dal principio del giudice naturale.

Il presidente BERSELLI assicura che la questione verrà posta al prossimo Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle ore 14,35.

TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 804, 841

Art. 1.

La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

Art. 2.

(Costituzione delle squadre investigative comuni)

1. Il Procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e convenzioni di cui all'art. precedente, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini collegate con quelle condotte in altri stati, relative a delitti di cui agli articoli 51 commi 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno stato estero è trasmessa al Procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente

4. Il Procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia seguito, quando l'attività da compiere è contraria a interessi essenziali dello Stato.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero. La richiesta è comunicata al Procuratore generale presso la Corte d'Appello il quale, se rileva che si tratta di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai Procuratori generali e ai Procuratori della Repub-

blica del distretto interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

Art. 3.

(Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune)

1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal Procuratore della Repubblica.

2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:

- a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;
- b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere,
- c) il funzionario di polizia capo della squadra,
- d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati
- e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.

3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.

4. Il termine di cui al comma 2 lettera e), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Procuratore generale o al Procuratore Nazionale antimafia.

5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero vanno comunicate anche al Ministro di giustizia.

Art. 4.

(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti – direzione delle indagini e utilizzazione-utilizzazione delle informazioni investigative – acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento)

1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti d'indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.

3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1, sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati dalla legge 21 febbraio 1990 n. 36 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea, non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune.

5. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

6. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma precedente per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.

7. Il Procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli dell'atto costitutivo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

8. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano.

Art. 5.

(Responsabilità civile per i danni)

Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

34^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DIVINA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1325) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa e già approvato in prima lettura da parte della Camera dei deputati, il quale reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche la norma di copertura finanziaria degli oneri.

Dal punto di vista contenutistico, osserva che la Convenzione e l'annesso Protocollo e Verbale d'intesa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, creano le premesse di una futura migliore collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricorda infatti che i Trattati contro la doppia imposizione hanno la precipua finalità di non pregiudicare l'interscambio commerciale e non arrecare limitazioni per gli imprenditori che effettuano operazioni con l'estero.

La Convenzione oggetto di ratifica è destinata a sostituire la precedente Convenzione del 1984, per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi. Le disposizioni ritenute ancora at-

tuali non hanno subito modifiche per accordo delle Parti; fa peraltro notare che la nuova Convenzione si applica alla sola imposizione sui redditi, essendo esclusa secondo un criterio di reciprocità la tassazione sul patrimonio.

Rileva quindi che la Convenzione consta di 29 articoli e di un Protocollo e un Verbale d'intesa e riproduce sostanzialmente il modello elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per i Trattati contro le doppie imposizioni.

Si sofferma in particolare sugli articoli 1 e 2, che individuano la sfera soggettiva e oggettiva di applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per gli USA le imposte federali sul reddito, mentre per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive. Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente percepisce da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo (articolo 6), mentre gli utili delle imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione.

I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili di norma solo nello Stato di residenza del beneficiario, e anche gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, per cui sono fissati precisi limiti massimi. Tali soglie si applicano solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività nello Stato di residenza. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, salva la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (articolo 18). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che essi siano di regola imponibili solo nello Stato di residenza di chi li percepisce. All'articolo 23 viene definito quale metodo per evitare le doppie imposizioni il meccanismo del credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

All'articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione, per cui i cittadini di uno Stato non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti ivi residenti.

L'articolo 26 prevede lo scambio di informazioni tra le Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto delle legislazioni interne. L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore e prevede la cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984. Le altre disposizioni finali sono recate dall'articolo 29 e riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata, salva la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente dopo cinque anni dall'entrata in vigore.

Osserva quindi che sul piano concreto la Convenzione è suscettibile di un forte impatto positivo sulle fiorenti relazioni economiche, commerciali e finanziarie esistenti tra Italia e Stati Uniti. Richiama in proposito i dati forniti dalla Banca d'Italia sui reciproci investimenti diretti.

Evidenzia inoltre che la Convenzione conferma e rafforza i rapporti, non solo politici ed economici, ma anche sul piano della cooperazione giudiziaria e di difesa, tra i due Stati, come confermato dagli altri accordi bilaterali recentemente ratificati dal Parlamento italiano.

Ritiene che la ratifica della Convenzione potrà avere risvolti positivi soprattutto rispetto alla crisi economica in corso, che si è tradotta in un rallentamento del volume degli scambi internazionali di merci e degli investimenti.

Osserva in conclusione come, in generale, lo strumento delle Convenzioni per l'eliminazione delle doppie imposizioni sia ampiamente diffuso nella comunità internazionale onde agevolare, nella sempre crescente interconnessione delle economie, l'incremento del flusso degli investimenti. Ne costituisce riprova la recente presentazione di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni stipulati tra l'Italia e la Slovenia, la Bielorussia e la Croazia.

Il senatore PEDICA (*IdV*) rileva in premessa come il Gruppo parlamentare Italia dei valori condivide i contenuti del disegno di legge di ratifica in esame. Infatti, ritiene che le Convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale siano uno strumento molto importante di politica internazionale e tributaria al fine di incrementare la collaborazione tra Stati e un sempre maggiore interscambio economico.

Inoltre, evidenzia come la Convenzione permetta un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui il reddito viene prodotto e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso, soprattutto alla luce della forte mobilità dei lavoratori e delle sedi delle imprese che contraddistinguono il contesto economico attuale. Auspica, altresì, che tale Accordo consenta di attrarre investimenti in Italia da parte di attori economici statunitensi favoriti dall'esistenza di una chiara cornice giuridica.

Esprime tuttavia una considerazione critica relativa ai tempi di ratifica della Convenzione: fa notare che essa è stata sottoscritta nel 1999 e presentata per la ratifica parlamentare 10 anni dopo. E' evidente come le procedure che intercorrono tra stipula dei Trattati ed espressione della volontà del Parlamento debbano essere semplificate ed accelerate.

Chiede al rappresentante del Governo di ricevere una informativa completa e aggiornata sugli accordi sottoscritti dal Governo italiano per evitare le doppie imposizioni, nonché dei Paesi con i quali è in corso una negoziazione al riguardo, oltre ad informazioni sugli effetti che gli accordi già ratificati hanno prodotto sinora.

Riterrrebbe altresì utile sapere se anche in Italia si verifichi e in che misura il fenomeno del *Treaty shopping*, ovverosia dell'utilizzo elusivo delle Convezioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali per ottenere indebiti benefici.

In conclusione, nell'auspicio di un monitoraggio attento sulla fase attuativa dell'Accordo in esame, ribadisce il parere favorevole della propria parte politica sul provvedimento.

Il presidente DIVINA nel condividere i contenuti del disegno di ratifica in esame osserva che la Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro la doppia imposizione fiscale potrà avere benefici effetti. Infatti, essa potrà contrastare il fenomeno della localizzazione delle attività economiche nei Paesi con la disciplina di maggior favore dal punto di vista fiscale.

Rileva come sia di tutta evidenza che la doppia esazione di tributi a carico degli investitori ostacoli la conclusione di operazioni e induca comportamenti fraudolenti di creazione di sedi fittizie delle imprese.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che il tema dei tempi per predisporre i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica parlamentare dei Trattati internazionali è da tempo all'attenzione del Governo.

In proposito, osserva che la fase di maggiore delicatezza è costituita dal concerto interministeriale, quantunque una concorde volontà politica possa condurre ad una notevole contrazione della tempistica.

Rileva peraltro che, fermo restando l'impegno dell'Esecutivo in materia, anche la procedura di approvazione parlamentare sarebbe meritevole di semplificazione, ove si consideri che il dettato costituzionale impone la procedura ordinaria di approvazione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica e che durante lo scioglimento delle Camere l'attività legislativa subisce un necessario arresto.

Si dichiara convinto che, in ogni caso, occorrerebbe individuare modalità per rendere le procedure più sollecite, sebbene i meccanismi ipotizzabili, quali ad esempio sessioni parlamentari esclusivamente dedicate alle autorizzazioni alle ratifiche ovvero l'accorpamento dei disegni di legge per tipologia o per Paese straniero contraente, non abbiano avuto sinora seguito.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, rileva che le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali non producono, secondo l'esperienza riscontrata, effetti sull'interscambio economico di portata estremamente significativa, limitando tuttavia il fenomeno della creazione di sedi fittizie di impresa. Fa notare che gli accordi di tale tipologia sottoscritti dall'Italia si rifanno ai modelli individuati dall'OCSE in materia, conformemente alla normativa comunitaria vigente.

Dopo aver richiamato le motivazioni storiche che possono essere alla base della legislazione fiscale di favore per i redditi prodotti all'estero di taluni Stati, anche europei, che ha l'effetto di attrarre la localizzazione di sedi delle imprese anche senza intenzioni elusive, si dichiara disponibile a fornire le informazioni richieste dal senatore Pedica sulle Convenzioni contro le doppie imposizioni già stipulate dall'Italia e in via di negoziazione.

Il presidente DIVINA fa presente che i disegni di legge citati dal relatore presentati dal Governo presso il Senato e che saranno, non appena assegnati, calendarizzati per l'esame da parte della Commissione riguardano la ratifica di Accordi contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia tra il 2001 e il 2005.

Evidenza quindi che si è già accumulato un certo ritardo, non dipendente da un rallentato procedimento parlamentare di autorizzazione alla ratifica.

Il sottosegretario MANTICA ribadisce che i tempi imposti dalle procedure successive alla stipulazione dei Trattati determinano ordinariamente scadenze del tipo testé citato e la necessità di una semplificazione anche dei lavori parlamentari di ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

47^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 15,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00282, il sottosegretario CROSETTO rammenta in primo luogo che lo scorso giugno la Commissione europea aveva presentato un'importante Comunicazione relativa ad una serie di misure finalizzate allo sviluppo delle piccole e medie imprese. Tale documento (denominato *Small Business Act*), che mira a promuovere la crescita sostenibile a lungo termine e la creazione di un maggior numero di posti di lavoro, contiene un elenco di principi-guida, applicabili, peraltro, anche al settore industriale del comparto della Difesa, che prevedono: un regolamento generale di esemplificazione procedurale in tema di «aiuti di Stato» alle piccole e medie imprese; una direttiva di carattere fiscale che preveda specificamente la riduzione delle aliquote IVA per le microimprese; una rivisitazione della direttiva che disciplini i cosiddetti ritardi nei pagamenti; un programma rafforzato mirante sia a semplificare la regolamentazione esistente, sia a ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese (in questa ottica è in via di stesura il regolamento relativo al cosiddetto Sportello unico per le imprese ai sensi della legge n. 133 del 2008); un «codice» delle migliori prassi operative in materia di appalti pubblici.

Il sottosegretario fa poi presente che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di tradurre in termini operativi i principi contenuti nello *Small Business Act*, ha istituito un tavolo di concertazione con le organizzazioni rappresentative delle piccole e medie imprese e le istituzioni diret-

tamente interessate alle politiche destinate alla valorizzazione e al rilancio delle stesse. In tale contesto si inseriscono i progetti di innovazione industriale, noti come «Industria 2015», i quali rappresentano un intervento volto a coniugare l'evoluzione strutturale del sistema produttivo verso assetti più compatibili con i nuovi scenari competitivi e l'esigenza di rafforzamento complessivo del sistema delle imprese (in particolare piccole e medie), favorendone l'inserimento in un circuito virtuoso università-centri di ricerca-grande impresa.

Segnala inoltre che, al fine di favorire l'accesso al credito, alcune banche stanno programmando, di concerto con le associazioni di categoria più rappresentative ed in collaborazione con Confidi, misure per rendere disponibili i fondi destinati al finanziamento, mentre altri istituti creditizi stanno lanciando offerte di credito con la garanzia da parte di Eurofidi.

Prosegue sottolineando che anche il ministero della Difesa è impegnato in una serie di attività a sostegno dell'industria nazionale, anche in riferimento alle piccole e medie imprese: svolgimento di riunioni di coordinamento con i rappresentanti del comparto industriale appartenenti all'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD); coinvolgimento in numerosi tavoli tecnici finalizzati sia ad attuare le direttive volte a snellire l'acquisizione di prodotti della Difesa e ad agevolare il trasferimento degli stessi all'interno dei confini comunitari, sia alla trattazione di problematiche relative a specifici settori quali, ad esempio, quello logistico; partecipazione attiva a manifestazioni internazionali al fianco dell'AIAD, che rappresenta la maggioranza delle piccole e medie imprese del settore industriale del comparto della Difesa.

Avviandosi alla conclusione, il sottosegretario rimarca l'iniziativa del ministero della Difesa volta a coinvolgere la Presidenza del Consiglio e altri ministeri competenti al fine di ulteriori iniziative di sostegno al tessuto delle imprese operanti nel settore della Difesa, specie in relazione alle esigenze poste dalla competizione internazionale. Precisa infine che i casi di ritardo nei pagamenti destinati alle imprese sono attribuibili a carenze di liquidità, cui il Governo intende porre rimedio tramite iniziative coperte dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti.

Replica quindi il senatore GASBARRI (PD), il quale, nel dichiararsi soddisfatto per la risposta del sottosegretario Crosetto, mette in evidenza la rilevanza economica del complesso delle piccole e medie imprese, che risulta attualmente meritevole di una specifica attenzione da parte delle istituzioni. In riferimento alle iniziative menzionate dal rappresentante del Governo, osserva che esse sono apprezzabili ed esprime l'interesse nei confronti delle specifiche attuazioni delle stesse. Esprime infine l'auspicio di un costruttivo impegno comune da parte delle diverse forze politiche allo scopo di un effettivo rilancio del settore delle piccole e medie imprese.

PER UN AFFARE ASSEGNATO

Recependo una proposta pervenutagli, il presidente CANTONI propone di richiedere al Presidente del Senato il deferimento, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, di un affare assegnato sulla ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali, onde poter eventualmente votare una risoluzione sul tema, ai sensi dell'articolo 50, comma 2.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva relativa alla condizione del personale militare**

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CANTONI dà conto di una proposta di indagine, risultante dalla convergenza delle singole iniziative, già menzionate nella seduta di ieri. Informa la Commissione in ordine al programma di audizioni previste, sia a livello politico sia a livello amministrativo ed operativo.

In particolare, il Presidente specifica che l'oggetto dell'indagine verterà su:

- le condizioni di vita e di lavoro del personale delle Forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare operante nei vari enti e reparti, anche e soprattutto in relazione alla situazione familiare;
- la situazione delle strutture e condizioni di vita e di studio degli allievi degli istituti di formazione delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri: Scuole militari, Accademie, Scuole Ufficiali e Sottufficiali;
- il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo del personale militare in servizio (ufficiali, sottufficiali e volontari), anche alla luce della cosiddetta «riforma Dini», relativa al sistema previdenziale;
- il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo del personale militare impiegato nelle missioni internazionali di pace, di stabilizzazione, e di gestione delle crisi;
- gli alloggi di servizio disponibili per il personale militare, soprattutto in relazione al cosiddetto «nuovo modello di Difesa», ed alla conseguente professionalizzazione dello strumento militare;
- il ruolo della Rappresentanza militare;
- la condizione del personale militare femminile, con riferimento alle pari opportunità;
- la ricollocazione nel mondo del lavoro del personale militare congedato senza demerito;
- la condizione giuridica del personale militare, anche in ordine alla soggezione alla legge penale militare;

– la necessità di procedere al riordino delle carriere degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa.

Il senatore GALIOTO (*PdL*) esprime piena condivisione in ordine alla proposta poc'anzi illustrata, esprimendo il proprio apprezzamento tanto in ordine alle tematiche oggetto dell'indagine, quanto riguardo al programma di audizioni proposto.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di svolgere l'indagine in titolo; nel sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione a svolgere tale indagine, la Commissione si riserva di integrarne il programma (sulla base di elementi che dovessero emergere *in itinere*) con eventuali sopralluoghi presso strutture militari e reparti considerati significativi rispetto all'oggetto della stessa.

IN SEDE REFERENTE

(152) RAMPONI. – *Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate*

– e petizione n. 16 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore RAMPONI (*PdL*), il quale pone l'accento sulla necessità di evitare talune sperequazioni ancora esistenti tra il personale in servizio permanente delle Forze armate che partecipa ai concorsi interni per l'avanzamento verticale, sottolineando in particolare la necessità di ovviare alle disposizioni della legislazione vigente che prevedono, per i volontari che partecipano ai concorsi per i ruoli di sergente, l'acquisizione del grado, in capo ai vincitori di concorso, solo alla fine del corso applicativo. Infatti tali disposizioni comportano la retrocessione, per tutta la durata del corso, al grado di allievo, con rilevanti danni a livello economico e professionale. Rimarca, inoltre, l'opportunità di procedere ad un'omogeneizzazione della durata dei corsi.

Relativamente all'accesso alla carriera dei marescialli, sottolinea la necessità di procedere ad un ampliamento dell'entità dei posti riservati ai concorrenti già in servizio nelle Forze armate in qualità di sergenti o volontari in servizio permanente rispetto alla quantità di posti accessibile a coloro che provengono dal mondo civile.

Esprime infine l'auspicio affinché si possa pervenire ad una soluzione condivisa, frutto dell'incontro sia della volontà parlamentare, sia di quella del Governo, sia, ancora, di quella dei soggetti coinvolti, tanto a livello di Stato maggiore che di rappresentanza militare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 7) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

(Doc. XXII, n. 10) BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.

Il presidente CANTONI dà conto del parere espresso ieri dalla Commissione Affari costituzionali tanto sul testo unificato, quanto sugli emendamenti ad esso presentati (e riportati in allegato). Osserva quindi che non è ancora possibile procedere alle votazioni, in quanto debbono ancora pervenire i pareri della Commissione bilancio.

Il senatore PEGORER (PD) esprime il proprio auspicio affinché la Commissione bilancio esprima i prescritti pareri in tempi congrui, in modo da poter pervenire ad una sollecita approvazione del testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DOCUMENTI XXII, N. 7 E XXII, N. 10

Art. 1.

1.1

CAFORIO, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

1.2

PEGORER, CASSON, SCANU, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA

Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

a-ter) sull'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;».

1.3

RAMPONI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione dovrà altresì operare per l'attuazione di quanto indicato nella relazione finale della Commissione omologa della XV legislatura al termine dei propri lavori.»

1.4

GALIOTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La Commissione ha altresì il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario militare e la sua fruibilità in termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero inquadrandola nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio».

1.0.1

RAMPONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La Commissione dovrà collaborare con il Governo nell'assunzione di iniziative relative:

a) alla determinazione del diritto, per le vittime decedute o che hanno subito gravi malattie dopo aver operato in ambienti operativi degradati ed inquinati, e per i loro familiari, al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità;

b) al completamento della raccolta e dell'analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile interessato dall'oggetto dell'inchiesta, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale che di quello inviato nelle missioni internazionali all'estero;

c) all'avvio di una generale revisione dei protocolli di controllo sanitario preventivo, mediante esami clinici di tipo più mirato e più orientati alla verifica delle condizioni immunitarie dei soggetti esaminati, al fine di individuare tempestivamente eventuali stati di rischio per la salute o la necessità di precauzioni aggiuntive, prevedendo una analisi dei dati diversificata in base al sesso sì che si possa tener conto delle differenze di radio sensibilità e di risposta alle vaccinazioni;

d) alla programmazione di una verifica degli attuali schemi di vaccinazione praticati ai medesimi soggetti, accertando, in caso di successive missioni ravvicinate, la situazione immunologia del soggetto e, quindi, la necessità e l'utilità di ripetizione della somministrazione, con riguardo alle modalità di preparazione dei vaccini stessi e, soprattutto, dei relativi

schemi di somministrazione, anche alla luce della presenza di metalli pesanti riscontrata sia nelle urine, che nello sperma di alcuni militari vaccinati;

e) alla memorizzazione su di un supporto magnetico, dato in dotazione a ciascun militare, di tutte le diagnosi, le terapie e le misure di profilassi di cui è fatto oggetto durante il servizio;

f) all'avvio di una indagine epidemiologica volta a verificare l'eventuale incremento del tasso di morbilità e malformazioni congenite nei bambini nati, dal 1990 ad oggi, dai militari che si sono recati in missione nelle aree di interesse, nonché il tasso di infertilità dei militari stessi;

g) all'assunzione di misure certe per evitare da parte delle Forze armate italiane l'uso a fini bellici dell'uranio impoverito;

h) all'approfondimento della ricerca sui meccanismi d'azione dell'uranio impoverito, soprattutto in relazione agli aspetti sinergici;

i) al controllo rigoroso delle attività condotte e dei materiali impiegati nei poligoni di tiro in Italia da qualunque utente.

Ed a controllarne l'applicazione».

Art. 4.

4.1

PEGORER, CASSON, SCANU, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Questi ultimi prestano la propria opera in via prioritaria.»

Art. 8.

8.1

PEGORER, CASSON, SCANU, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, SERRA

Sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «80.000».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

118^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Richiesta di relazione tecnica su alcuni emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era stato espresso il parere fino alla proposta 26.0.5. Informa inoltre che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 3.0.1 (testo 2), 13.0.100, 8.0.1 (testo 2), 26.0.100 e 26.0.110. In ordine all'emendamento 26.0.6, sul quale il Governo ha espresso una posizione di contrarietà nel merito in quanto l'emendamento non risulterebbe in linea con gli obiettivi di risparmio di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, propone di richiedere la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario VEGAS rileva che non vi sono profili da osservare sul piano finanziario in ordine alle proposte 27.20 e 31.1, sulle quali il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. In ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), rileva che appare suscettibile di

determinare maggiori oneri il comma 4 in ordine all'integrazione dei componenti della Commissione ivi prevista.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi l'espressione di un parere non ostativo, in ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del penultimo periodo del comma 4, in quanto suscettibile di determinare effetti onerosi. In ordine alla proposta 39.0.101, propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In ordine all'emendamento 39.0.102, propone altresì un parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione nell'ambito del comma 4, lettera d), del riferimento all'articolo 5-*quater*, posto che la soppressione di tale norma determinerebbe effetti finanziari. Propone inoltre un parere non ostativo sulla proposta 45.4, sulla quale il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni.

In ordine agli ulteriori emendamenti pervenuti alla Commissione, rileva che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.0.1 (testo 2) e 13.0.100. Rileva altresì che non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi la proposta 8.0.1 (testo 2), in quanto prevede la istituzione di un Garante in sostituzione della Commissione attualmente esistente. Propone tuttavia di specificare nell'ambito del comma 1 la contestuale soppressione della suddetta Commissione al fine di rendere più chiara l'assenza di duplicazione degli organi. Propone quindi di condizionare in tal senso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere sulla proposta in questione.

Il sottosegretario VEGAS rileva la necessità che sia predisposta un'apposita relazione tecnica in ordine alle proposte 13.0.100, 14.2/2, 26.0.100 e 26.0.110.

Il PRESIDENTE propone quindi di richiedere la predisposizione di un'apposita relazione tecnica sulle proposte 13.0.100, 26.0.100 e 26.0.110, nonché sulla proposta 14.2/2, sulla quale la Commissione aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che necessita tuttavia di un approfondimento da parte della Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili di quantificazione.

La Commissione conviene con la proposta di richiesta di relazione tecnica formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 26 a 46, esprime, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta 26.0.7 (testo 2), parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4 sia soppresso il penultimo

periodo. In ordine alla proposta 39.0.102, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 4, lettera d), siano soppresse le parole: «e 5-quater». In ordine all'emendamento 39.0.101, il parere non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 13.0.100, 14.2/2, 26.0.6, 26.0.100 e 26.0.110, sui quali è stata richiesta la predisposizione di una relazione tecnica.».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo ad eccezione che sull'emendamento 16.0.2, sul quale il parere è rinviato. Nuovo parere contrario sull'emendamento 8.4)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che con riferimento alla proposta 16.0.2 del Governo, è stata predisposta una relazione tecnica. Come segnalato dal Servizio del bilancio, la relazione tecnica non considera la lettera b) del comma 5 (comma 3 del capoverso 13), volto a modificare una norma fiscale antielusiva prevedendo che il valore normale di beni e dei servizi divenga la base imponibile anche nel caso in cui il corrispettivo sia superiore a tale valore. Premesso che la norma sembrerebbe produrre un effetto di minore gettito, ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti sulle ragioni per le quali il Governo non ha associato effetti a tale disposizione. Anche in relazione alle lettere e) ed f) del medesimo comma 5, la relazione tecnica non fornisce elementi informativi presupponendo, in tal modo, che non determinino effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Tuttavia, con la lettera e) viene modificato l'ambito oggettivo delle operazioni che danno luogo a rimborsi (per periodi di tempo inferiori all'anno) a soggetti non residenti, dell'IVA, se detraibile e relativa ai beni mobili ed ai servizi importati o acquistati, purché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. L'attuale norma si riferisce a prestazioni da contratti di locazione, prestazioni pubblicitarie, consulenze tecniche e legali, addestramento del personale, prestazioni di servizi di telecomunicazione, elaborazione e fornitura dati, operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, ecc. (articolo 7, comma 4, legge n. 633 del 1972): la modifica invece esclude le citate tipologie di prestazioni e ne individua di nuove. A fronte di tale modifica legislativa sarebbe pertanto opportuno acquisire elementi informativi dal Governo volti a dimostrare l'assenza di minori entrate in termini di IVA. Analoga esigenza si pone per le disposizioni contenute nella lettera f) posto che esse, eliminando due riferimenti normativi ad una norma anti-

elusiva, potrebbero determinare indirettamente un minor gettito. Infine, il comma 8 lettera a) esclude gli effetti dell'IVA (in quanto non lo considera più un acquisto intracomunitario) il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica. Viene modificata anche la soglia delle operazioni fatte da soggetti assimilati a consumatori finali che non sono considerate acquisti intracomunitari; per esse la soglia di imponibilità viene elevata a 10.000 euro. La relazione tecnica non prende in considerazione l'esclusione ai fini IVA del gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e dell'energia elettrica ed afferma che la modifica relativa alla soglia di imponibilità degli acquisti da altri Paesi UE non sembra apportare sostanziali effetti in termini di gettito. Al riguardo, fa presente che la citata esclusione potrebbe generare variazioni finanziarie in termini di IVA, attesa la nuova disciplina cui si sottoporrebbe la sola distribuzione di gas naturale ed energia elettrica; in particolare, se tali operazioni non sono più considerate acquisti intracomunitari, occorre chiarire se esse debbano essere considerate operazioni sottoposte al regime IVA per acquisti non UE. Con riferimento alla variazione della soglia, si rileva che i corrispondenti effetti di gettito andrebbero comunque stimati nell'importo o almeno nel segno, al fine di comprenderne la reale portata. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire gli elementi richiesti in ordine all'emendamento 16.0.2.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, in ordine all'emendamento 8.4, sul quale era già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a seguito di un ulteriore approfondimento è emerso che non sussistono effetti finanziari negativi diretti connessi al recepimento della normativa comunitaria ivi richiamata, propone quindi la revisione del parere già espresso e la formulazione di un parere di semplice contrarietà alla luce di possibili effetti di natura meramente indiretta e connessi alla disposizione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 8.4 risulta approvato.

La senatrice CARLONI (PD) richiama all'attenzione della Commissione la questione del recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva europea in materia di innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici donne. In relazione al tema in questione, sottolinea quindi l'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica che possa chiarire gli effetti finanziari anche in una prospettiva pluriennale del citato innalzamento, nonché la platea dei soggetti interessati da tale modifica normativa. Evidenzia la particolare rilevanza sociale del tema in questione che risulta quindi meritevole di un apposito approfondimento in ordine ai profili finanziari.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un parere non ostativo su tutti gli ulteriori emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 16.0.2, sul quale il parere è rinviato. Si dichiara sin d'ora disponibile ad attivarsi al fine di richiedere al Governo tale approfondimento di particolare interesse in ordine ai profili finanziari.

La Commissione approva ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

119^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso dell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, è stata illustrata la relazione sul testo e sugli emendamenti ed il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti necessari.

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione una documentazione della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle politiche fiscali in base ai quali si condivide la previsione di una clausola di invarianza degli oneri in relazione all'articolo 1, si escludono sia riflessi negativi sul gettito dei Comuni che un minor gettito dell'IVA derivante dal passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-

bani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA), e si conferma la disponibilità di risorse relative all'articolo 8.

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra quindi una proposta di parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri dell'articolo 1 e con un richiamo ad un più puntuale rispetto del criterio della legislazione vigente per la costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che la proposta di parere del relatore dimostra la problematicità – sempre più frequente – della modalità di predisposizione del bilancio a legislazione vigente. Prende atto che questa criticità è stata rilevata nel parere, tuttavia non può esprimere un voto favorevole sulla proposta del relatore se non viene resa più cogente la formulazione del parere per vincolare il Governo a prevedere nel bilancio per il 2010 il maggior gettito IVA associato al passaggio dalla TARSU alla TIA. Preannuncia il voto di astensione sulla proposta del relatore.

Il senatore MERCATALI (*PD*) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti offerti dal Governo sulla questione dell'assenza di un minor gettito IVA derivante dal passaggio alla TIA.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore rilevando tuttavia nel merito che le continue proroghe dell'entrata in vigore della TIA non agevolano una gestione ordinata delle spese per lo smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni più responsabili.

Il presidente AZZOLLINI conviene con l'opportunità di inserire nel parere il riferimento all'IVA in relazione alle modalità di predisposizione del bilancio dello Stato per l'anno 2010.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una nuova proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri nell'articolo 1, comma 1. Tenuto conto poi dei chiarimenti forniti dal Governo sull'articolo 5 in base ai quali la proroga dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA) non determina effetti finanziari negativi sul gettito dei Comuni a legislazione vigente in quanto i Comuni non hanno ancora previsto nei loro bilanci il passaggio al nuovo regime tariffario, la Commissione richiama, tuttavia, l'esigenza di osservare in modo più puntuale il rispetto del criterio della legislazione vigente per la costruzione del

conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tale criterio implica che il tendenziale rappresenti gli andamenti futuri di finanza pubblica che si realizzerebbero qualora nulla risulti modificato legislativamente rispetto al momento in cui si effettua la previsione. Il rispetto di tale criterio, in vista di eventuali future proroghe, richiederebbe la previsione, nei bilanci degli enti citati, del passaggio al nuovo regime della TIA a partire dal bilancio per l'anno 2010 in base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 5, nonché – nel bilancio dello Stato – del maggior gettito IVA.».

Rilevata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'astensione dei senatori del Partito democratico, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulle proposte 1.1 e 1.2 in quanto l'attuazione dei piani di gestione, le convenzioni per il conferimento alle Regioni delle funzioni di coordinamento per i distretti idrogeografici comportano oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Esprime poi avviso contrario sull'emendamento 1.5 in quanto l'articolazione della Conferenza interregionale operativa in una sessione centrale ed in sezioni periferiche appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica per i nuovi compiti attribuiti. Sulla proposta 2.23 esprime avviso contrario in quanto non garantisce l'esatta corrispondenza del risarcimento allo schema di contratto di cui al comma 4 dell'articolo 2, sottoscritto dall'intesa obbligato ed approvato dall'autorità competente con possibili conseguenze negative a carico della finanza pubblica. Esprime altresì avviso contrario sulle proposte 2.31, 2.32 e 2.33 in quanto non viene specificato che le somme ivi previste devono essere versate all'entrata del bilancio per una eventuale riassegnazione. In relazione all'emendamento 2.35 esprime avviso contrario in quanto viene eliminato il concetto del Ministero dell'economia e delle finanze. Sull'emendamento 2.37 rileva che esso appare determinare minori entrate costituendo il presupposto della deducibilità di alcune somme dalle imposte dirette. Esprime, infine, avviso contrario sull'emendamento 2.38 e sull'emendamento 2.0.1 in quanto le risorse indicate a copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame sono state già impiegate per altre finalità. Si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sui restanti emendamenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di non condividere il parere di contrarietà espresso dal rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti 1.1 e 1.2 in relazione ai quali propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Il senatore MORANDO (PD) dichiara di condividere l'avviso contrario del Governo sulle proposte 2.23 e 2.35. Con particolare riferimento a

quest'ultima rileva che essa appare finalizzata – sui profili di copertura di oneri ivi previsti – a escludere il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore illustra una proposta di parere, in relazione agli emendamenti, del seguente tenore: «Esaminati poi gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 2, nonché quelli recanti articoli aggiunti al medesimo articolo 2, esprime, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.5, 2.23, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.37, 2.38 e 2.0.1 sulle quali il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

57^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Il relatore FERRARA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge, già all'esame della Sottocommissione per i pareri e rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Musi, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 1, che prevede una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese, finalizzati al perseguimento di varie finalità, tra le quali assume particolare rilevanza il riordino della legislazione fiscale vigente relativamente alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti produttivi.

In secondo luogo, il relatore concentra l'attenzione sull'articolo 27, che modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese di distribuzione dei carburanti, ai fini della determinazione e del successivo versamento alle Camere di commercio del diritto annuale per il 2009, specificando che esso deve essere calcolato al netto delle accise. Dopo aver sottolineato che tale misura determina un alleggerimento del carico fiscale per le imprese interessate, rileva al riguardo che le minori entrate per il sistema delle Camere di commercio vengono stimate in 1,5 milioni di euro. In proposito, l'articolo 27 introduce un meccanismo compensativo consistente nel trasferimento all'Union camere di uno stanziamento pari a 1,5 milioni di euro per il solo 2009, da ripartire tra le singole Camere di commercio, al quale si provvede mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, previste dalla legge, per le aree sottoutilizzate. In proposito, ravvisa l'esigenza di un'ac-

curata riflessione sull'opportunità di individuare altre risorse per la copertura degli oneri predetti, considerata l'importanza degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.

Passando ad esaminare l'articolo 31, sulla riorganizzazione operativa delle attività svolte dalla società SACE S.p.A., precisa che i decreti legislativi di cui si autorizza l'adozione dovranno prevedere la separazione dell'attività svolta a condizioni di mercato da quella che beneficia della garanzia statale in quanto avente per oggetto rischi non di mercato e che l'esercizio delle due attività debba aver luogo da parte di distinti organismi dei quali i decreti legislativi definiranno la costituzione e i rapporti. In relazione a tale ultima previsione, esprime l'avviso che la separazione delle due attività, che ritiene di per sé condivisibile, non debba tuttavia dar luogo alla creazione di due distinti organi societari, dotati di autonomia amministrativa e gestionale, ritenendo al contrario preferibile che esse rientrino comunque nell'ambito del medesimo organismo societario.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MUSI (PD), pur condividendo il tenore delle osservazioni svolte dal senatore Ferrara, ritiene improprio, in riferimento all'articolo 1, introdurre una disciplina di delega all'interno di un decreto-legge, pur se già convertito dal Parlamento, per il cui esercizio è previsto un termine abbastanza ampio come quello di dodici mesi in contraddizione con il carattere di straordinarietà e urgenza proprio dello strumento del decreto-legge. Tale circostanza assume poi particolare rilievo in considerazione del fatto che la normativa di delega interviene sulla legislazione applicabile ai distretti produttivi, con il pericolo di determinare una grave incertezza normativa soprattutto in ambito tributario, rischiando di penalizzare l'operatività di tali organismi.

Ritiene inoltre impropria l'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla revoca di agevolazioni in favore delle aree sottoutilizzate, non soltanto per il significato politico di tale decisione, ma anche dal punto di vista della stessa correttezza della copertura finanziaria.

In conclusione, sottolinea anche che la decisione di disporre una separazione gestionale delle attività di competenza della società SACE S.p.A. contrasta con il dichiarato obiettivo programmatico del Governo di promuovere l'efficienza e la produttività delle Pubbliche Amministrazioni, dal momento che le disposizioni contenute nell'articolo 31 del disegno di legge sembrano prospettare al contrario una mera duplicazione di organi amministrativi.

Il presidente BALDASSARRI, nel convenire con quanto rilevato dal relatore Ferrara, ricorda che il dibattito sulla configurazione giuridica unitaria dei distretti produttivi risale a quindici anni fa, riproponendosi ora, con maggiore rilevanza, alla luce del mutato scenario economico globale,

il quale mette in luce le debolezze strutturali del sistema produttivo nazionale.

Rammenta inoltre che i primi elementi normativi a favore della soggettività giuridica dei distretti produttivi sono stati introdotti già dalla legge finanziaria per il 2006, per i profili fiscali, finanziari, ricerca e sviluppo e internazionalizzazione.

Rimarcata l'urgenza di favorire l'operatività dei distretti e delle reti di impresa in esso presenti, sottolinea che, nel testo del parere, andrebbe inserita una specifica condizione con la quale precisare che il termine per l'esercizio della delega dovrebbe essere più immediato rispetto a quello annuale previsto dalla norma in esame.

In riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 27, sulla riduzione dell'imponibile per il versamento del diritto annuale alle Camere di commercio, osserva che andrebbe inserita nel parere un'ulteriore condizione in base alla quale affermare il principio che le modalità di copertura finanziaria delle leggi non dovrebbero utilizzare le risorse destinate alle aree sottoutilizzate, ritenendo in proposito opportuno che il Parlamento dia un segnale di fermezza e di unitarietà. Peraltro, considerata l'esiguità dello stanziamento destinato all'Unioncamere, giudica preferibile utilizzare una quota delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale a copertura degli oneri in questione.

Dichiara di condividere anche le osservazioni svolte sull'unitarietà della gestione della SACE S.p.A., non soltanto per evitare inutili aggravii di spesa, ma anche per prevenire una duplicazione di organismi amministrativi per ragioni meramente contingenti.

I senatori MUSI (*PD*) e BARBOLINI (*PD*) dichiarano di condividere i suggerimenti avanzati dal senatore Baldassarri, in particolare per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri connessi all'articolo 27 del disegno di legge.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, la Commissione, dopo che il presidente BALDASSARRI ha verificato il prescritto numero legale per deliberare, conferisce all'unanimità mandato al relatore a predisporre un parere nei termini precedentemente indicati.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

69^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio universitario nazionale (CUN), il presidente, professor Andrea Lenzi, il vice presidente, professor Enzo Siviero, e un consigliere, professor Fabio Naro.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università: audizione del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN)

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN) e dà la parola al presidente, professor Lenzi.

Prende indi la parola il professor LENZI, il quale premette anzitutto che il CUN è l'organo di rappresentanza di tutte le componenti del si-

stema universitario. Fa presente poi che i dati diffusi dai *media* sull'università sono spesso viziati e non condivisibili in quanto estrapolati dal contesto storico, rischiando perciò di essere letti in maniera distorta.

Si sofferma quindi sulla moltiplicazione dei corsi di laurea a seguito dell'applicazione del «3+2», puntualizzando comunque che circa la metà di essi è richiesta dalle regioni per quanto concerne le professioni sanitarie. Invita poi a considerare che il sistema sta vivendo una fase di transizione e che le università stanno già riducendo spontaneamente i corsi di laurea, che nei prossimi anni diminuiranno in misura pari al 10-15 per cento.

Con riguardo all'elevato numero di sedi, ritiene che gran parte di esse sia stata richiesta dal territorio e non dall'università, nella prospettiva di offrire nuove risposte per le carenze del diritto allo studio. Suggerisce poi di valutare con attenzione i sistemi di rilevazione dei dati i quali talvolta si sovrappongono e non risultano corretti.

Dopo aver evidenziato la necessità di evitare l'applicazione indistinta di *standard* unici a tutto il sistema universitario, reputa essenziale stabilire requisiti elevati di qualità nonché revisionare i settori scientifico-disciplinari, anche nella prospettiva di ridurre il proliferare di insegnamenti. In proposito, nel sottolineare che i modelli universitari di altri Paesi europei non sono eccessivamente distanti da quello italiano, giudica opportuna una diversa articolazione degli insegnamenti, evitando ad esempio l'obbligo di sostenere un esame a conclusione di ognuno.

Ribadisce quindi la difficoltà di disporre di una base solida di dati, a cui si aggiungono le problematiche inerenti il finanziamento del sistema che dovrebbe a suo giudizio orientarsi in maniera meritocratica. Avviandosi alla conclusione, ipotizza la costruzione di reti di eccellenza dei piccoli atenei, sottolineando altresì l'esigenza di intervenire sulla *governance* e sul reclutamento.

Interviene quindi il professor NARO, consigliere del CUN, il quale dà conto di alcuni dati provenienti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risalenti al 2005 per quanto riguarda la spesa italiana per l'università, pari allo 0,75 per cento del PIL. Precisa dunque che in Italia si spendono circa 6.400 euro per studente, contro gli 8.000 euro della media europea.

Fa presente altresì che il 67 per cento delle risorse degli atenei proviene dallo Stato e che le università statali spendono circa il 60 per cento per il personale, mentre circa il 30 per cento è destinato al funzionamento.

Quanto alle rilevazioni sulla didattica, puntualizza che la maggior parte dei dati disponibili si riferisce al contesto del decreto ministeriale n. 509 del 1999, mentre attualmente è in corso l'applicazione del decreto ministeriale n. 270 del 2004, rispetto al quale non esistono ancora dati precisi.

Ribadisce infine che le università hanno già ridotto del 5 per cento i corsi di laurea.

Prende poi la parola il professor SIVIERO, vice presidente del CUN, il quale, dopo aver precisato i tre ambiti in cui si articola il sistema universitario (sanitario, tecnico-scientifico e umanistico-letterario), si sofferma sulle diversità tra atenei in termini di rapporto tra personale docente e non docente, che va calibrato a suo giudizio anche rispetto al resto della pubblica amministrazione. In proposito rileva criticamente le disfunzioni esistenti sottolineando altresì la disomogenea distribuzione dei docenti tra gli atenei.

Nel ritenere essenziale preservare alcuni insegnamenti specialistici, reputa a sua volta fondamentale costruire reti di atenei a livello regionale o macroregionale, in modo da incentivare un meccanismo virtuoso che può competere sul piano nazionale e internazionale.

Esprime poi il suo favore per le immissioni di docenti esterni, anche a tempo determinato, nonché per le chiamate dirette per chiara fama, atteso che tali soggetti possono offrire un contributo valido per gli atenei. In tal senso occorre a suo avviso destinare una parte del Fondo del finanziamento ordinario (FFO) per facilitare le chiamate dirette e il rientro dei cervelli, superando in tal modo gli ostacoli posti da rivendicazioni di carattere localistico e personalistico. Tiene a precisare infine che il CUN si esprime in maniera indipendente nell'elaborazione di soluzioni per il mondo accademico.

Seguono quindi quesiti posti dai senatori.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) invita anzitutto a tenere distinta l'indagine conoscitiva sui fattori che hanno determinato condizioni di dissesto in alcuni atenei italiani dalle riflessioni sull'entità degli investimenti necessari al sistema nel suo complesso.

Dopo aver sottolineato come l'accademia non sia peraltro peggiore rispetto all'amministrazione pubblica nella sua interezza, si sofferma su alcuni criteri che a suo avviso possono essere utili nell'individuazione degli elementi di crisi.

Se il numero dei corsi di laurea è un falso problema come sostenuto dal presidente Lenzi, egli sollecita ad esempio una riflessione sul rapporto fra spesa per personale docente e personale non docente. In alcune università omogenee per bacino di utenza e condizioni generali, il costo del personale docente e non docente infatti si equipara, mentre in altri atenei vi sono sproporzioni clamorose.

Egli individua altresì, fra i criteri di analisi, il costo della gestione degli spazi, che a sua volta fa registrare differenze notevoli fra sedi.

Infine, pone l'accento sul costo del funzionamento degli organi, atteso che in alcuni atenei esso non supera i 200.000 euro mentre in altri ammonta a ben 1,4 milioni di euro.

Il presidente del CUN, professor LENZI, conviene che il rapporto fra spesa per personale docente e non docente sia cruciale. In alcune sedi, la consistenza del personale non docente, che certamente svolge un ruolo di

supporto essenziale, non risulta infatti giustificata e determina un malfunzionamento del sistema.

Quanto agli spazi, concorda sull'esigenza di una razionalizzazione, anche se invita a considerare la tradizione millenaria dell'accademia italiana, da sempre collocata in sedi storiche.

Manifesta infine piena condivisione sulla necessità di bilanci trasparenti e a tal fine auspica che la commissione mista fra Università ed Economia a tal fine istituita conduca presto ad un risultato concreto.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) si sofferma in particolare sulla condizione dell'ateneo di Trento, pur nella consapevolezza della sua specificità, atteso che si trova in un contesto socio-economico certamente elevato e non sempre raffrontabile con il resto d'Italia. Al riguardo, lamenta che tale ateneo abbia conosciuto una proliferazione delle facoltà, con costi assai elevati, che tuttavia non ha avuto riscontro sull'economia locale ed ha determinato un aumento smisurato delle iscrizioni di mera transizione.

Egli dissente poi dall'obiettivo di aumentare di per sé il numero dei laureati, indipendentemente dalla corrispondente capacità di assorbimento da parte del mercato del lavoro. Al contrario, reputa necessaria una programmazione a livello nazionale che eviti la formazione di disoccupati intellettuali demotivati e la dispersione di risorse preziose.

Né va dimenticata, prosegue, la consistente richiesta, da parte del mondo del lavoro, di manodopera non qualificata, che in un'area benestante come quella di Trento assomma al 41 per cento. Al fine di non mortificare le nuove generazioni che, dopo gli sforzi compiuti per raggiungere la laurea, dovrebbero adattarsi a lavori meno qualificati, suggerisce quindi un più diffuso ricorso al numero chiuso, rafforzando la selezione sia per l'accesso che per il proseguimento degli studi.

Conclude ricordando che alcune lauree diplomano studenti che solo per il 20 per cento trovano una professione correlata al proprio titolo di studio. Raccomanda pertanto di rapportare più efficacemente la carriera universitaria agli sbocchi professionali.

Il professor LENZI invita a considerare il rapporto fra studi universitari e accesso al mondo del lavoro dal punto di vista nazionale, anziché solo locale. Ritene infatti che l'aumento del numero dei laureati non debba essere valutato solo in termini di sviluppo dell'economia locale, bensì anche e soprattutto di accrescimento culturale del Paese. In particolare, reputa opportuna una riflessione sul modello di università che l'Italia intende seguire nel prossimo decennio, operando una scelta fra il mantenimento della tradizione nazionale che coniuga cultura e attenzione al mercato, da un lato, e modello anglosassone, che produce prevalentemente laureati destinati ad una determinata realtà territoriale o industriale, dall'altro. In tale ultimo caso, occorrerebbe a suo avviso distinguere fra atenei di carattere generale e atenei specifici.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), intervenendo sinteticamente per consentire il maggior numero di interventi nel poco tempo a disposizione, chiede approfondimenti sulle università telematiche, sul riconoscimento dei crediti lavorativi, sugli studenti fuori corso, sulle sedi periferiche e sull'utilità di mantenere il valore legale del titolo di studio.

Quanto al primo quesito, il presidente LENZI risponde che a suo giudizio il numero delle università telematiche potrebbe essere ridotto a tre in tutta Italia. Non reputa infatti opportuno abolirle del tutto, onde non uscire da un'orbita di carattere anche internazionale, ma auspica controlli rigorosi e puntuali.

Relativamente agli studenti fuori corso, conviene sull'esigenza di evitare situazioni che si protraggono all'infinito nel tempo. Specifica attenzione dovrebbe essere tuttavia assicurata, a suo avviso, agli studenti lavoratori.

Passando alle sedi periferiche, si augura che siano introdotti strumenti idonei per evitarne la proliferazione. Al riguardo, sottolinea tuttavia come anche il sistema politico dovrebbe essere d'accordo.

Con riguardo infine al valore legale del titolo di studio, non ritiene che sia un aspetto cruciale, anche perché alcune professioni sono ormai strutturate secondo una disciplina europea. L'abolizione del valore legale costringerebbe comunque gli studenti a riflettere in ordine agli effettivi sbocchi professionali dei percorsi scelti.

Il senatore CERUTI (*PD*) pone l'accento sulla utilità di un confronto in ordine ai futuri modelli universitari al fine di migliorare la qualità complessiva del sistema. In proposito condivide l'importanza di considerare la tradizione plurisecolare italiana, con i suoi ideali di libertà e gratuità.

Osserva poi che, tanto nelle discipline umanistiche quanto in quelle scientifiche, le grandi innovazioni derivano quasi sempre da canali di ricerca laterali. Pur condividendo l'obiettivo di ridurre gli sprechi, invita pertanto alla cautela, onde evitare di colpire settori potenzialmente fecondi ed adottare terapie che aggravino i problemi anziché risolverli. Ad esempio, dissente dalla correlazione stabilita nel decreto-legge n. 180 fra scatti biennali e produzione scientifica dei docenti universitari, che non sempre premia attività di valore.

Chiede infine al presidente del CUN chiarimenti sui criteri con cui sono stati definiti i requisiti di qualità dei concorsi universitari, nonché sulla possibilità che essi siano in futuro rivisti.

Il professor LENZI coglie l'occasione di quest'ultima domanda per precisare che il CUN ha dovuto rispondere ad una violenta campagna mediatica contro l'accademia, testimoniando l'assoluta trasparenza dei concorsi universitari nel loro complesso. Ha pertanto elaborato alcuni indicatori quale primo documento di lavoro, certamente suscettibile di modifiche ed affinamenti, al fine di fugare ogni dubbio su presunte storture. Il docu-

mento fa comunque salve, a livello sia generale che di area, le rispettive specificità.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) censura in primo luogo la inadeguatezza della numerologia, confermata ad esempio dal caso dell'efficiente Germania che pure ha un numero di corsi universitari doppi rispetto a quello italiano.

Condivide invece il metodo, suggerito dal senatore Valditara, di individuare criteri in base al quale valutare i fattori di crisi degli atenei.

Chiede indi a sua volta un approfondimento da parte dei rappresentanti del CUN sul riconoscimento dei crediti da lavoro, già sollecitato dal senatore Asciutti.

Ritiene altresì necessaria un'ulteriore riflessione sulle sedi periferiche che spesso hanno visto una deplorable sinergia fra atenei e politica al fine di accrescere il prestigio di determinate aree territoriali. Sollecita quindi il CUN a proporre modalità che possano segnare una inequivoca inversione di tendenza rispetto al passato.

Dopo aver domandato quali siano, a giudizio del CUN, gli effetti della clinicizzazione degli atenei, deplora che il Ministero non sia in possesso di dati statistici aggiornati sulle sedi universitarie e domanda quale supporto possa fornire in tal senso il CUN.

Il professor LENZI, scusandosi per non aver risposto prima al senatore Asciutti sui crediti da lavoro, conviene sull'esigenza di ridurre l'incidenza, per esempio ad un massimo di trenta, a meno di non distinguere – come già accennato in precedenza – fra atenei di carattere generale e atenei specifici professionalizzanti.

Sulle sedi periferiche, conviene che molte siano state istituite per accrescere il prestigio locale, anche se a volte tale prospettiva si è verificata fallace in quanto ha determinato ulteriori costi a carico dell'economia territoriale. Per il futuro, ribadisce il suggerimento di mettere in rete le sedi di minore dimensione, che incontrano maggiori difficoltà nel mantenersi autonome.

Quanto alla clinicizzazione degli atenei, concorda che non tutte le sedi possano avere la facoltà di medicina e che occorrerebbe concentrare le sedi di eccellenza.

Con riferimento infine ai dati statistici, manifesta la piena disponibilità del CUN a fornire il proprio apporto, che finora è stato ostacolato dalla presenza di un eccessivo numero di soggetti candidati a svolgere questo ruolo. Osserva peraltro che sarebbe sufficiente mettere in rete i dati di cui gli atenei già dispongono per avere informazioni in tempo reale.

Il senatore RUSCONI (*PD*), associandosi pienamente alle considerazioni del senatore Ceruti, ricorda che l'indagine conoscitiva in corso è stata inizialmente avviata per individuare i fattori di crisi delle università e, a suo avviso, potenzialmente per giustificare i tagli operati dal decreto-legge

n. 112. I dati che emergono dalle audizioni sottolineano tuttavia importanti elementi di eccellenza, che egli si augura possano essere valorizzati onde trasmettere un necessario messaggio di speranza al mondo universitario.

Il senatore VITA (*PD*) chiede come mai, di fronte ad una violenta campagna mediatica contro il malfunzionamento dell'università, organi autorevoli come il CUN non abbiano risposto in modo puntuale ed analitico.

Il presidente POSSA (*PdL*), con riferimento alla prospettiva di ridurre i settori scientifico-disciplinari, precisa di essere personalmente contrario in considerazione del continuo ampliamento delle conoscenze.

Domanda inoltre se il CUN intenda dare un'indicazione sulla possibilità di mantenere indispensabili discipline marginali che registrano un basso numero di iscritti, sia pure evidentemente entro determinati limiti, ovvero se questo profilo sia interamente rimesso all'autonomia universitaria.

Il professor LENZI risponde congiuntamente alle ultime tre domande, informando anzitutto che quest'anno il CUN dedicherà il proprio convegno annuale alla ricerca scientifica, che rappresenta proprio il settore che registra le più elevate punte di eccellenza da valorizzare.

Quanto alla risposta sugli organi di stampa alla campagna contro l'università, ritiene che a volte sia preferibile il silenzio in quanto evita di propagare gli effetti denigratori. Registra tuttavia con soddisfazione la vicinanza manifestata dalla politica al disagio del mondo universitario.

Con riguardo infine al numero dei settori disciplinari, reputa indispensabile scegliere se uniformarsi o meno al sistema di classificazione europeo, che risulta certamente assai più stringato di quello italiano. Anche nel caso di una riduzione dei settori, conviene comunque sull'esigenza di non disperdere le specificità ed invita a riflettere sul collegamento con le procedure di reclutamento.

Ai quesiti posti risponde altresì il professor SIVIERO il quale, con riferimento al valore legale dei titoli di studio, pone l'accento sull'esigenza di certificare le competenze non solo al termine del percorso formativo, ma anche nel corso della successiva attività professionale.

Conviene poi sull'esigenza di ridurre i crediti da lavoro che possono essere riconosciuti, imponendo una certificazione non solo cartacea.

Passando alle sedi periferiche, osserva che alcune hanno effettivamente elevato il livello culturale del territorio. Esse non possono tuttavia, a suo avviso, essere equiparate alla sede principale. Dopo aver sottolineato l'intima connessione fra didattica e ricerca nell'università italiana, sicchè il numero degli studenti è solo uno dei parametri di giudizio, rammenta l'esistenza del collegio di disciplina del CUN, attraverso cui, spera, passino i casi di criticità prima di giungere sulle prime pagine dei giornali.

Manifesta infine la piena disponibilità del mondo universitario alla valutazione, augurandosi che la politica dia indicazioni che non siano destinate ad essere contraddette a breve. Sollecita altresì una piena sinergia tra università e pubblica amministrazione al fine di formare la massa critica indispensabile.

La seduta termina alle ore 10,10.

70^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1193) BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi

(Esame e rinvio)

Interviene preliminarmente il senatore RUSCONI (*PD*) per sottolineare che il disegno di legge in titolo riprende un testo analogo presentato nella scorsa legislatura e attualmente ripresentato rispettivamente dall'onorevole Lolli alla Camera dei deputati e dal senatore Butti in Senato. Si rammarica tuttavia del fatto che mentre presso l'altro ramo del Parlamento si è registrata la convergenza di maggioranza e opposizione nei firmatari, per un fraintendimento ciò non si è verificato al Senato. Riferisce peraltro che il senatore Butti si è dichiarato disponibile a modificare i firmatari includendo ulteriori esponenti della maggioranza nonché dell'opposizione, in considerazione dell'assenza di contrasti sul merito del provvedimento. Si augura quindi che siano avviate misure idonee a raccogliere il maggior numero di firme.

Prende atto il PRESIDENTE, che dà quindi la parola al relatore.

Riferisce alla Commissione il relatore SIBILIA (*PdL*), il quale sottolinea che il disegno di legge titolo ha lo scopo di elaborare un piano strategico funzionale per garantire la fruibilità, l'accessibilità e la sicurezza

degli impianti da parte delle società sportive, dei cittadini e delle famiglie, attraverso la partecipazione degli operatori del settore, primi tra tutti gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l'Istituto per il credito sportivo (ICS). L'obiettivo principale del provvedimento, prosegue, è favorire la ristrutturazione di impianti esistenti nonché la costruzione di nuovi, in modo che essi fungano da elemento centrale di aggregazione sociale.

Sottolinea pertanto che l'articolo 2 include nella definizione di «impianto sportivo» anche le aree tecniche, gli spazi circostanti, le aree per i servizi di informazione, le zone destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, i musei e gli altri locali per il ristoro e il commercio. Fa presente poi che l'insieme di più impianti, funzionali tra loro e rivolti anche ad attività di svago, commerciali e culturali costituiscono i «complessi sportivi multifunzionali», nei quali sono ricompresi eventuali insediamenti residenziali tali da valorizzare il complesso nell'ottica della riqualificazione urbana e ambientale. Ritiene al riguardo indispensabile specificare che in siffatte strutture potrebbero rientrare tutte le tipologie impiantistiche e quelle dedicate ad ogni attività sportiva, le quali costituiscono chiaramente appendici dei complessi multifunzionali.

Illustra quindi gli articoli 4 e 5 sulle modalità per la realizzazione di nuovi impianti e di nuovi complessi, evidenziando che, in questi casi, la localizzazione delle aree deve essere preceduta da uno studio di fattibilità; in seguito all'intesa raggiunta tra il proponente e il comune, quest'ultimo promuove un accordo di programma. Quanto al contenuto dei progetti per la costruzione di impianti destinati allo sport professionistico, di cui all'articolo 5, manifesta alcune perplessità sull'adeguatezza dei criteri cui la società deve attenersi per la sicurezza e la fruibilità della struttura, atteso che è inclusa la previsione di palchi per seguire la manifestazione da una posizione privilegiata.

Nel dar conto degli articoli 6 e 7 circa le misure per la ristrutturazione e la privatizzazione di impianti esistenti, fa presente che i comuni possono cedere i diritti di proprietà o di superficie alle società professionistiche che ne abbiano l'uso prevalente. A tale ultimo riguardo, reputa opportuno includere, tra i beneficiari delle predette disposizioni, anche le società dilettantistiche e tutte le entità sportive riconosciute previste dalla normativa vigente. Precisa altresì che nell'atto di cessione dell'impianto per la ristrutturazione i comuni devono specificare la destinazione d'uso.

Relativamente alle risorse, l'articolo 3 stabilisce che la Presidenza del Consiglio definisce un Piano triennale di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva (in particolare per il calcio), tanto per la costruzione di nuove strutture quanto per la manutenzione di quelle esistenti. In proposito giudica necessario assicurare che detto Piano sia rivolto anche ad attività sportive diverse dalla pratica calcistica, svolte in contesti associativi dilettantistici in cui prevale la funzione di aggregazione sociale. Si sofferma quindi sull'articolo 7, in base al quale le società che procedono alla ristrutturazione o alla nuova edificazione possono attingere non solo

al Piano triennale ma anche alle agevolazioni erogate dell'Istituto per il credito sportivo, nonché ai contributi erogati da parte degli enti locali nel cui territorio sono localizzati gli impianti. Nel caso di partecipazione dell'ICS al finanziamento, si stabilisce che le strutture sportive siano sottoposte alla garanzia dell'ipoteca.

In aggiunta a tali misure, prosegue il relatore, l'articolo 8 dà la possibilità ai comuni di concedere – per gli impianti nuovi e per quelli ristrutturati – l'esenzione dal pagamento dell'ICI, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per un periodo non superiore a dieci anni, fermo restando che andrebbe specificato il termine dal quale decorre tale lasso di tempo.

Sul piano generale, rileva infine nel provvedimento un'eccessiva attenzione allo sport professionistico, mentre ritiene opportuno estendere le misure previste – tanto finanziarie quanto di facilitazione per la realizzazione o ristrutturazione degli impianti – anche a beneficio della pratica di base e di quella dilettantistica, esercitata in gran parte da associazioni prive di fini di lucro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(572) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 21 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti, si passa alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso, costituito da un articolo unico.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore PITTONI (*LNP*), il quale ritiene che la normativa vigente in materia di equipollenza fra i diplomi di laurea in titolo sia contraria alla Costituzione e alle direttive europee. Ritiene in particolare che l'articolo 1-septies del decreto-legge n. 250 del 2005 presenti evidenti profili di incostituzionalità in quanto interviene in maniera puntuale sull'esercizio delle professioni sanitarie, materia in cui, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione dei principi, mentre spetta alle regioni la potestà legislativa di dettaglio.

Dopo aver rammentato la posizione della Corte costituzionale circa l'articolazione delle competenze, reputa peraltro che l'articolo 1-septies

si ponga in contrasto anche con le disposizioni dell'Unione europea sulla formazione universitaria e con la recente direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché con il profilo dei laureati in scienze motorie, i quali non sono abilitati all'esercizio di attività sanitarie. Lamenta altresì che le norme di cui si propone l'abrogazione rendono inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia, disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di dati regionali, determinando peraltro pregiudizi per la salute dei cittadini.

Sottolinea comunque i possibili punti di contatto dei due corsi di laurea qualora fosse introdotto per entrambi il concorso di ammissione nell'ambito dei posti programmati, soffermandosi poi sul riconoscimento dei crediti formativi, sulla frequenza di ciascuno dei tre anni del corso e sul superamento dell'esame finale di laurea abilitante alla professione.

Giudica pertanto indifferibile l'abrogazione dell'equipollenza, atteso che i *curricula* formativi dei laureati in scienze motorie e dei laureati in fisioterapia non risultano assimilabili, considerati i diversi *iter* preposti alla formazione della professione. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del suo Gruppo, lamenta l'irragionevolezza della normativa in vigore, che rischia a suo avviso di mortificare la figura del fisioterapista a cui invece il Legislatore ha voluto riconoscere particolare importanza.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel dichiarare il convinto voto favorevole della propria parte politica, reputa la normativa in vigore ingiusta in quanto ha equiparato ai laureati delle professioni sanitarie i laureati in scienze motorie senza che questi ultimi possedessero le competenze dei primi. Ripercorrere quindi l'*iter* di approvazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250, precisando che venne contestualmente approvato un ordine del giorno della maggioranza che invitava l'allora Esecutivo a rivedere la normativa.

Rivendica quindi l'impegno profuso dal sottosegretario Dalla Chiesa nella scorsa legislatura per la riforma della disposizione in esame, il cui *iter* di approvazione non giunse tuttavia a conclusione.

In considerazione della necessità di offrire sbocchi occupazionali ai laureati in scienze motorie, reputa infine essenziale ampliare gli spazi per tali lavoratori nella scuola, atteso che l'insegnamento dell'educazione fisica può rappresentare la risposta più opportuna ad una esigenza reale.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*), nel rivendicare la paternità dell'iniziativa, esprime con soddisfazione il voto favorevole del suo Gruppo.

Si pronuncia in senso favorevole anche il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale rammenta di aver a suo tempo manifestato le proprie perplessità, in qualità di Presidente della Commissione, quando fu approvato l'articolo 1-*septies*. Precisa poi che i provvedimenti della scorsa legislatura recavano norme ulteriori non del tutto condivisibili, mentre il testo attuale è a suo avviso appropriato. Quanto alle possibilità lavorative dei laureati in

scienze motorie non ritiene sufficienti le possibilità di impiego solo nella pubblica amministrazione, in quanto occorre chiarezza più in generale sui corsi di laurea, come peraltro ha mostrato di voler fare il Governo in carica.

Dopo un breve intervento del relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale si compiace della condivisione registrata sul provvedimento che consente di riparare ad un errore, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge, composto da un solo articolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento ai rilievi avanzati nella seduta di ieri in ordine al rapporto fra la proroga per le immissioni in ruolo del personale docente, disposta dall'articolo 36 del disegno di legge in titolo, e il Piano triennale di assunzioni varato dal Governo Prodi con la legge finanziaria 2007, il sottosegretario PIZZA chiarisce che già la norma istitutiva del Piano prevedeva verifiche annuali d'intesa con l'Economia e la Funzione pubblica circa la concreta fattibilità del medesimo. Per il corrente anno scolastico 2008-2009, sono state peraltro effettuate, ai sensi di quella norma, assunzioni a tempo indeterminato per 25.000 docenti e 7.000 unità di personale ATA. Non corrisponde pertanto al vero che il Piano sia stato interrotto.

Quanto al merito dell'articolo 36, esso ha lo scopo, limitatamente al prossimo anno scolastico 2009-2010, di consentire agli uffici scolastici periferici il tempo necessario per completare le assunzioni a tempo indeterminato. Ciò, in considerazione della particolare situazione determinatasi per effetto dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha previsto un Piano programmatico sulla scuola al quale devono fare seguito regolamenti di attuazione sugli organici e la razionalizzazione della rete scolastica, con un forte impatto sulla mobilità e il reclutamento del personale. Le stesse motivazioni hanno del resto suggerito la proroga, già in vigore, del termine di scadenza per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.

Conclusivamente, il Sottosegretario conferma che l'articolo 36 non apporta modifiche alla normativa vigente in materia di immissioni in ruolo, ma garantisce un margine temporale adeguato per verificare la disponibilità delle cattedre su cui effettuare le assunzioni, attingendo alle apposite graduatorie.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti resi. Ricorda peraltro che, rispetto al Piano triennale che prevedeva l'assunzione complessiva di 150.000 docenti, il primo anno sono stati immessi in ruolo 50.000 insegnanti e che i 25.000 del secondo anno sono stati inquadrati ancora dal Governo Prodi, prima della fine anticipata della XV legislatura. Successivamente, il Piano non ha avuto alcuna altra applicazione, mentre il decreto-legge n. 112 ha posto una doppia clausola di salvaguardia relativa, da un lato, al taglio di otto miliardi di euro nel triennio e, dall'altro, alla riduzione sempre nel triennio di 87.000 docenti e 43.500 unità di personale ATA. A ciò ha fatto seguito il decreto-legge n. 137, con le ben note disposizioni sul maestro unico e l'abolizione delle compresenze. A seguito della contestuale razionalizzazione delle classi di concorso, il personale in esubero nella scuola elementare, purchè in possesso di idonea laurea, sarà così spostato nella scuola materna o media ancorché sprovvisto di specifica competenza e preparazione.

Dopo aver ricordato la propria iniziativa legislativa sul reclutamento (A.S. n.1008), chiede quindi ulteriori chiarimenti in ordine alle intenzioni del Governo rispetto alle graduatorie esaurite (come quelle di matematica delle scuole superiori), con riferimento alle quali occorre capire se si procederà ad immissioni in ruolo ovvero si ricorrerà ai precari.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a limitare il dibattito alle norme in esame e, nello specifico, all'articolo 36 del disegno di legge n. 1305 che, come egli stesso aveva avuto modo di osservare nella seduta di ieri e il sottosegretario Pizza ha confermato oggi, proroga semplicemente di un mese – senza modificare la normativa vigente – il termine per il completamento delle procedure di assunzione in correlazione al Piano programmatico sulla scuola e ai conseguenti regolamenti. Sul merito di questi ultimi non è invece questa la sede per confrontarsi, tanto più che occorrerà attenderne la stesura definitiva.

Quanto al Piano triennale, registra con soddisfazione come il Sottosegretario ne abbia confermato la validità, salvo verifiche di fattibilità economica. La stessa maggioranza del resto preferisce di gran lunga gli inquadramenti in ruolo rispetto ai contratti a tempo determinato che alimentano il precariato.

Il sottosegretario PIZZA conviene sulla opportunità di attendere la versione definitiva dei regolamenti per discuterli nel merito. Riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti, ribadisce che l'articolo 36 proroga solo di un mese il termine per completare gli adempimenti di immissione in ruolo al fine di verificare le cattedre disponibili attingendo alle apposite graduatorie.

Concluso il dibattito, il relatore PITTONI (*LNP*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si rammarica che le preoccupazioni manifestate in sede di dibattito siano confermate dal parere. Nel ribadire pertanto il fermo dissenso della sua parte politica alla proroga dei presidenti della Triennale e della Quadriennale, nonché del commissariamento degli enti lirici, per addirittura due anni, dichiara un voto convintamente contrario.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta il voto contrario del suo Gruppo, puntualizzando che finora l'opposizione ha peraltro adottato un atteggiamento costruttivo. Pur ringraziando il rappresentante del Governo per la tempestiva risposta, sottolinea indi con disappunto come già in altre occasioni l'Esecutivo abbia mostrato scarso rispetto per la dignità del ruolo dei commissari, ad esempio diffondendo i regolamenti di riordino del settore scolastico prima alla stampa che al Parlamento.

Nel prendere atto dei chiarimenti resi dal Sottosegretario, dal quale attende comunque risposte agli ulteriori quesiti posti, registra poi che rispetto al Piano triennale di assunzioni l'Esecutivo in carica sembra preferire l'utilizzazione dei supplenti anziché completare le immissioni in ruolo, anche per graduatorie già esaurite, disapplicando di fatto la normativa vigente.

Rinnova dunque la richiesta di precisazioni in ordine all'articolo 36, al fine di chiarire se attraverso la proroga saranno riaperte le assunzioni, contrariamente a quanto accaduto per l'anno scolastico 2008-2009.

Dopo aver deplorato la razionalizzazione in corso giudicandola assolutamente non condivisibile, si sofferma poi sull'ulteriore proroga dei commissari delle fondazioni lirico-sinfoniche. In proposito, reputa incomprensibile l'eccessiva durata del mandato dei commissari, mentre occorrerebbe invece procedere celermente alla nomina dei vertici.

Avviandosi alla conclusione, lamenta che i provvedimenti di interesse della Commissione siano stati trattati sempre in sede consultiva in quanto inclusi in decreti-legge di carattere fiscale, rispetto ai quali non vi era dunque la possibilità di presentare emendamenti in questa sede. Rivolge dunque un appello alla maggioranza affinché compia un gesto di coraggio inserendo quanto meno delle condizioni nello schema di parere, nella prospettiva di restituire dignità alla Commissione, rimarcando infine la volontà di mantenere un rapporto dialogante.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ribadisce in primo luogo di concordare pienamente sull'articolo 36, motivato da esigenze meramente tecniche, tanto che ne avrebbe chiesto l'introduzione qualora non fosse stato presente nel testo originario del decreto-legge. Pone indi l'accento sulla conferma offerta dal sottosegretario Pizza che la proroga non comporta alcuna modifica alla normativa vigente, sicché sarà la stessa maggioranza a trarre le sue conclusioni qualora il Governo non vi desse seguito.

Prende indi atto del voto contrario dell'opposizione, manifestando stupore per la mancata richiesta di votazione per parti separate che avrebbe consentito di convergere su punti certamente condivisibili quali

il superamento del commissariamento della Croce rossa (richiesto dalla stessa minoranza) e il finanziamento dell'Ente italiano montagna (EIM). Da questo punto di vista, prosegue, la maggioranza ha dimostrato a suo avviso maggiore flessibilità votando in questa stessa seduta a favore di un disegno di legge dell'opposizione (A.S. n.572), di cui condivideva pienamente i contenuti.

Egli suggerisce peraltro al relatore di integrare il proprio parere con una condizione che limiti al 31 dicembre 2009 le proroghe di cui all'articolo 40, relative ai presidenti della Triennale e della Quadriennale nonché ai commissari delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Osserva che, contestualmente, occorrerebbe sopprimere dalle premesse il settimo capoverso, relativo al predetto articolo 40.

Il relatore PITTONI (*LNP*) accoglie il suggerimento del senatore Asciutti e modifica conseguentemente lo schema di parere dianzi illustrato.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) apprezza la disponibilità della maggioranza ma conferma il proprio voto contrario, motivato dal totale dissenso rispetto al commissariamento in quanto tale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni del relatore, come modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 1 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della Rai alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica dell'accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

considerato che, con riferimento all'articolo 4, recante la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione per il riordino degli enti pubblici, era necessario superare la discrasia tra il termine di emanazione dei regolamenti e quello previsto per la soppressione degli enti non riordinati;

valutata favorevolmente la proroga, disposta dall'articolo 35, per gli enti di ricerca della possibilità di rinnovare contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 30 giugno 2009, al fine di consentire al personale di svolgere attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale, anche per l'attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica;

manifestata condivisione per l'articolo 36 che dispone, limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, la proroga fino al 31 agosto 2009 delle procedure di nomina in ruolo del personale docente, volta a consentire il completamento degli adempimenti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 con cui si procederà ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, tanto più che essa avrà un notevole impatto sulle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale docente;

ritenuta necessaria la proroga di un anno, contenuta nell'articolo 37, del termine per l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione, per evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l'anno scolastico 2009-2010, anche alla luce della prevista revisione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

preso atto che l'articolo 39 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che determinerà il compenso per gli autori, i produttori e gli interpreti per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, prima fissata al 31 dicembre 2008;

tenuto conto che l'articolo 40, al comma 1 proroga al 31 dicembre 2010 il mandato del presidente della fondazione La Quadriennale di Roma

e quello del presidente della fondazione La Triennale di Milano al fine di garantire continuità di svolgimento alle attività culturali e, al comma 2, proroga i commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31 dicembre 2010;

manifestata soddisfazione per le disposizioni contenute in particolare nei commi 1 e 2 dell'articolo 41, che differiscono i termini entro i quali procedere alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007;

apprezzata l'attenzione nei confronti dell'Ente italiano montagna, ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, al quale l'articolo 41, comma 15, assegna un contributo di 2.800.000 euro per l'anno 2009;

espressa soddisfazione per la proroga al 30 giugno 2009, disposta dall'articolo 41, comma 16, del termine entro il quale possono essere effettuate le stabilizzazioni di personale già autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti finanziari di 180 milioni di euro, le quali riguardano, fra gli altri, anche il Ministero per i beni e le attività culturali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. relativamente all'articolo 4, si invita a valutare la possibilità di una nuova disciplina per la Croce Rossa, ponendo in tal modo fine alla gestione commissariale, suscettibile di incidere negativamente sul funzionamento dell'ente;

2. con riferimento all'articolo 41, comma 10, che differisce al 31 maggio 2009 il termine per la riorganizzazione dei Ministeri prefigurata dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, si valuti l'opportunità di specificare se l'intervento vada a sanare gli inadempimenti eventualmente già verificatisi, escludendo così l'operatività della sanzione rappresentata dal divieto di assunzione. Ciò si rende necessario, in quanto la norma in esame differisce «in senso meramente tecnico» il termine di adempimento da parte delle amministrazioni interessate dalla riorganizzazione, che risulta scaduto il 30 novembre 2008. Si evidenzia peraltro che l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 include una pluralità di amministrazioni pubbliche, mentre la dilazione recata dall'articolo 41 del provvedimento in esame riguarda solo gli atti applicativi dei Ministeri».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1305

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 1 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della Rai alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica dell'accordo e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;

considerato che, con riferimento all'articolo 4, recante la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione per il riordino degli enti pubblici, era necessario superare la discrasia tra il termine di emanazione dei regolamenti e quello previsto per la soppressione degli enti non riordinati;

valutata favorevolmente la proroga, disposta dall'articolo 35, per gli enti di ricerca della possibilità di rinnovare contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 30 giugno 2009, al fine di consentire al personale di svolgere attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale, anche per l'attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica;

manifestata condivisione per l'articolo 36 che dispone, limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, la proroga fino al 31 agosto 2009 delle procedure di nomina in ruolo del personale docente, volta a consentire il completamento degli adempimenti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 con cui si procederà ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, tanto più che essa avrà un notevole impatto sulle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale docente;

ritenuta necessaria la proroga di un anno, contenuta nell'articolo 37, del termine per l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione, per evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l'anno scolastico 2009-2010, anche alla luce della prevista revisione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

preso atto che l'articolo 39 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che determinerà il compenso per gli autori, i produttori e gli interpreti per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, prima fissata al 31 dicembre 2008;

manifestata soddisfazione per le disposizioni contenute in particolare nei commi 1 e 2 dell'articolo 41, che differiscono i termini entro i

quali procedere alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007;

apprezzata l'attenzione nei confronti dell'Ente italiano montagna, ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, al quale l'articolo 41, comma 15, assegna un contributo di 2.800.000 euro per l'anno 2009;

espressa soddisfazione per la proroga al 30 giugno 2009, disposta dall'articolo 41, comma 16, del termine entro il quale possono essere effettuate le stabilizzazioni di personale già autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti finanziari di 180 milioni di euro, le quali riguardano, fra gli altri, anche il Ministero per i beni e le attività culturali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. relativamente all'articolo 4, si invita a valutare la possibilità di una nuova disciplina per la Croce Rossa, ponendo in tal modo fine alla gestione commissariale, suscettibile di incidere negativamente sul funzionamento dell'ente;

2. con riferimento all'articolo 41, comma 10, che differisce al 31 maggio 2009 il termine per la riorganizzazione dei Ministeri prefigurata dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, si valuti l'opportunità di specificare se l'intervento vada a sanare gli inadempimenti eventualmente già verificatisi, escludendo così l'operatività della sanzione rappresentata dal divieto di assunzione. Ciò si rende necessario, in quanto la norma in esame differisce «in senso meramente tecnico» il termine di adempimento da parte delle amministrazioni interessate dalla riorganizzazione, che risulta scaduto il 30 novembre 2008. Si evidenzia peraltro che l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 include una pluralità di amministrazioni pubbliche, mentre la dilazione recata dall'articolo 41 del provvedimento in esame riguarda solo gli atti applicativi dei Ministeri,

e con la seguente condizione:

all'articolo 40, occorre che la proroga del mandato del presidente della fondazione La Quadriennale di Roma e quello del presidente della fondazione La Triennale di Milano di cui al comma 1, nonché la proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 2 siano limitate al 31 dicembre 2009».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

69^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver evidenziato che non è presente il prescritto numero di senatori per procedere all'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione, e che quindi sarà necessario rinviarne l'inizio dell'esame ad altra seduta, coglie l'occasione per stigmatizzare la richiesta, emersa nel corso dell'audizione del Presidente e dell'Amministratore di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. innanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 8^a e 10^a del Senato e IX e X della Camera dei deputati, di rinviare la conclusione dell'audizione ad altra seduta per l'esigenza di consentire ai deputati di partecipare ai lavori in programma presso l'altro ramo del Parlamento. Tale posizione non ha reso possibile ultimare l'audizione, come invece sarebbe stato auspicabile in relazione all'importanza dei temi affrontati, e ciò sia in contrasto con gli impegni assunti nella programmazione dell'incontro, sia senza tener conto della disponibilità che i senatori hanno in più occasioni dato all'altro ramo del Parlamento in relazione ad altre importanti audizioni, molto spesso svolte presso la Camera dei deputati. Stigmatizza altresì il comportamento tenuto dalla CAI che non ha ancora fornito un contributo scritto concernente gli interventi svolti, che è da ritenersi necessario in relazione alla complessità dei temi affrontati ed al fine di consentire utili approfondimenti. Ribadisce pertanto la richiesta che il Presidente assuma le opportune iniziative volte a sollecitare il dottor Colaninno e l'ingegner Sabelli a trasmettere alle Commissioni competenti un contributo scritto.

Il presidente GRILLO, dopo aver condiviso quanto rappresentato dal senatore Marco Filippi, rappresenta che era stato preso l'accordo di portare comunque a conclusione l'audizione programmata. Quanto alla richie-

sta espressa, riferisce dell'impegno del presidente Colaninno di produrre al più presto un contributo scritto che certamente perverrà in tempi brevi, essendo lo stesso necessario non soltanto per le considerazioni espresse dal senatore Marco Filippi ma anche in relazione al fatto che per l'audizione non è stato possibile, ai sensi del Regolamento del Senato, redigere il resoconto stenografico.

In relazione all'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno, constata che non è presente il prescritto numero di senatori per avviarne l'esame. Peraltro, poiché il termine per l'espressione del parere sull'atto n. 54 scade il 1° febbraio p.v., provvederà a chiedere al Governo se vi sono le condizioni per attendere il parere della Commissione prima di adottare il decreto legislativo in questione, parere che potrebbe, auspicabilmente, essere espresso la settimana prossima.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), in aggiunta alle considerazioni del senatore Marco Filippi, rappresenta come tra le conseguenze del non aver potuto concludere l'audizione vi sia anche stata l'impossibilità di fornire alla stampa una completa informazione al riguardo. È stata invece riportata la posizione dell'azienda – come a proposito del ruolo di Linate, che costituirebbe un ostacolo allo sviluppo di Malpensa, sia per la nuova sia per la vecchia Alitalia – che, in assenza di contraddittorio, risulta fuorviante, anche perché talune indicazioni e dati che sono stati forniti nel corso dell'audizione non sembrerebbero del tutto convincenti, come in relazione ai requisiti che occorre possedere per essere considerati un *hub*. È quindi oltremodo necessario acquisire al più presto il contributo scritto dell'audizione per consentire gli opportuni approfondimenti ed una compiuta valutazione degli interventi svolti anche in vista della prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta, già convocata per domani, giovedì 29 gennaio 2009, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(826) MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata completata l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Si passa al parere del relatore.

Il relatore VALLARDI (*LNP*), dopo aver raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 1.100, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

L'avviso del relatore è favorevole riguardo all'emendamento 2.1, mentre per le proposte emendative 2.2 e 2.3 il parere è contrario.

Dopo aver raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 3.100, il relatore esprime, relativamente all'emendamento 3.1, parere favorevole limitatamente al comma 1 ivi previsto, formulando invece parere contrario in ordine ai commi 2 e 3.

Il relatore esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, formulando altresì una valutazione contraria in ordine all'emendamento 3.5.

Il parere del relatore sugli emendamenti 3.6 e 4.100 è favorevole, mentre è contrario riguardo agli emendamenti 4.1 e 4.2.

Espresso parere favorevole sull'emendamento 4.3, il relatore raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 5.100.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.1.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,20.

Si passa all'espressione del parere del rappresentante del Governo sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario BUONFIGLIO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore in ordine agli emendamenti presentati, fatta eccezione per gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.5 e 5.1, per i quali il proprio parere risulta favorevole a condizione che gli stessi vengano riformulati, in modo tale da recepire le indicazioni di seguito evidenziate. In particolare, il rappresentante del Governo propone una riformulazione dell'emendamento 2.1, finalizzata ad inserire un comma aggiuntivo nella disposizione ivi contenuta, in cui venga precisato che la grappa e le acquaviti di frutta indicate nell'articolo 1 del disegno di legge in esame rispondono alle norme di produzione, etichettatura e commercializzazione del regolamento (CE) n. 110 del 2008 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297. Propone inoltre una riformulazione degli emendamenti 3.1 e 3.5, volta ad inserire in ciascuno di essi un richiamo alle norme nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297.

Il rappresentante del Governo propone infine una riformulazione dell'emendamento 5.1, finalizzata ad includere nell'ambito degli illeciti amministrativi ivi previsti anche quello attinente alla violazione delle norme richiamate nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il senatore ANDRIA (PD) riformula gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.5 e 5.1 nei rispettivi testi 2, sui quali il relatore VALLARDI (LNP) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta, convocata domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 826**Art. 1.****1.100**

VALLARDI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge disciplina la produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico, nell'obiettivo del riconoscimento delle grappe ed acquaviti che, espressione di tradizioni ed usi locali, sono prodotte, direttamente, da imprenditori agricoli e che sono, unicamente, destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita nell'ambito di strutture agrituristiche condotte dall'imprenditore medesimo».

1.1ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge disciplina la produzione artigianale di grappa ed acquaviti da frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge medesima, in considerazione della necessità di garantire la salute dei cittadini e la tutela commerciale dei prodotti distillati destinati alla vendita al pubblico».

Art. 2.**2.1**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Definizioni*). – 1. La presente legge si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che intendono produrre, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 4, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime ottenute nella stessa azienda, da destinare esclusivamente alla degustazione gratuita all'interno dei locali agrituristici dell'azienda medesima».

2.1 (testo 2)

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Definizioni*). – 1. La presente legge si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che intendono produrre, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 4, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime ottenute nella stessa azienda, da destinare esclusivamente alla degustazione gratuita all'interno dei locali agrituristici dell'azienda medesima.

2. La grappa e le acquaviti di frutta indicate all'articolo 1 rispondono alle norme di produzione, etichettatura e commercializzazione del regolamento (CE) n. 110 del 2008 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297».

2.2

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo le parole: « ai sensi» aggiungere le seguenti: «del regolamento n. 110 del 2008 e».

2.3

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «medesimo regolamento» con le seguenti: «medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

Art. 3.**3.100**

VALLARDI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Produzione di grappe e acquaviti di frutta*). – 1. La produzione diretta di grappe ed acquaviti da destinare all'autoconsumo o alla degustazione diretta, nei limiti quantitativi di cui al comma 2, è consentita, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Per i prodotti e le destinazioni di cui al comma 1, ferme restando eventuali diverse determinazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, per ciascuna impresa agricola è consentita una produzione annua complessiva di ottanta litri, dei quali non più di trenta per l'autoconsumo e non più di cinquanta per la degustazione gratuita in strutture agrituristiche dell'impresa medesima.».

3.1

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Produzione di grappe ed acquaviti di frutta*). – 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, i titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappa ed acquavite di frutta esclusivamente previo rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.

2. Ai titolari delle aziende agricole di cui all'articolo 2 è consentita la produzione di grappa ed acquavite da frutta destinata alla degustazione gratuita nel limite complessivo di 50 litri annui di prodotto finito.

3. Nella produzione di grappa ed acquavite da frutta, i titolari sono tenuti ad utilizzare gli apparecchi di distillazione muniti di piastrina apposta dall'UTF e ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004 e le disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose».

3.1 (testo 2)

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Produzione di grappe ed acquaviti di frutta*). – 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, i titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappa ed acquavite di frutta esclusivamente previo rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.

2. Ai titolari delle aziende agricole di cui all'articolo 2 è consentita la produzione di grappa ed acquavite da frutta destinata alla degustazione gratuita nel limite complessivo di 50 litri annui di prodotto finito.

3. Nella produzione di grappa ed acquavite da frutta, i titolari sono tenuti ad utilizzare gli apparecchi di distillazione muniti di piastrina apposta dall'UTF e ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e le disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché le norme nazionali in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose».

3.2

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, impiegando esclusivamente materie prime ottenute nella stessa azienda».

3.3

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di prodotto finito pronto per il consumo.».

3.4

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di prodotto finito pronto per il consumo.».

3.5

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono tenute ad osservare le disposizioni di cui ai regolamenti sull'igiene alimentare (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.».

3.5 (testo 2)

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono tenute ad osservare le disposizioni di cui ai regolamenti sull'igiene alimentare (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio

2008, nonché le norme nazionali in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297.».

3.6

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende agricole vitivinicole e frutticole devono accertare, anche a mezzo di analisi, almeno le seguenti caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita: titolo alcolometrico volumico, contenuto di alcoli superiori e separatamente di alcol metilico.».

Art. 4.

4.100

VALLARDI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Adempimenti amministrativi*). – 1. Gli imprenditori agricoli interessati alla produzione di grappe ed acquaviti per l'autoconsumo o la degustazione gratuita sono tenuti, prima di iniziare tali attività, a darne formale comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) ed all'ufficio tecnico di finanza (UTF) territorialmente competenti.

2. Entro novanta giorni dall'invio della comunicazione, le ASL e gli UTF competenti per territorio si recano presso il soggetto di cui al comma 1 e provvedono, rispettivamente, a verificare l'esistenza delle necessarie condizioni igienico-sanitarie.

3. Nel caso i competenti uffici delle ASL e degli UTF non provvedono, entro i termini, alle verifiche ed alle attribuzioni di cui al comma 2, il soggetto interessato è autorizzato ad avviare la produzione nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 3, comma 2.

4. I produttori hanno altresì l'obbligo:

a) di tenere un registro delle distillazioni, nel quale per ogni distillazione, risulti la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto;

b) di sottoporre ad analisi gas-cromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione e di conservare i risultati della analisi unitamente al registro di cui alla lettera a);

c) di consentire l'accesso ad ogni ispezione e controllo, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge.».

4.1

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Adempimenti amministrativi*). – 1. La distillazione della grappa e dell'acquavite di frutta con le modalità di cui all'articolo 3 è consentita a seguito di domanda scritta attestante tale circostanza, presentata dal titolare dell'azienda agricola o dal legale rappresentante dell'azienda all'UTF competente territorialmente, il quale è tenuto a rilasciare il nulla osta per la produzione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda medesima. A seguito del nulla osta, la domanda viene registrata dall'UTF in un apposito registro.

2. È facoltà dell'UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di Finanza, dei nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), del Nucleo agro-alimentare e forestale (NAF) e dei Nuclei di controllo regolamenti comunitari del Corpo forestale dello Stato, verifiche periodiche presso i produttori, al fine di controllare la regolarità dell'utilizzazione degli apparecchi di distillazione, il rispetto dei quantitativi prodotti di cui all'articolo 3, comma 2, la qualità e la provenienza dei prodotti utilizzati per la distillazione, la qualità del prodotto distillato, il rispetto delle disposizioni sull'igiene alimentare e l'accertamento dell'utilizzo a fini di degustazione gratuita del prodotto.».

4.2

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il legale rappresentante deve inviare analogo comunicazione all'Agenzia delle Dogane o all'ufficio tecnico di finanza competenti per territorio».

4.3

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata una descrizione tecnica corredata dalle caratteristiche specifiche dell'apparecchio di distillazione utilizzato.».

Art. 5.**5.100**

VALLARDI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Controlli e sanzioni*). – 1. Ai fini della verifica del rispetto della presente legge, oltre ai corpi di polizia giudiziaria, sono autorizzati allo svolgimento di operazioni di controllo gli uffici sanitari e gli ispettori per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari competenti per territorio.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 e l'avvio anticipato dell'attività rispetto al termine di cui all'articolo 4, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, comporta il sequestro e la distruzione dei prodotti.

3. Nel caso di accertata, reiterata violazione, le sanzioni di cui al comma precedente sono maggiorate del cinquanta per cento e al soggetto responsabile è fatto permanente divieto di svolgere le attività di cui alla presente legge.».

5.1

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Sanzioni*). – 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e la distruzione del prodotto.»

5.1 (testo 2)

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Sanzioni*). – 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e la distruzione del prodotto.»

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

46^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il presidente CURSI avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il senatore BUBBICO (PD) sottolinea preliminarmente l'opportunità che il rappresentante del Governo illustri le proposte emendative presentate dall'Esecutivo, e ciò con particolare riferimento al 2.0.1 che presenta, a suo giudizio, diversi profili critici sia sotto il profilo della copertura finanziaria che con riguardo alla deroga alle leggi di contabilità dello Stato. Illustra poi congiuntamente tutti gli emendamenti, di cui è primo firmatario, evidenziando che le proposte di modifica all'articolo 3 mirano ad eliminare i riferimenti alle opere prioritarie da realizzare urgentemente nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza, di cui al Regolamento n. 1083 del 2006, in considerazione del fatto che lo sviluppo delle infrastrutture strategiche, relative al fabbisogno energetico, debbono inserirsi nell'ambito di una visione unitaria. A suo avviso, inoltre, la rubrica non corrisponde al sostanziale contenuto dell'articolo stesso. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.3 che mira ad inserire integralmente il cosid-

detto allegato infrastrutture nel Documento di programmazione economico-finanziaria. In relazione all'emendamento 3.5 evidenzia che la proposta mira ad ammettere, per gli impianti di cogenerazione, il cumulo del regime di aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente con altri regimi di sostegno.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra congiuntamente le proprie proposte emendative, soffermandosi su quelle soppressive del comma 4, nonché del comma 7 dell'articolo 3, motivate dalla necessità di mantenere in capo agli enti locali un'attività di controllo, per tutelare l'ambiente e il paesaggio, sulle attività volte all'installazione di mezzi mobili nelle strutture turistico-ricettive.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra l'emendamento 3.0.1, con cui si sottolinea l'opportunità che il Governo eserciti una delega in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati, nonché l'emendamento 3.0.2 che, parimenti, affida ancora al Governo una delega per attuare un riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. Richiama, infine, l'importanza dell'emendamento 3.0.3, volto a semplificare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché dell'emendamento 3.0.4 che prevede l'abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese, garantendo così una maggiore semplificazione degli oneri gravanti sulle imprese stesse.

Il presidente CURSI, rilevata l'opportunità di approfondire le questioni testé richiamate in tema di semplificazione, con il competente Ministero, avverte che dandosi per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 6, (non essendovi proposte emendative all'articolo 5), si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra l'emendamento 7.1 che si pone in coerenza con quanto unanimemente approvato dalla Commissione industria nella risoluzione conclusiva dei lavori sull'atto comunitario relativo alle piccole e medie imprese (*Small business act*).

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 8.3 volto ad estendere gli interventi previsti dal Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione, anche ai progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposti da più imprese italiane.

Dandosi per illustrate le restanti proposte emendative riferite all'articolo 8, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra brevemente le proposte emendative che mirano ad un inasprimento delle sanzioni previste per la contraffazione dei prodotti.

Dandosi per illustrate tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 9, nonché gli emendamenti relativi all'articolo 10, si passa all'illustrazione degli emendamenti concernenti l'articolo 11.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra l'emendamento 11.0.2 che, al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, prevede che un prodotto possa essere messo in commercio con la stampigliatura *made in Italy* solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia e, comunque, almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultino imputabili a fasi di lavorazione effettuate in Italia.

Dandosi per illustrate le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 11, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 12.0.5 volto a contrastare la pubblicità ingannevole delle compagnie aeree che, nel reclamizzare i prezzi dei biglietti, spesso non specificano gli oneri accessori da corrispondere per l'acquisto del biglietto stesso.

Dandosi per illustrate le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 12, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra l'emendamento 13.0.1 che mira ad introdurre una serie di disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas. Auspica a tale riguardo che il Governo presti particolare attenzione a questo insieme di misure, affinché possano efficacemente garantire una riduzione dei costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese.

Dandosi per illustrate le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 13, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il senatore BUBBICO (*PD*), illustrando congiuntamente gli emendamenti da lui sottoscritti, esprime un giudizio critico sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 14, nonché sui contenuti delle lettere *c*) e *n*) del successivo comma 2.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 14.12, soffermandosi sui rischi legati ad una eccessiva militarizzazione dei siti indivi-

duati per la realizzazione di impianti nucleari. In relazione all'emendamento 14.19, evidenzia l'importanza di includere anche gli enti locali tra i destinatari dei benefici volti a compensare i territori in cui siano presenti degli impianti nucleari e si sofferma sulla necessità che, nel valutare la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, si potenzino, in economicità, le infrastrutture di interconnessione con la rete elettrica. Da ultimo, osserva che le disposizioni in materia di dispacciamento dell'energia, previste dal disegno di legge in esame, rischiano di porsi in contrasto con la normativa comunitaria.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) illustra brevemente l'emendamento 14.62.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra congiuntamente le proposte emendative da lei presentate soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 14.11, che mira a rafforzare il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto predisposti dal Governo in materia nucleare, sull'emendamento 14.18, volto a tutelare maggiormente la salute delle popolazioni residenti nei territori individuati per la realizzazione degli impianti nucleari, e sull'emendamento 14.22 che estende il riconoscimento dei benefici diretti anche ai comuni confinanti con gli enti locali ove sono presenti centrali nucleari. Conclude richiamando l'importanza degli emendamenti 14.32, 14.35, 14.39 e 14.43, che subordina la validità della procedura per la realizzazione degli impianti nucleari al rispetto delle procedure di VIA e VAS, nonché degli emendamenti 14.48 e 14.63 volti ad assicurare una maggiore trasparenza delle procedure nei confronti delle comunità locali ove saranno insediate delle centrali nucleari.

Dandosi per illustrate le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 14, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra congiuntamente le proposte emendative, di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 15.12 volto a prevedere che la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare, decisa con delibera del CIPE, possa avvenire solamente una volta che i requisiti per la realizzazione siano stati definiti sulla scorta delle valutazioni e delle proposte formulate da una apposita Commissione tecnico-scientifica. Si sofferma infine, in maniera critica, sulle previsioni del comma 2, dell'articolo 15, relative alle misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra le proposte emendative presentate dal suo Gruppo in relazione al comma 2, dell'articolo 15.

Il presidente CURSI, dandosi per illustrate le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 15, avverte che nella seduta pomeridiana di oggi si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

47^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CURSI*

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore POSSA (*PdL*) illustra tutti gli emendamenti da lui presentati. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 14.6 volto a prevedere che il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recante criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio di combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti radioattivi. In relazione all'emendamento 14.7 evidenzia la necessità, al comma 1, di sostituire le parole «per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate» con le seguenti «per la definizione di eventuali incentivi e misure dirette a compensare le popolazioni interessate nel caso che la localizzazione degli impianti comporti penalizzazioni o vincoli territoriali». Osserva infatti che nel caso in cui si debba procedere ad una sorta di trattativa con i territori interessati, sia preferibile una normativa chiara e precisa sul punto. In relazione all'emendamento 14.30 richiama

l'importanza che, tra i principi e i criteri direttivi delle deleghe previste dall'articolo 14 sia previsto anche che i costi relativi alle sistemazioni e allo smantellamento in oggetto siano a carico dei produttori di energia elettrica nucleare. Ricordato che l'emendamento 14.61 è volto ad eliminare dal comma 2, lettera o) dell'articolo in esame la parola «coinvolte», si sofferma sull'emendamento 14.66 al quale annette particolare importanza poiché propone che sia avviata un'opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 15, precisa che il 15.4 introduce un termine di sei mesi – dalla data dell'entrata in vigore della presente legge – per l'adozione da parte del CIPE delle delibere sulle tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale e che il successivo 15.9 prevede la necessità di acquisire un parere vincolante per l'Agenzia della sicurezza nucleare per tale delibere del CIPE. In relazione all'emendamento 15.13 evidenzia l'opportunità che alla costituzione di forme di compartecipazione di più soggetti per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare possano accedere soggetti produttori di energia elettrica, soggetti industriali e, eventualmente, in quota minoritaria la Cassa depositi e prestiti S.p.A.. L'emendamento 15.17 prevede che le delibere del CIPE volte ad individuare i criteri e le misure per favorire la costituzione dei consorzi dello sviluppo per l'utilizzo degli impianti sopra richiamati siano adottate entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. L'emendamento 17.10 è volto a precisare che l'Agenzia per la sicurezza nucleare, come sancito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2003/0021CNS, è indipendente ed opera in piena autonomia. L'emendamento 17.24 prevede che l'Agenzia stessa sia la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radio protezione. L'emendamento 17.30, invece mira ad inserire tra i compiti dell'Agenzia quello di informare il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie. L'emendamento 18.36, in considerazione dei rilevanti incrementi di prezzo registrati nell'anno 2008 sul mercato del gas naturale e tenendo conto della riduzione di tale prezzo per l'anno in corso, per contenere i conseguenziali oneri sulle famiglie e sulle imprese, fissa la componente di costo evitato di combustibile di cui al CIP 6 in misura pari alla componente riconosciuta in acconto per l'anno 2008, aggiornata secondo l'indice ISTAT dei prezzi a consumo registrata, nell'anno solare precedente. Da ultimo segnala l'importanza dell'emendamento 21.11 volto ad inserire nel piano di promozione dell'innovazione nel settore energetico di cui all'articolo 21 la partecipazione attiva al programma detto «*Broader Approach*», oltre agli altri indicati alla lettera b) del comma 2.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra congiuntamente gli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.12 che mirano ad allineare il provvedi-

mento agli interventi operati dalla Corte Costituzionale, richiamando l'attenzione della Commissione sul fatto che le suddette proposte sono frutto di una serie di segnalazioni da parte di diversi ordini forensi.

Il senatore VITA (*PD*) illustra l'emendamento 33.5 e ripercorre le vicende relative ai finanziamenti dell'editoria, settore per il quale era stata prevista dal decreto-legge n. 112, del 2008 una consistente riduzione delle risorse destinate al finanziamento dell'editoria stessa. Osserva che sulla proposta emendativa da lui presentata si è verificata una convergenza tra i diversi gruppi parlamentari ed auspica pertanto che l'emendamento possa essere approvato dalla Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra gli emendamenti, di cui è primo firmatario riferiti all'articolo 16, soffermandosi sull'importanza del 16.108 che interviene in un settore particolarmente delicato come quello dei permessi per la ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. Ricorda che già nel decreto-legge n. 112 del 2008 erano state introdotte una serie di disposizioni volte ad una semplificazione delle procedure per lo svolgimento di attività di ricerca in tale settore e si sofferma sulla realtà della regione Abruzzo dove i progetti per la realizzazione di impianti eolici ha fatto emergere la necessità di mantenere una partecipazione nelle relative procedure da parte degli enti locali.

Dopo una breve precisazione del senatore PICCONE (*PdL*) in merito alle osservazioni del senatore Legnini, relative alla regione Abruzzo, il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra gli emendamenti, di cui è primo firmatario riferiti all'articolo 14 e richiama l'attenzione sull'importanza che venga assicurato nell'ambito delle procedure di autorizzazione per la costruzione di nuove centrali nucleari il rispetto per le valutazioni di VIA e VAS. Richiama l'importanza dell'emendamento soppressivo della lettera *a*) del comma 2, dell'articolo 14 volto ad evitare la militarizzazione delle aree sulle quali sorgeranno gli impianti nucleari e critica l'attuale formulazione del comma 2, dell'articolo 15. Da ultimo, auspica che il Rappresentante del Governo fornisca puntuali chiarimenti in merito alle disposizioni, contenute nell'articolo 16, comma 7 che prevedono il commissariamento della SOGIN S.p.A.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra l'emendamento 24.12.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*) illustra gli emendamenti 18.23, 18.42 e 18.43.

Il senatore SANNA (*PD*) illustra gli emendamenti 18.9, 21.5 e 21.6 che, a suo giudizio, hanno nelle finalità contenuto analogo alla proposta emendativa 21.7. Dopo aver richiamato la direttiva europea del dicembre 2007 materia di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, illustra gli emendamenti 25.3 e 21.5.

Il presidente CURSI avverte che si passerà quindi alla illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra tutti gli emendamenti, di cui è primo firmatario, riferiti all'articolo 16. Si sofferma, in particolare sulle disposizioni che conferiscono le competenze della cassa conguaglio del settore elettrico all'Acquirente unico e si sofferma, con toni critici sulla decisione di commissariare la SOGIN S.p.A. per la quale, osserva, il Governo avrebbe potuto ricorrere ad uno strumento giuridico diverso. Rileva, inoltre, che la società in questione è dotata di un patrimonio di conoscenze scientifiche che non dovrebbe essere dissipato alla luce dell'esperienza maturata da SOGIN S.p.A. in tale settore.

Osserva inoltre che gli obiettivi, tra l'altro ambiziosi contenuti nel disegno di legge nel campo dell'efficienza energetica non potranno essere raggiunti in mancanza di adeguate risorse finanziarie. Lamenta quindi anche l'assenza di misure per favorire la microgenerazione e critica la formulazione del comma 19 dell'articolo 16. In relazione alle proposte emendative relative alle attività di ricerca nel settore degli idrocarburi, rileva il contrasto con alcune recenti disposizioni introdotte nel disegno di legge sul federalismo fiscale. Da ultimo, esprime un giudizio critico sulle disposizioni che sopprimono il Comitato centrale metrico.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra gli emendamenti 16.110, 16.112 e 16.116 volti a prevedere un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali in relazione alle autorizzazioni relative allo sfruttamento del sottosuolo per attività di ricerca di idrocarburi.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 16.64 che si propone l'obiettivo di promuovere e sostenere l'uso di tecnologie ad alto valore ambientale quali quelle microgenerative da fonti rinnovabili o da gas per il tramite di impianti cogenerativi ad alto rendimento ai sensi della direttiva europea 2004/08/CE e della direttiva 2006/32/CE. Richiama, infine l'attenzione su una serie di proposte emendative volte a prevedere che si giunga, in tempi rapidi, ad una effettiva concorrenza nei settori della vendita di energia attraverso la netta separazione tra le diverse attività rientranti nel processo di distribuzione e forniture di energia.

Dandosi per illustrate le restanti proposte emendative all'articolo 16, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra congiuntamente le proposte del suo Gruppo che mirano a preservare il patrimonio di competenza professionale dell'ISPRA e dell'ENEA e si sofferma sulla necessità che l'Agenzia per la sicurezza nucleare trasmetta annualmente al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di sicurezza dei futuri impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che si andranno a realizzare sul territorio nazionale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) illustra l'emendamento 17.40 che sostiene il principio che il controllo della sicurezza degli impianti nucleari non può essere gestito da un'Agenzia di nomina politica.

Dandosi per illustrate tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 17, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) illustra l'emendamento 18.0.21 che mira a promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici e a tal fine affida al Governo una delega per introdurre norme, nei settori dell'energia elettrica e del gas che sanciscano l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato.

Dandosi per illustrate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 18, nonché agli emendamenti riferiti agli articoli 19 e 20, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra brevemente l'emendamento 21.3.

Dandosi per illustrate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 21, nonché agli articoli 22 e 23, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra brevemente le ragioni sottese alla soppressione dell'articolo 24, contenuta nell'emendamento 24.3.

Dandosi per illustrate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 24, nonché all'articolo 25, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il senatore BUBBICO (*PD*) illustra l'emendamento 26.0.5 che propone una serie di misure per favorire la concorrenza dei mercati energetici.

Dandosi per illustrate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 26, nonché agli articoli 27, 28 e 29, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra l'emendamento 30.0.2 relativo all'azione risarcitoria collettiva proposto a seguito della presentazione di analoga iniziativa da parte del Governo che nel frattempo ha disposto, peraltro, la proroga di sei mesi dell'entrata in vigore della disciplina già delineata nella legge finanziaria del 2008. A tale riguardo rende noto che presso la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento è stato

da tempo avviato l'esame di una serie di provvedimenti in materia di azione collettiva ed auspica che la riforma organica di tale istituto possa proseguire in modo da non determinare sovrapposizioni o discordanze nell'iter legislativo.

Dandosi per illustrate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 30, nonché agli articoli 31, 32 e 33, sono parimenti dati per illustrati tutti gli ordini del giorno presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CURSI avverte che la seduta già convocate per questa sera alle ore 21, nonché quella di domani giovedì 29 gennaio alle ore 8,30 non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Viespoli e Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLE RECENTI MINACCE AL SENATORE ICHINO

Il presidente GIULIANO avverte che nei giorni scorsi si è premurato di esprimere, a nome della Commissione, oltre che suo personale, piena solidarietà al senatore Ichino, fatto vilmente oggetto di minacce ed intimidazioni, solidarietà rivolta alla persona, al parlamentare ed allo studioso.

La Commissione tutta si associa alle espressioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) (n. 30)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) illustra la proposta di nomina, dando conto del *curriculum* del candidato, che ritiene pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di componente della COVIP.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione.

Partecipano al voto i senatori BIONDELLI (PD), BLAZINA (PD), CARLINO (IdV), CASTRO (PdL), FASANO (PdL), PALMIZIO (PdL) (in sostituzione del senatore GASPARRI), GHEDINI (PD), GIAI (UDC-SVP-Aut), GIULIANO (PdL), LONGO (PdL), MARAVENTANO (LNP),

MORRA (*PdL*), NEROZZI (*PD*), PICHETTO FRATIN (*PdL*), ROILO (*PD*), SPADONI URBANI (*PdL*), COMPAGNA (*PdL*) (in sostituzione del senatore STANCANELLI), TREU (*PD*).

La proposta di nomina è approvata, con 11 voti favorevoli e 7 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(406) MONGIELLO. – *Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista*

(1184) NESSA ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti*

(Esame del disegno di legge n. 1184, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 406 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 406, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1184 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 406, sospeso nella seduta del 19 novembre 2008.

La relatrice MARAVENTANO (*LNP*) illustra il disegno di legge n. 1184, di cui evidenzia gli aspetti fondamentali, proponendone il congiungimento dell'esame con il disegno di legge n. 406, già all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(62) TOMASSINI. – *Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(434) COSTA. – *Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(453) PEDICA. – *Modifica dell'articolo 586 del codice penale e altre disposizioni per la tutela dei lavoratori contro gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro*

(856) MONGIELLO ed altri. – *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(1203) MARAVENTANO e VALLI. – *Disposizioni a tutela dei lavoratori privati e pubblici dalla violenza e dalla persecuzione psicologica (mobbing)*

(Esame del disegno di legge n. 1203, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 62, 434, 453 e 856 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 62, 434, 453 e 856, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1203 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 2008.

La senatrice GHEDINI (PD) dà conto delle linee fondamentali del disegno di legge n. 1203, proponendo di congiungerne l'esame con i disegni di legge nn. 62, 434, 453 e 856, di analoga finalità. Anche l'iniziativa legislativa in questione concerne tutte le tipologie di rapporto di lavoro, pubblico e privato e, in tale ambito, gli atti compiuti dal datore, committente, utilizzatore o da altri lavoratori, di grado superiore, uguale o inferiore a quello della vittima ed individua le fattispecie rientranti nella nozione di «*mobbing*». Esso individua, analogamente al disegno di legge n. 856, forme di tutela di natura civilistica ed amministrativa, prevedendo la possibilità di un procedimento sommario, al quale può naturalmente seguire, in via di opposizione, il procedimento di cognizione ordinario.

Il presidente GIULIANO ricorda che su tali disegni di legge la Commissione sta conducendo un ciclo di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene sulla proposta di congiungimento dell'esame avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1009) Massimo GARAVAGLIA. – *Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali*

(1060) GIULIANO ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(1180) TREU ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) illustra congiuntamente i disegni di legge, finalizzati ad introdurre l'obbligo per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di redigere e pubblicare un rendiconto annuale d'esercizio. In più, il disegno di legge n. 1009 concerne anche le modalità di pagamento delle quote associative degli iscritti alle organizzazioni sindacali, vietando ogni forma di ritenuta dalla retribuzione, o dai compensi, ovvero dal reddito, per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati ed autonomi. A parte quest'ultimo profilo, i disegni di legge nn. 1009 e 1060 recano una disciplina pressoché identica. Essi individuano l'ambito di applicazione soggettivo nelle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; formalmente il riferimento è limitato alle organizzazioni che percepiscano contributi da parte degli iscritti o di amministrazioni pubbliche e che siano ammesse alla contrattazione collettiva. Il rendiconto annuale deve essere corredato da una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione complessiva, nonché da una nota integrativa contenente ulteriori specificazioni ed elementi di documentazione. I rendiconti, corredati da una sintesi della

relazione e della nota integrativa, devono essere pubblicati su almeno tre quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale e, insieme con la relazione dei revisori dei conti e con le pagine dei quotidiani in cui la pubblicazione è avvenuta, vanno trasmessi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In caso di inadempimento degli obblighi, sono previste una sanzione pecuniaria e la sospensione delle contribuzioni pubbliche. Quanto al disegno di legge n. 1180, esso si limita a porre l'obbligo per le associazioni sindacali di redigere e pubblicare il rendiconto annuale di esercizio. Il relatore ritiene che le iniziative legislative in questione abbiano grande portata, in quanto corrispondono a un'esigenza di trasparenza che deve riguardare tutte le associazioni, anche perché destinata a rafforzarle nei confronti degli associati. Nel caso in questione, si tratta di una esigenza che peraltro trova il suo fondamento negli stessi articoli 39 e 40 della Costituzione. Per il prosieguo dell'esame, nel ribadire una sostanziale omogeneità tra i disegni di legge nn. 1180 e 1060, auspica una adeguata riflessione, onde pervenire alla scelta del testo base.

Il senatore ROILO (*PD*), nel riservarsi di esprimere valutazioni di merito nel prosieguo dell'esame, dissente tuttavia in ordine ad una omogeneità di contenuti tra i disegni di legge nn. 1180 e 1060. In considerazione della particolare rilevanza della problematica, ritiene in ogni caso essenziale che si proceda preliminarmente ad un ciclo di audizioni, a partire dai soggetti direttamente coinvolti.

Concorda il senatore NEROZZI (*PD*), il quale pure evidenzia la complessità della materia, che si ricollega alla più generale questione della rappresentanza, sulla quale anticipa l'imminente presentazione di una iniziativa legislativa.

Il presidente GIULIANO nel concordare in ordine alla complessità della materia involta, fa presente che il disegno di legge n. 1060, di cui è primo firmatario, sostanzialmente ripropone quello da lui già presentato alla Camera dei Deputati nel corso della XIII legislatura, sottoscritto all'epoca da 150 deputati appartenenti a tutti gli schieramenti politici allora presenti in Parlamento, e che, giunto fino alla discussione in Assemblea, non poté completare l'*iter* a causa dell'interruzione della legislatura. Egli conviene inoltre in ordine al legame profondo della questione con il più generale tema della rappresentanza e sull'opportunità di prendere pertanto in esame il disegno di legge di imminente presentazione cui il senatore Nerozzi faceva riferimento. Ritiene opportuno che nella prossima seduta la Commissione stabilisca le tappe del successivo percorso parlamentare.

Il sottosegretario VIESPOLI, nel riservarsi successivamente considerazioni di merito, si sofferma su alcuni profili preliminari e metodologici, sottolineando che il tema della redazione e della pubblicazione del rendiconto annuale d'esercizio dei sindacati è questione di spiccato rilievo, e

profondamente correlata al tema della rappresentanza. La tematica emerge ciclicamente nel dibattito politico, con argomenti e sostenitori diversi. Le recenti vicende della dialettica politico-sindacale ed i profili relativi alla revisione della contrattazione ripropongono il tema, sul quale il Governo auspica che il Parlamento possa positivamente individuare un percorso di esame.

Interviene quindi il senatore CASTRO (*PdL*) per precisare che, anche se i testi possono essere riproposti nel corso delle varie legislature, vengono evidentemente diversamente orientati dal diverso contesto politico; nel caso in esame, l'impegno della sua parte è nel senso di porre in essere norme destinate evidentemente favorire l'assetto delle relazioni industriali in Italia.

Il presidente GIULIANO esprime conclusivamente l'auspicio che il Governo possa seguire con continuità l'*iter* dei disegni di legge, al fine di facilitarne il percorso parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO avverte che è pervenuta la relazione tecnica relativa alla quantificazione degli oneri che la Commissione aveva richiesto sul testo unificato redatto dalla relatrice Biondelli e sui due emendamenti ad esso riferiti, relazione che risulta di segno negativo. In considerazione delle delicate tematiche oggetto delle iniziative legislative in questione, anticipa che chiederà nei prossimi giorni un ulteriore approfondimento tecnico, che consenta di individuare una intesa idonea a superare le problematiche di copertura. In questo quadro, auspica che anche l'impegno del sottosegretario ROCCELLA, presente al dibattito odierno, possa consentire un positivo soddisfacimento delle esigenze cui i disegni di legge afferiscono.

Concorda la relatrice BIONDELLI (*PD*), la quale ritiene che la gravità del tema, la ridotta platea degli interessati e l'unanimità dei consensi che al riguardo si è registrata in Commissione dovrebbero spingere il Governo ad una riflessione ulteriore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

52^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GRAMAZIO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario FAZIO risponde all'interrogazione n. 3-00462, a firma del senatore Fleres, in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari. Al riguardo, comunica che nelle Regioni a statuto ordinario l'*iter* di trasferimento delle relative competenze al Servizio sanitario nazionale è giunto al termine, mentre nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome l'assistenza sanitaria rimane a carico dell'Amministrazione penitenziaria, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione previste dai rispettivi statuti. In proposito, fa presente che la mancata adozione delle delibere relative al trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sanità penitenziaria da parte delle Regioni a statuto speciale, ha reso necessario ripristinare nella legge finanziaria per il 2009, a favore del Ministero della giustizia, apposite risorse finanziarie per l'assistenza sanitaria presso gli istituti penitenziari ivi ubicati.

Per quanto concerne, in particolare, la Sicilia, presso l'Assessorato alla Sanità è stato istituito un Gruppo tecnico di lavoro con il compito precipuo di approfondire le criticità sul territorio e individuare le procedure operative e programmatiche da seguire.

Conclude, infine, informando che l'Azienda USL 6 della Regione Sicilia, con delibera adottata lo scorso 15 gennaio, ha provveduto a potenziare l'assistenza sanitaria nelle carceri, nonché ad ottimizzare le proce-

ture per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti.

L'interrogante, senatore FLERES (*PdL*), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario Fazio, ricorda che, a seguito del trasferimento in capo al Servizio sanitario di tutte le funzioni sanitarie finora svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si era registrata una profonda incertezza sulla futura regolamentazione nelle Regioni a Statuto speciale. Con particolare riferimento alla Sicilia, oltre alla diminuzione delle risorse, forte era il pericolo di una definitiva interruzione delle prestazioni farmaceutiche, oltre che di quelle medico-specialistiche, già notoriamente carenti.

Nel rilevare l'esigenza che il Gruppo di lavoro tecnico istituito presso l'Assessorato alla sanità porti a termine quanto prima il compito affidato, confida sulla congruità delle risorse finanziarie previste per il periodo di transizione, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.

Ritiene infine necessario avviare una riflessione in merito all'opportunità di dotare almeno un ospedale in ciascuna provincia di un reparto ospedaliero penitenziario dedicato, nella prospettiva di conseguire rilevanti risparmi di spesa: l'assistenza sanitaria in favore dei reclusi – ove svolta nelle strutture sanitarie ordinarie – comporta infatti un notevole impegno in termini di risorse umane e logistiche da parte della Polizia penitenziaria; l'approntamento di strutture ospedaliere dedicate esimerebbero da tale impegno, con evidenti economie per l'amministrazione penitenziaria.

Il sottosegretario FAZIO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00364, a firma del senatore Bosone ed altri, in materia di vendita *on line* di farmaci contraffatti, segnalando che nell'ambito della cooperazione tra le pubbliche Amministrazioni, svolta da IMPACT Italia, è in corso da tempo un'attività di monitoraggio dei siti sospetti e di campionamento e analisi dei medicinali provenienti da siti di vendita illegali, localizzati per lo più in aree extraeuropee. Informa inoltre che tale attività verrà ulteriormente sviluppata nel 2009, anche con l'uso di strumenti di specifica «*intelligence*» informatica.

Fa quindi presente che è stata predisposta, anche con l'ausilio finanziario del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), una massiccia iniziativa di informazione per il pubblico sui rischi derivanti dall'acquisto di medicinali tramite siti *internet* sospetti: si ritiene che tale azione costituisca uno strumento d'elezione per contrastare il fenomeno, a fronte delle difficoltà tecniche e normative per eventuali provvedimenti di blocco dei siti di vendita.

Dopo aver sottolineato l'impegno del Governo nell'ambito della cooperazione internazionale, procede a illustrare i principali contenuti dell'azione di monitoraggio e campionamento realizzato da Impact Italia.

Informa infine che il Ministero è in procinto di presentare, appena conclusa la fase autorizzativa, un emendamento all'Atto Senato n. 1195

in materia di internazionalizzazione delle imprese, in corso di esame presso la Commissione industria del Senato, volto a integrare la composizione del Consiglio nazionale anticontraffazione con un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'interrogante, senatore BOSONE (PD), dopo aver ringraziato il sottosegretario Fazio per la disponibilità manifestata, si dichiara soddisfatto per gli elementi di informazione forniti, con particolare riferimento all'impegno del Governo nella collaborazione internazionale attraverso mezzi di *intelligence* informatica: sottolinea come essi siano fondamentali nella lotta a un fenomeno – quello della vendita dei medicinali contraffatti *on line* – dai contorni assai indeterminati. Al riguardo, esprime preoccupazione per una pratica in costante crescita che espone gli utenti a gravi rischi per la salute, generando peraltro ingenti riflessi sul fronte della spesa sanitaria, tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'utilizzo improprio di tali sostanze.

Auspica infine un impegno sempre più incisivo, nella direzione di un maggiore potenziamento dell'informativa al pubblico, tenuto conto che, in gran parte, il ricorso alla vendita *on line* di farmaci avviene per reale disinformazione sui rischi per la salute.

Il presidente GRAMAZIO si unisce nei ringraziamenti al sottosegretario Fazio per la sua disponibilità e la tempestività delle risposte alle interrogazioni e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 14,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 gennaio 2009

56^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina della dottoressa Sonia Ferrari a Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 29)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

La relatrice, senatrice GALLONE (*PdL*), prima di entrare nel merito della proposta di nomina in titolo, richiama le caratteristiche orografiche e naturali del Parco nazionale della Sila e la sua vicenda istitutiva.

Dopo averne illustrato il *curriculum*, propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla nomina della dottoressa Sonia Ferrari a Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di esprimere parere favorevole.

Il senatore BRUNO (*PD*) osserva che la candidata possiede, senz'altro, i necessari requisiti di esperienza e professionalità.

Il senatore MONTI (*LNP*) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*PdL*), BRUNO (*PD*), CORONELLA (*PdL*), D'ALÌ (*PdL*),

DELLA SETA (PD), DIGILIO (PdL), FLUTTERO (PdL), GALLONE (PdL), LEONI (LNP), MAZZUCONI (PD), MOLINARI (PD), MONTI (LNP), ORSI (PdL), CARLINO (IdV) (in sostituzione del senatore RUSSO), SOLIANI (PD) e VICECONTE (PdL).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina della dottoressa Ferrari è approvata con 16 voti favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ ricorda che la Commissione è in attesa del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1306 per poter procedere alla votazione di questi ultimi.

Avverte, poi, che il senatore Orsi, nell'ambito dei lavori del relativo comitato ristretto, ha depositato in data odierna una proposta di testo unificato dei disegni di legge di riforma della disciplina del prelievo venatorio.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani, giovedì 29 gennaio 2009, è integrato con l'esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 1269, 823 e 767.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta notturna già convocata per oggi alle ore 20,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 gennaio 2009

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 7,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati ROSATO, FIANO e CICCHITTO, i senatori ESPOSITO e QUAGLIARIELLO e i deputati BRIGUGLIO e COTA.

Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco FRATTINI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati ROSATO, FIANO e COTA e dal senatore ESPOSITO.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 gennaio 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone, e la Commissione consente, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare dapprima i bilanci relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ENPALS)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 dell'ENPALS, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il senatore Elio LANNUTTI, *relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, illustrando al termine la seguente proposta di considerazioni conclusive con un'osservazione:

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premesso che:

a) l'Enpals non sembra presentare allo stato attuale problemi di squilibrio della gestione, dato il positivo avanzo sia complessivo, sia della gestione previdenziale che incrementano progressivamente il valore del patrimonio nel periodo esaminato;

b) nel lungo periodo i dati riportati dal bilancio tecnico attuariale indicano andamenti ancora positivi, mostrando un saldo della gestione previdenziale in crescente avanzo e un valore del patrimonio conseguentemente in aumento lungo tutto il periodo di previsione;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

– per quanto attiene ai costi e all'efficienza della gestione, valuti l'ente la possibilità di porre in essere limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili, compatibilmente con i vincoli istituzionali imposti.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con una osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 dell'IPOST sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, soffermandosi in particolare sulle maggiori criticità riscontrate.

In particolare, rileva che l'Ipost mostra nel periodo osservato una tendenza all'accelerazione del rapporto tra pensioni e iscritti e conseguentemente della spesa pensionistica ed un contemporaneo rallentamento della crescita degli importi medi.

Osserva inoltre come, dai dati riportati nel bilancio tecnico attuariale, scaturisce in prospettiva un deterioramento piuttosto accentuato nel tempo degli indicatori della gestione caratteristica: a partire dal 2010, infatti, peggiora fortemente il saldo previdenziale che presenta un disavanzo per l'Ente nel suo complesso di oltre 1,7 miliardi di euro, spinto soprattutto dall'andamento del numero delle nuove pensioni liquidate. Tale andamento dipende soprattutto da fattori strutturali: da un lato, il previsto raggiungimento della fase di maturazione demografica della gestione, che nel prossimo quinquennio vede giungere al pensionamento leve di iscritti sempre più numerose e caratterizzate da consistenti carriere contributive; dall'altro, l'evoluzione degli iscritti che risente di una certa staticità. Nell'ultimo periodo di previsione, inoltre, l'andamento della spesa per pensioni dell'Ente subisce un forte rallentamento a causa della stabilizzazione delle leve di pensionamento su una fase di «maturità» della gestione, che determina una minore spinta alla crescita dei nuovi trattamenti, insieme al progressivo dispiegarsi degli effetti dell'entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo. Infine, per quanto riguarda i costi e l'efficienza della gestione, rileva l'opportunità che l'ente – compatibilmente con i vincoli di liquidità imposti dalla normativa vigente – migliori la gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili.

Alla luce delle considerazioni svolte, riterrebbe opportuno audire il Commissario straordinario dell'IPOST, dottor Rino Tarelli e il direttore generale del medesimo ente, dottoressa Simonetta Quaglia.

Il senatore Adriano MUSI (*PD*) riterrebbe opportuno procedere anche all'audizione dei vertici di Poste Italiane S.p.A per uno specifico approfondimento anche dei problemi occupazionali.

Il deputato Antonino LO PRESTI (*PDL*) concorda con la richiesta avanzata dal senatore Musi anche al fine di valutare gli *asset* aziendali.

La senatrice Franca DONAGGIO (*PD*) concorda con i colleghi sull'opportunità di audire i vertici dell'IPOST e di Poste Italiane S.p.A. per valutare i processi in atto, con particolare riguardo alla gestione previdenziale. Tuttavia avanza la richiesta di procedere all'audizione anche dei vertici dell'ENPALS, considerato che il relatore ha apposto alla proposta di considerazioni conclusive un'osservazione in materia di costi ed efficienza della gestione analoga a quanto osservato in materia di costi ed efficienza della gestione dell'IPOST.

Il senatore Adriano MUSI (*PD*) pur non essendo contrario all'audizione dei vertici dell'ENPALS, fa presente che i dati gestionali di quest'ultimo ente non presentano le stesse criticità dell'IPOST.

Il senatore Elio LANNUTTI, *relatore*, ritiene possibile che la Commissione esprima nella seduta odierna le considerazioni conclusive da lui proposte, tenuto conto che i bilanci dell'ENPALS non presentano criticità come quelle riscontrate nei bilanci dell'IPOST, concordando sulla richiesta di audizione dei vertici di quest'ultimo.

Il deputato Antonino LO PRESTI (*PDL*) ritiene possibile procedere ad un'audizione dei vertici dell'ENPALS, anche dopo l'espressione delle considerazioni conclusive da parte della Commissione.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (*PDL*) nel concordare sulle criticità relative ai bilanci dell'IPOST, concorda sull'opportunità di un'audizione dei vertici dell'Istituto, ritenendo che le considerazioni conclusive che la Commissione esprimerà ne terranno conto.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ritiene che la Commissione possa chiedere all'ENPALS eventuali chiarimenti sui bilanci testé esaminati per iscritto, mentre ritiene opportuno procedere già nel corso della prossima settimana all'audizione dei vertici dell'IPOST.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UDC*) condivide il percorso prospettato dal Presidente, ricordando che la Commissione ha già in programma l'audizione dei vertici di tutti gli enti di previdenza pubblici e delle casse privatizzate.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei bilanci in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2005 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI (ENPALS)*Premessa*

L'Enpals assicura i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti attraverso due specifiche gestioni: la Gestione lavoratori dello spettacolo e la Gestione sportivi professionisti.

L'obbligo di iscrizione all'Ente insorge in relazione alla categoria professionale specificatamente prevista, indipendentemente dal settore merceologico della azienda datrice di lavoro. L'Enpals eroga ai propri iscritti le principali prestazioni previdenziali (pensioni reversibili di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità e assegni al nucleo familiare per conto dell'Inps).

La gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni

Il numero di iscritti complessivo dell'Enpals è pari per l'anno 2007 a 266.760, di cui 101.420 femmine, pari al 38% del totale, e presenta nel periodo di analisi tassi di variazione appena positivi (0,3% medio annuo). L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati, pari ad uno, segnala l'esistenza di un numero di nuove posizioni contributive sostanzialmente pari a quello delle cessazioni, tipico di una gestione previdenziale che si sta avviando verso una fase di piena maturazione; l'indicatore però si mostra anche in leggero aumento nel periodo di analisi a testimoniare un ritmo di crescita dei flussi di cessazione delle iscrizioni superiore a quello delle nuove entrate. L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 35 anni in media e a circa 33 per le femmine, decisamente più bassa rispetto a quella media rilevata per l'insieme dei lavoratori dipendenti iscritti all'Inps.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica fortemente positiva (5,3% in media annua), influenzata più dalla dinamica reddituale (4,3% in media annua) che dal numero degli iscritti che mostra, come già rilevato, una dinamica più ridotta. L'aliquota legale complessiva, come è noto, risulta pari nel 2007 al 33% come conseguenza dell'aumento dello 0,30% della quota a carico del lavoratore previsto dalla legge finanziaria per lo stesso anno. La stessa aliquota legale si colloca su un valore

superiore rispetto a quello dell'aliquota effettiva, pari al 26% nel 2007, che indica l'effettiva incidenza media del prelievo contributivo.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro, con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero delle pensioni complessivamente erogate dall'Enpals è pari per il 2007 a 58.419. Oltre il 66% di questi trattamenti è costituito da pensioni da lavoro, che mostrano un tasso medio annuo di crescita pari allo 0,4%, spinto esclusivamente dalla componente femminile (1,3%) dal momento che quella maschile presenta una crescita nulla. Leggermente superiore risulta invece la crescita del numero dei trattamenti di anzianità, che costituiscono il 38% del totale delle pensioni da lavoro, con un tasso medio annuo pari a circa l'1% per il totale e pari al 3% per le pensionate. La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 35% e al 19% per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 52% del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, in maggioranza femminili.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti si muovono su valori estremamente variabili nel periodo di analisi, con un tasso di crescita medio annuo dell'1,3%, ma che raggiunge quasi il 18% nel solo 2006 per poi tornare negativo l'anno successivo. Tale andamento riflette sicuramente l'accelerazione dell'andata in pensione da parte degli iscritti all'Ente in conseguenza della progressiva entrata in vigore di requisiti per l'accesso al pensionamento più elevati e una serie di circostanze straordinarie verificatesi nel corso dell'anno 2006. L'indicatore demografico del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni, fa registrare una variazione significativa nel 2006, a causa dei positivi flussi di nuove liquidazioni registrati per lo stesso anno.

L'età media al pensionamento della categoria, pari a 62 anni, superiore rispetto a quella del complesso dei lavoratori dipendenti dell'Inps, risulta stabile nel periodo osservato. Il numero medio di anni di contribuzione, per l'anno 2007, è pari a 29 anni per la totalità dei pensionati, valore in linea con quello medio dei lavoratori dipendenti del settore privato, in crescita nel periodo osservato (era pari a 27 nel 2004).

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del totale delle pensioni da lavoro sono pari nel 2007, per l'insieme della categoria, a poco meno di 17 mila euro annui e a circa 13 mila per le femmine, con tassi di crescita annui di poco inferiori al 3% per il complesso dei pensionati. Lievemente più ridotti risultano gli importi medi del totale delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), in particolare per le femmine (poco più di 10 mila euro annui), mentre decisamente più elevati risultano gli importi delle pensioni di anzianità sia per la componente maschile che per quella femminile (poco meno di 23 mila euro).

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alle pensionate rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Detti importi sono pari all'80% degli importi complessivi nel caso delle pensioni da lavoro, mentre aumentano al 95% per quelle di anzianità.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate sono stati calcolati i relativi coefficienti di copertura rispetto alle retribuzioni medie degli iscritti (sempre riportati nella tabella 3). I tassi di copertura così calcolati, risultano pari ad oltre il 100% per le pensioni da lavoro ed al 96% per l'aggregato pensioni complessivo, comprensivo anche dei trattamenti di invalidità e superstiti, indicando l'esistenza di carriere estremamente accelerate all'interno della categoria, in particolare negli ultimi anni, che portano a raggiungere degli importi pensionistici decisamente più che soddisfacenti se confrontati con le retribuzioni medie degli iscritti.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2007 a 804 milioni di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita di poco inferiore al 3%. In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario dell'Ente è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari a 1,2 volte la spesa complessiva per pensioni (tabella 3). L'aliquota contributiva di equilibrio, data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi, che indica per ciascun anno la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali è pari al 21%, inferiore cioè all'aliquota contributiva effettiva (pari al 26%), mostrando, nel breve periodo di osservazione qui considerato, una sostanziale stabilità. Va detto che tale contenuto livello dell'aliquota di equilibrio dipende dalla fase di non ancora piena maturità della gestione, che determina un basso rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti: secondo i dati del 2007, infatti, la gestione paga 22 pensioni ogni 100 iscritti.

Nella tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate: detti importi (oltre 23 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e circa 17 mila euro per il complesso dei trattamenti) risultano superiori a quelli dell'insieme delle pensioni vigenti osservati in precedenza, sia per i maschi che per le femmine e mostrano dei tassi di crescita estremamente elevati, pari per il triennio 2005-2007 al 15% medio annuo nel caso del complesso dei trattamenti erogati. L'indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello stock di pensioni, riportato nella stessa tabella 4, si mostra superiore all'unità e in crescita nel periodo osservato, indicando che ogni nuova pensione liquidata dall'ente è di importo pari a circa 1,3 volte gli importi dei trattamenti già esistenti.

In relazione all'adeguatezza degli importi delle nuove pensioni liquidate, sono stati calcolati nella stessa tabella 4 i coefficienti di copertura tra pensione media e reddito al pensionamento: le coperture così valutate ri-

sultano pari in media a circa il 50% rispetto ai redditi rilevati a fine carriera.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Enpals presenta un risultato economico di esercizio sempre positivo nel periodo di analisi e pari a 270 milioni di euro per l'anno 2007. Tale risultato incrementa il patrimonio in tutto il periodo osservato portandolo a raggiungere la cifra di 1,5 miliardi di euro nel 2006.

Il valore del patrimonio, risulta pari a 3 volte le rate di pensione in pagamento nel 1994, mentre risulta sufficiente a coprire quasi 2 annualità dell'attuale onere pensionistico dell'Ente.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio dell'Enpals (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 1,4 miliardi di euro nel 2006, mostrando una crescita del 10% annuo nel triennio in esame (tabella 6). La ripartizione tra componente immobiliare e mobiliare risulta sostanzialmente stabile con la quasi totale prevalenza del patrimonio mobiliare che a fine 2006 risultava pari a 1,3 miliardi di euro, mentre la componente immobiliare assorbe il restante 5% del patrimonio (61 milioni di euro nel 2007), di cui quasi il 50% adibiti ad usi diretti. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta sempre positivo anche se su livelli modesti, pari a circa lo 0,8% nella media di periodo, inferiore al corrispondente tasso di inflazione. Contrariamente alle attese tale modesto livello dei rendimenti è dovuto alla componente mobiliare, 0,7% nella media di periodo, mentre relativamente alta, pari a quasi il 3%, risulta la redditività della componente immobiliare fruttifera.

Complessivamente la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo rilevante dell'investimento in attività liquide (che nel 2006 assorbiva oltre il 40% del patrimonio anche se denotato da un trend decrescente), una buona e crescente presenza di investimenti in obbligazioni (30% del portafoglio nel 2006), un discreto anche se in diminuzione investimento in fondi comuni, sia mobiliari che immobiliari, e un ridotto peso, anche se in crescita, dell'investimento azionario diretto.

Il rendimento derivante dagli investimenti mobiliari nel complesso, al netto di imposte e tasse, tenendo conto anche delle plusvalenze maturate, mostra come detto valore medio di periodo sia piuttosto contenuto. Per quanto detto è evidente che la ridotta remunerazione del portafoglio immobiliare è dovuta alla composizione fortemente sbilanciata verso le attività liquide, di cui la gran parte versate sul c/c di tesoreria infruttifero; in particolare scontato il rendimento ridotto delle attività liquide (0,4% per

l'Ente a fronte dell'1,5% di mercato), il comparto obbligazionario fa meglio del proprio benchmark di riferimento (4,1% a fronte del 3,5% di mercato), l'investimento in fondi comuni resta in linea con il proprio comparto (4,2% a fronte del 3,7% di mercato), mentre meno brillante risulta l'investimento azionario anche se va tenuto conto della sua scarsa incidenza nel portafoglio dell'Ente.

I costi di gestione

I costi di gestione dell'Enpals (tabella 7) ammontano nel 2007 a circa 32 milioni di euro, sostanzialmente stabili nel periodo osservato; il 76% è costituito da spesa per il personale in servizio, con una quota in aumento nel periodo osservato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a circa 1 milione di euro, il 3% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente, nel 2007, sono pari a 99 euro per ciascun assicurato e pensionato dello stesso (74 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione incidono per l'1,8% (l'1,3% le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di tali costi risultano 387 unità di personale in servizio, di cui 11 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta sui 62 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (53%) e il 9% dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

L'Enpals nel 2007 vanta un ammontare di crediti contributivi pari a 394 milioni di euro, poco meno del 40% delle entrate contributive complessive in leggera riduzione rispetto all'anno precedente il cui valore aveva raggiunto una quota superiore al 42% delle entrate contributive. La quota di crediti contributivi recuperata, quasi esclusivamente per attività diretta dell'Ente raggiunge il 23% del dovuto nell'anno 2006. La percentuale di crediti contributivi recuperati si mostra in leggero calo nel periodo osservato (era pari al 27% nel 2004).

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni si presentano in sensibile miglioramento nel periodo osservato e si attestano per l'anno 2007, intorno ai 40 giorni per i trattamenti pensionistici diretti e in 25 giorni per le reversibilità; sono invece pari a circa 60 giorni per le pensioni di invalidità.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Il bilancio tecnico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti (Enpals) è stato redatto per la sola gestione dei lavoratori dello spettacolo ed espresso sotto forma di una tabella riassuntiva (tavola 8), senza il dettaglio delle varie poste per i vari anni dell'arco previsivo 2006-2020. In base ai dati disponibili si può rilevare che la gestione dei lavoratori dello spettacolo do-

rebbe presentare, nel complesso del periodo di previsione, un gettito contributivo superiore al corrispondente gettito per prestazioni per quasi 753 milioni di euro (avanzo tecnico), pari a quasi il 6% del gettito contributivo; mentre il saldo tra il totale delle entrate e delle uscite (avanzo contabile) dovrebbe commisurarsi a poco più di 1,8 miliardi di euro.

L'impressione di consistenza dei conti della gestione è ulteriormente rafforzata se si valuta che il saldo tra contributi e prestazioni non è solamente positivo nel complesso del periodo, ma risulta anche crescente nella propria dimensione: secondo le indicazioni contenute nella relazione allegata al bilancio tecnico, infatti, il coefficiente di copertura, dato dal rapporto tra entrate per contributi e spese per prestazioni, dovrebbe passare dal 105,3% del 2006 al 107,8% del 2020. In base a tali andamenti il patrimonio dell'Ente dovrebbe passare dai 789,8 di inizio periodo a una consistenza di poco superiore ai 2 miliardi di euro a fine 2020.

Osservazioni conclusive

L'Enpals non presenta al momento problemi di squilibrio della gestione, dato il positivo avanzo sia complessivo sia della gestione previdenziale che incrementano progressivamente il valore del patrimonio nel periodo esaminato. Anche in prospettiva, secondo i dati riportati dal bilancio tecnico attuariale, i principali indicatori di equilibrio mostrano andamenti ancora positivi registrando un saldo della gestione previdenziale in crescente avanzo e un valore del patrimonio conseguentemente in aumento lungo tutto il periodo di previsione.

Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli istituzionali imposti ad una più efficiente gestione dei flussi finanziari dell'Ente.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€)			
	Attivi			Silenti			Cessati			Nuovi assicurati			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	
2004	164.884	99.294	264.178	402.292	300.638	50.847	35.323	53.388	36.589	36.589	12.506	854	
2005	164.529	100.636	265.165	455.967	332.751	55.258	36.373	54.903	37.715	37.715	12.757	954	
2006	165.214	101.346	266.560	503.600	368.300	54.332	36.325	55.017	37.035	37.035	14.211	998	
2007 (a)	165.340	101.420	266.760	556.500	402.000	55.350	37.926	55.476	38.000	38.000	14.280	994	
Variazioni %													
2005	-0,2	1,4	0,4	13,3	10,7	8,7	3,0	2,8	3,1	2,0	11,7		
2006	0,4	0,7	0,5	10,4	10,7	-1,7	-0,1	0,2	-1,8	11,4	4,6		
2007 (a)	0,1	0,1	0,1	10,5	9,2	1,9	4,4	0,8	2,6	0,5	-0,3		

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale	
2004	37,59	266,1%	0,95	0,97	36,33	33,64	35,32	32-32,7	25,9%	
2005	37,95	297,4%	1,01	0,96	35,62	33,00	34,63	32,7	28,2%	
2006(*)	38,02	327,1%	0,99	0,98	35,88	33,00	34,75	32,7	26,3%	
2007 (a)	38,02	359,3%	1,00	1,00	-	-	-	33,0	26,1%	

(a) Dati di preventivo.

Grafico 1. Enpals : iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro					Pensioni totali					Flusso dell'anno				
	Totali		di cui anzianità			maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate		maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine				totale	maschi	femmine	maschi			
				maschi	femmine	totale									
2004	24.910	13.248	38.158	11.618	2.590	14.208	28.224	30.256	58.480	1.132	1.138	2.270	1.005	1.256	2.261
2005	24.835	13.326	38.161	11.553	2.617	14.170	28.046	30.246	58.292	1.138	1.200	2.338	960	1.190	2.150
2006	24.958	13.606	38.564	11.749	2.767	14.516	28.066	30.489	58.555	1.129	1.135	2.264	1.149	1.378	2.527
2007 (a)	24.887	13.706	38.593	11.779	2.842	14.621	27.953	30.466	58.419	1.141	1.303	2.444	1.031	1.280	2.311
Variazioni %															
2005	-0,3	0,6	0,0	-0,6	1,0	-0,3	-0,6	0,0	-0,3	0,5	5,4	3,0	-4,5	-5,3	-4,9
2006	0,5	2,1	1,1	1,7	5,7	2,4	0,1	0,8	0,5	-0,8	-5,4	-3,2	19,7	15,8	17,5
2007 (a)	-0,3	0,7	0,1	0,3	2,7	0,7	-0,4	-0,1	-0,2	1,1	14,8	8,0	-10,3	-7,1	-8,5

Anno	Indicatori									
	quota femmine lavoro totale	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.	numero medio anni contribuzione totale
2004	34,7%	18,2%	51,7%	1,13	0,91	61,2	60,3	27,8	28,7	26,2
2005	34,9%	18,5%	51,9%	1,19	1,01	61,7	60,7	25,6	26,5	24,1
2006	35,3%	19,1%	52,1%	0,98	0,82	61,2	60,1	28,4	28,8	27,5
2007 (a)	35,5%	19,4%	52,2%	1,11	1,02	62,0	61,0	29,7	31,1	27,5

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro						Pensioni totali			Spesa totale per pensioni (milioni €)		
	Totali			di cui anzianità			maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale						
2004	17,01	11,96	15,26	20,74	19,15	20,45	15,98	9,57	12,66	451,00	289,60	740,60
2005	17,35	12,20	15,56	21,27	19,60	20,96	16,33	9,81	12,95	457,90	296,70	754,60
2006	17,83	12,67	16,01	22,11	20,74	21,85	16,81	10,17	13,35	471,70	310,10	781,80
2007 (a)	18,35	13,13	16,50	22,86	21,57	22,61	17,30	10,52	13,76	483,60	320,40	804,00
Variazioni %												
2005	2,0	2,0	2,0	2,6	2,4	2,5	2,2	2,5	2,2	1,5	2,5	1,9
2006	2,8	3,8	2,9	4,0	5,8	4,3	2,9	3,7	3,1	3,0	4,5	3,6
2007 (a)	2,9	3,6	3,0	3,4	4,0	3,5	2,9	3,4	3,1	2,5	3,3	2,8

Anno	Indicatori												
	importo relativo femmine			Importo pensione/retribuzione media						Aliquota contributiva di equilibrio			Grado di copertura
	Lavoro	Anzianità	Totale	Pensione da lavoro			Totale Pensioni			di equilibrio			
			maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale		
2004	78,4%	93,7%	75,6%	113,1%	144,1%	122,0%	106,3%	115,3%	101,3%	22,4%	1,2		
2005	78,4%	93,5%	75,8%	112,5%	145,3%	121,9%	105,9%	116,8%	101,5%	22,3%	1,3		
2006	79,1%	94,9%	76,2%	107,8%	121,8%	112,7%	101,6%	97,8%	94,0%	20,6%	1,3		
2007 (a)	79,6%	95,4%	76,4%	107,7%	134,0%	115,5%	101,6%	107,3%	96,4%	21,1%	1,2		

(a) Dati di preventivo.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (b)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale		
	maschi	femmine	totale	maschi							femmine	totale
2004	16,15	11,87	14,55	25,16	22,00	24,38	14,63	9,87	11,99	41,710	34,610	39,063
2005	14,76	11,04	13,41	23,93	23,08	23,78	13,33	9,66	11,30	32,595	27,799	30,854
2006	20,62	17,32	19,41	30,04	29,74	29,96	18,54	12,34	15,16	39,578	31,046	36,455
2007 (a)	25,06	20,40	23,33	47,43	50,83	48,30	21,92	13,98	17,52	46,484	52,721	48,794
	Variazioni %											
2005	-8,6	-7,0	-7,9	-4,9	4,9	-2,5	-8,8	-2,1	-5,7	-21,9	-19,7	-21,0
2006	39,7	57,0	44,8	25,5	28,9	26,0	39,0	27,7	34,1	21,4	11,7	18,2
2007 (a)	21,5	17,8	20,2	57,9	70,9	61,2	18,2	13,4	15,6	17,4	69,8	33,8

Indicatori							
Anno	importo relativo femmine			Importo pensione/reddito al pensionamento		effetto rimpiazzo	
	Lavoro	Anzianità	Totale	maschi	femmine	Totale	Totale
2004	81,6%	90,2%	82,4%	38,7%	34,3%	37,3%	1,03
2005	82,3%	97,1%	85,5%	45,3%	39,7%	43,5%	0,99
2006	89,2%	99,3%	81,4%	52,1%	55,8%	53,2%	1,21
2007 (a)	87,4%	105,2%	79,8%	53,9%	38,7%	47,8%	1,33

(a) Dati di preventivo.

(b) solo per le pensioni da lavoro; retribuzione giornaliera per 264 giorni all'anno.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegnazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	360,0	1497,4	463,1	1034,3	1034,3	205,2	2,2	1,4
2005	402,2	1624,6	341,2	1283,4	1283,4	249,1	2,8	1,7
2006	335,6	1799,9	343,9	1456,0	1456,0	172,6	3,1	1,9
2007 (a)	270,1	-	-	-	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

(b) Patrimonio netto

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.101,5	0,8%	65,5	2,9%	1.036,0	0,7%
2005	1.229,4	1,0%	66,8	2,9%	1.162,6	0,9%
2006	1.354,0	0,5%	60,6	3,0%	1.293,4	0,4%
2007 (a)	-	-	60,6	3,0%	-	nd

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P.mobiliare dato in gestione
	2004	5,9%	36,2%	57,3%	11,2%	0,5%
2005	5,4%	37,7%	46,0%	30,6%	7,8%	-
2006	4,5%	45,8%	42,5%	30,5%	8,4%	-
2007 (a)	-	45,9%	-	-	-	-

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)				Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici	organi dell'ente		totale	dirigenti
2004	31,80	22,10	5,6	0,50	31,8	366	12,0
2005	31,50	21,90	5,4	1,10	31,5	367	11,0
2006	29,20	22,40	6,1	0,70	29,2	374	9,0
2007 (a)	32,50	24,70	6,7	1,10	32,5	387	11,0

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	69,5%	98,6	67,9	2,0%	1,4%	59,8	52,2%	8,3%
2005	69,5%	97,4	69,0	1,8%	1,3%	60,8	52,6%	9,1%
2006	76,7%	89,8	82,0	1,6%	1,5%	71,3	55,1%	11,1%
2007 (a)	76,0%	99,9	74,2	1,8%	1,3%	62,3	53,2%	9,1%

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Tabella 8
Bilancio Tecnico al 2006 (milioni di euro)

Voce	Importi	
Patrimonio	E1	789,8
Gettito contributivo	E2	13.179,6
Altre entrate	E3	1.535,6
Totale Entrate	E4	15.505,0
Prestazioni	U1	12.427,0
Altre uscite	U2	1.277,4
Totale Uscite	U3	13.704,4
Avanzo Tecnico	E2-U1	752,6
Avanzo contabile	E4-U3	1.800,6

ALLEGATO 2

RELAZIONE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2006, PREVENTIVO 2007 E BILANCIO TECNICO ATTUARIALE AL 31.12.2005 DELL'ISTITUTO DEI POSTELEGRAFONICI (IPOST)*Premessa*

L'Ipost assicura i dipendenti dell'ente poste italiane s.p.a. e delle società collegate (postel, poste vita, postecom, bancoposta fondi Ssgr) e i dipendenti dell'Istituto postelegrafonici. L'Ente eroga a tutti i suddetti lavoratori la previdenza obbligatoria di base, il trattamento di fine rapporto insieme ad alcune prestazioni assistenziali ed erogazioni creditizie. L'Ipost è articolato in 6 gestioni così di seguito denominate:

1. Gestione quiescenza;
2. gestione assistenza;
3. gestione fondo credito;
4. gestione Mutualità;
5. gestione immobili;
6. gestione cassa integrativa.

Esistono inoltre altre tre gestioni che si trovano ormai in fase di liquidazione (gestione buonuscita, gestione attività sociali e gestione altre attività sociali).

Negli anni recenti l'Istituto è stato interessato da una consistente attività di dismissione del patrimonio immobiliare volta a realizzare la completa alienazione degli immobili posseduti, salvo quelli adibiti ad usi istituzionali.

La gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni

Il numero di iscritti complessivo dell'Ipost è pari per l'anno 2007 a 148.600, di cui 75.949 femmine, pari al 51% del numero complessivo degli iscritti, e presenta nel periodo di analisi tassi di variazione negativi del -1,8% medio annuo. L'indicatore demografico rappresentato dal rapporto tra numero di cessati su numero di assicurati si mostra ancora inferiore all'unità, ma in aumento nel periodo osservato, evidenziando un andamento costantemente negativo dei flussi in entrata di nuove posizioni contributive, a fronte di tassi di variazione positivi delle cessazioni tipici di una gestione previdenziale che si sta avviando verso una fase di piena maturazione, ma anche spinti dal progressivo raggiungimento delle modifiche normative relative ai requisiti di accesso al pensionamento.

L'età media degli iscritti è pari, nell'ultimo anno di osservazione, a poco più di 45 anni in media e a circa 44 per le femmine, più elevata rispetto a quella media rilevata per il complesso dei lavoratori dipendenti privati.

L'andamento del monte contributivo presenta una dinamica fortemente positiva (+4,5 in media annua), influenzata più dalla dinamica reddituale che dal numero degli iscritti che mostra, come già rilevato, un andamento in calo. L'aliquota legale complessiva, come è noto, risulta nel 2007, dopo l'aumento dello 0,30% della quota a carico del lavoratore, pari al 32,65%.

Nella tabella 2 è riportato il numero complessivo delle pensioni da lavoro (vecchiaia e anzianità al netto di quelle ai superstiti e di invalidità), con la evidenziazione specifica di quelle di anzianità, insieme al numero del complesso dei trattamenti. Il numero delle pensioni complessivamente erogate dall'Ipost è pari per il 2007 a 122.410. Oltre l'81% di tali trattamenti sono costituiti da pensioni da lavoro, che mostrano un tasso medio annuo di crescita pari al 2%, più elevato per le femmine (2,4%) che per i maschi (1,9%). Leggermente più vivace risulta invece la crescita del numero dei trattamenti di anzianità (tasso medio annuo pari al 2,5%), che costituiscono l'87% del totale delle pensioni da lavoro.

La quota dell'insieme di pensioni da lavoro che va alle femmine è pari al 35% e al 33% per le pensioni di anzianità. Per quanto riguarda il complesso dei trattamenti pensionistici, tale quota sale al 43% del totale, grazie al peso delle pensioni di reversibilità, in maggioranza femminili.

I flussi annui che movimentano l'insieme delle pensioni vigenti si muovono su valori estremamente elevati negli anni più recenti: il numero delle nuove liquidate subisce un incremento pari al 41% nel 2007. Tale andamento riflette l'accelerazione dell'andata in pensione da parte dei dipendenti pubblici, in seguito all'avvio della riforma del sistema pensionistico obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2008. L'indicatore demografico del rapporto tra cessazioni e nuove liquidazioni fa registrare una tendenza alla riduzione nel 2007, a causa dei forti flussi di nuove liquidazioni registrati per lo stesso anno.

L'età media al pensionamento della categoria, pari a 63 anni, decisamente più elevata rispetto a quella del complesso dei lavoratori dipendenti dell'Inps, risulta stabile nel periodo osservato. Il numero medio di anni di contribuzione, per l'anno 2007, è pari a 33 anni per la totalità dei pensionati, valore decisamente superiore a quello medio dei lavoratori dipendenti del settore privato e in lieve crescita nel periodo osservato (era pari a 32,4 nel 2004).

Nella tabella 3 sono riportati gli importi medi relativi all'insieme delle pensioni vigenti e la spesa complessiva per pensioni. Tali importi sono, inoltre, scorporati per le pensioni da lavoro, così come già definite, per quelle di anzianità e per il complesso. Gli importi medi del complesso delle pensioni da lavoro sono pari nel 2007, per l'insieme della categoria, a poco meno di 17 mila euro annui e a circa 15 mila per le femmine, con tassi di crescita annui superiori al 2% per il complesso dei pensionati. Lie-

vemente più ridotti risultano gli importi medi del complesso delle pensioni (comprese invalidità e pensioni ai superstiti), in particolare per le femmine (poco più di 14 mila euro annui).

Nella stessa tabella sono riportati gli importi relativi dei trattamenti pensionistici erogati alla componente femminile rispetto a quelli complessivamente erogati alla totalità dei pensionati. Tali importi sono pari all'88% degli importi complessivi nel caso delle pensioni da lavoro, mentre scendono all'86% per quelle di anzianità.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli importi delle pensioni liquidate non è stato possibile calcolare i relativi coefficienti di copertura poiché non è stato fornito il dato relativo alle retribuzioni medie degli iscritti.

La spesa complessiva per le pensioni ammonta nel 2007 a 2 miliardi di euro e presenta un tasso medio annuo di crescita di poco inferiore al 4%. In riferimento agli indicatori di equilibrio finanziario dell'Ente è stato calcolato il grado di copertura delle entrate complessive rispetto alla spesa totale per pensioni che indica come, nel periodo in esame, le entrate contributive correnti risultino pari al 70% della spesa complessiva per pensioni (tabella 3). Non è invece possibile fornire indicazioni sull'aliquota contributiva di equilibrio, data dal rapporto tra spesa per prestazioni e monte redditi, che indica per ciascun anno la quota dei redditi necessaria a coprire l'attuale spesa per prestazioni previdenziali. E' possibile però analizzare il rapporto tra numero di pensioni e numero di iscritti, che rappresenta una delle componenti costitutive della suddetta aliquota : tale rapporto si mostra elevato e crescente nel breve periodo di osservazione, risultando pari a 82 pensioni ogni 100 iscritti secondo i dati del 2007 (era pari a 76 pensioni ogni 100 iscritti nel 2004), indicando che l'Ente si sta avviando verso la piena maturazione della gestione.

Nella tabella 4 sono stati riportati gli importi delle nuove pensioni liquidate: tali importi (12 mila euro per l'insieme delle pensioni da lavoro e circa 11 mila euro per il complesso dei trattamenti) risultano inferiori a quelli dell'insieme delle pensioni vigenti osservati in precedenza, sia per i maschi che per le femmine e mostrano dei tassi di crescita pari, per il triennio 2005-2007, all'1,4% medio annuo nel caso dell'insieme delle pensioni da lavoro e al 2,7% per le pensioni di anzianità. L'indicatore che misura l'effetto sulla spesa dell'entrata di nuove pensioni, il così detto effetto rimpiazzo, dato dal rapporto tra gli importi delle nuove pensioni liquidate e quelli dello stock di pensioni, riportato nella stessa tabella 4, si mostra inferiore all'unità e stabile nel periodo osservato, indicando che ogni nuova pensione liquidata dall'ente è di importo pari a circa il 65% rispetto agli importi dei trattamenti già esistenti.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie

In relazione alla situazione economico patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Ipost presenta un risultato economico di esercizio in avanzo fino all'anno 2005, mentre si registra un risultato economico negativo per 256 milioni di euro nel 2006, costituito da un avanzo di parte corrente pari a 27 milioni di euro e da un disavanzo complessivo per 256 milioni, determinato da sopravvenienze passive per 284 milioni. Tale risultato decrementa il patrimonio di un pari ammontare facendolo scendere dal valore di 2.589 milioni di euro del 2005 a quello di 2.333 milioni del 2006. Per il 2007 si registra invece un avanzo complessivo pari a circa 65 milioni di euro, che porta la consistenza del patrimonio per lo stesso anno a un valore di 2.398 milioni di euro.

Il valore del patrimonio, che nel 1994 era pari a 4,5 volte le rate di pensione in pagamento, attualmente ammonta a un valore che è pari a 1,2 volte l'attuale onere per le pensioni in pagamento.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Il patrimonio dell'Ipost (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a poco meno di 2 miliardi di euro nel 2007 e risulta sostanzialmente stazionario nel periodo di osservazione, con l'eccezione dell'ultimo anno nel quale beneficia di un incremento del 26% (tabella 6). L'incremento è da attribuire principalmente al portafoglio mobiliare, che a fine 2007 con quasi 1,8 miliardi di euro rappresentava oltre il 96% del patrimonio complessivo, mentre sostanzialmente stabile risulta la componente immobiliare che ammonta a 57 milioni di euro. In tale composizione del patrimonio è evidente l'operare delle successive operazioni di dismissione che hanno fatto sì da portare al 100% la quota di immobili destinati ad usi strumentali. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta stabile su livelli modesti, 0,2%, inferiore al tasso di inflazione medio del periodo, in linea con la funzione dello stesso destinato principalmente alla gestione dei flussi di cassa.

Come in parte anticipato la composizione degli investimenti mobiliari vede un ruolo quasi esclusivo dell'investimento in attività liquide (che assorbono in media il 97% del patrimonio), in linea con la sua funzione di shock-absorber dei flussi di cassa; il rimanente 3% del patrimonio è indirizzato verso il possesso di obbligazioni «Poste Vita» e di un investimento azionario presso la società Sispi spa costituita insieme all'Inps.

Infine va segnalato che, anche per quanto detto in precedenza, l'Ipost non è dotato di un piano programmato di investimenti e gestisce in proprio il patrimonio mobiliare.

I costi di gestione

I costi di gestione dell'Ipost (tabella 7) ammontano nel 2007 a circa 41 milioni di euro, in lieve riduzione nel periodo osservato (un tasso di riduzione medio annuo dell'1,4%); il 41% è costituito da spesa per il personale in servizio, con una quota in sensibile aumento nel periodo osser-

vato. Le spese per gli organi di gestione dell'ente ammontano a poco meno di 1 milione di euro, pari a circa il 2% dei costi complessivi. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente, nel 2007, sono pari a 118 euro per ciascun assicurato e pensionato dello stesso (62 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione incidono per lo 0,9% (lo 0,5% le sole spese per il personale), con dinamiche di sostanziale stabilità nel periodo di analisi.

A fronte di questi costi risultano 341 unità di personale in servizio, di cui 4 dirigenti. Il costo unitario medio del lavoro si attesta intorno ai 49 mila euro. La presenza femminile sul personale complessivamente in servizio è superiore alla metà (62%) e il 50% dei dirigenti in carica è di sesso femminile.

Il numero di prestazioni indebite da recuperare ammonta complessivamente a 44.000 nel 2007 per un importo pari a oltre 5 milioni di euro; tale numero è in forte aumento dal 2006 in conseguenza alla forte spinta all'aumento del numero di trattamenti pensionistici liquidati nel corso degli ultimi anni. Sul fronte della spesa per ricostituzioni non si segnalano significativi progressi da parte dell'Ente nel quadriennio analizzato che dagli oltre 5 milioni di euro a fronte di oltre 7 mila domande giacenti del 2004 presenta nel 2007 più di 4 milioni di euro a fronte delle circa 6 mila domande giacenti.

In riferimento ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni l'Ente presenta tempi medi tra i più ridotti nell'ambito dell'universo previdenziale sia pubblico che delle Casse privatizzate, con valori medi pari a 11 giorni per la liquidazione delle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità e pari a 31 per le invalidità. Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione dei dati agli iscritti l'Ente ha soddisfatto solo parzialmente gli adempimenti normativi richiesti, con un primo invio dei dati anagrafici agli iscritti avvenuto nel 2006 e poi aggiornato nel 2007, mentre per quanto riguarda l'invio delle informazioni relative alla propria posizione contributiva (estratto conto contributivo) non è stato ancora inoltrato alcun invio.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo

Di seguito descriveremo i principali i risultati della gestione Quiescenza dell'Istituto postelegrafonici (Ipost) secondo le risultanze del bilancio tecnico redatto con i dati a tutto il 2005, che copre un arco previsivo trentennale. A tal riguardo il bilancio tecnico si uniforma all'art.1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) in cui si afferma che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati è da valutare su di un arco temporale di trent'anni rispetto ai quindici previsti dalla l. 335/95; nonostante tale norma riguardi gli enti privatizzati, gli estensori della relazione allegata al bilancio tecnico hanno ritenuto di seguire tale indicazione anche per una gestione previdenziale pubblica come l'Ipost. Infine per una corretta interpretazione dei numeri

che seguiranno si ricorda che parte del pagamento delle pensioni per il personale proveniente dai ruoli degli Uffici Principali (UP) viene rimborsato dal Ministero dell'Economia, per il tramite di una apposita voce di bilancio; per tale ragione di seguito alcuni indici di bilancio verranno elaborati al lordo e al netto di tale rimborso.

Nella tabella 8 e nel grafico 2 sono riportati, come già ricordato, i principali indicatori della gestione Quiescenza secondo le risultanze dell'ultimo Bilancio Tecnico attuariale al 31.12.2005. Come si può notare il saldo previdenziale, differenza tra contributi e prestazioni previdenziali, così come il saldo corrente della gestione partendo da una situazione di quasi pareggio almeno fino al 2010, dovrebbero registrare nei successivi quindici anni un deciso peggioramento fino a raggiungere entrambi un disavanzo di oltre 1,7 miliardi di euro nel 2025. Negli ultimi dieci anni del periodo di previsione, poi, grazie alla stabilizzazione della spesa per pensioni i saldi di gestione dovrebbero presentare un evidente miglioramento senza però mutare di segno. In linea con tali andamenti il contenuto patrimonio di partenza (quasi 1,7 miliardi di euro, inferiore ad una annualità della spesa per pensioni), dovrebbe divenire negativo a partire dal 2015, raggiungendo a fine periodo di previsione un valore negativo per quasi 30 miliardi di euro. Va detto che tali andamenti risultano sostanzialmente in linea con le prospettive della previdenza pubblica obbligatoria, anche se sembra di poter riscontrare un certo anticipo sia per quel che concerne la fase di deterioramento dei conti, sia la successiva fase di miglioramento relativo.

L'insieme di tali fasi è ben espresso dalla dinamica prima crescente e poi in flessione (grafico 3) del rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti, rapporto che da un lato mima il rapporto tra spesa per pensioni e Pil e dall'altro individua l'aliquota contributiva di equilibrio, in grado cioè di eguagliare ogni anno il flusso dei contributi con la spesa per pensioni. Dopo il primo quinquennio di quasi stabilità, l'aliquota teorica di equilibrio cresce continuamente toccando il suo punto di massimo nel 2025, con un valore compreso tra il 70 e il 90% a seconda che si faccia riferimento alla versione al netto o al lordo dei già ricordati rimborsi; dopo tale data il miglioramento della gestione previdenziale determina una forte riduzione dell'aliquota di equilibrio che a fine periodo di previsione nella sua versione «netta» si colloca comunque di oltre 20 punti percentuali al di sopra dell'aliquota contributiva effettiva.

Per meglio approfondire le modalità del disequilibrio prospettico della gestione, nel grafico 4 iniziamo ad indagare separatamente la dinamica delle due componenti del rapporto precedente: la spesa per pensioni e la massa dei redditi da lavoro dipendente. Gli andamenti riportati nel grafico consentono di meglio periodizzare le vicende della gestione. In particolare si può notare che il peggioramento della gestione si concentra nel decennio 2010-2020 a causa di un andamento divergente tra spesa pensionistica e massa dei redditi da lavoro: la prima passa da tassi di crescita annui del 3,5% del 2010 a ritmi di espansione superiori al 6% nel 2020; i secondi dimezzano la propria dinamica, crescendo nel quinquennio

2016-2020 ad un tasso medio annuo inferiore all'1% e al tasso di crescita previsto dei prezzi (1,5%). Dopo il 2020 si assiste ad una netta inversione di tendenza con la spesa per pensioni che decelera significativamente fino a tassi di crescita negativi in termini nominali nell'ultimo decennio, mentre la massa dei redditi da lavoro recupera su tassi di crescita appena superiori al 2%.

Indicazioni ancor più precise sulle cause della alterna dinamica dell'aliquota contributiva di equilibrio si ottengono se si considerano gli andamenti riportati nel grafico 5. Come noto la crescita del rapporto tra pensioni e massa dei redditi degli iscritti può essere scomposta in due componenti economicamente significative: il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e l'importo medio del reddito da professione (una specie di tasso di sostituzione macro dello stock di pensione che ci offre una misura delle condizioni economiche relative dei pensionati) e il rapporto tra numero di pensioni in essere e numero degli iscritti (rapporto che ci da una descrizione degli effetti della demografia, sia per quanto attiene agli aspetti generali che a quelli specifici della cassa, sugli equilibri gestionali). Come si può notare dal punto di vista esplicativo i momenti della dinamica dell'incidenza della spesa pensionistica sembrano spiegati quasi interamente dalla dinamica demografica, mentre il tasso di sostituzione macro presenta un andamento solo lievemente crescente. In particolare tra il 2005 e il 2025, l'incidenza del numero delle pensioni sugli attivi dovrebbe aumentare del 50% raggiungendo il livello di quasi 130 pensioni ogni 100 iscritti, in seguito il calo del numero delle pensioni dovrebbe consentire al rapporto in questione di avvicinarsi al punto di pareggio tra numero di pensioni e numero di iscritti. A fronte di tale alternanza di risultati il rapporto tra importo medio delle pensioni in essere e retribuzione unitaria dovrebbe risultare stabile intorno al 60% nei primi 15 anni di previsione, crescere fino a quasi il 70% nel 2025 e in seguito ripiegare lievemente fino al 65% del 2035. Va solo osservato che mentre l'andamento del rapporto pensioni/iscritti risulta sostanzialmente coerente, anche se con quella caratteristica di anticipo di cui abbiamo detto in precedenza, con quello previsto per il complesso del sistema pubblico obbligatorio, decisamente più positiva risulta l'evoluzione attesa per il tasso di sostituzione macro delle pensioni vigenti dell'Ipost.

Osservazioni conclusive

L'Ipost mostra, nel periodo osservato, una tendenza all'accelerazione del rapporto tra pensioni e iscritti e conseguentemente della spesa pensionistica, mentre si assiste ad un rallentamento della crescita degli importi medi. Dai dati riportati nel bilancio tecnico attuariale scaturisce in prospettiva un deterioramento abbastanza accentuato nel tempo degli indicatori della gestione caratteristica: a partire dal 2010 peggiora fortemente il saldo previdenziale che presenta un disavanzo, per l'Ente nel suo complesso, di oltre 1,7 miliardi di euro, spinto soprattutto dall'andamento del numero delle nuove pensioni liquidate. Tale andamento dipende so-

prattutto da fattori strutturali: da una parte, il previsto raggiungimento della fase di maturazione demografica della gestione, che nel prossimo quinquennio vede giungere al pensionamento leve di iscritti più numerose e caratterizzate da consistenti carriere contributive; dall'altra, l'evoluzione degli iscritti che risente di una certa staticità. Nell'ultimo periodo della previsione, l'andamento della spesa per pensioni dell'Ente subisce un forte rallentamento a causa della stabilizzazione delle leve di pensionamento su una fase di "maturità" della gestione, che determina una minore spinta alla crescita dei nuovi trattamenti, insieme al progressivo dispiegarsi degli effetti dell'entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo. Infine, per quanto riguarda l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli di liquidità imposti dalla natura dell'Ente.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti												Monte contributivo complessivo (mln €)
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno						Retribuzione media annua (€)			
	Attivi		Silenti	Cessati		Nuovi assicurati		totale					
maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale		
2004	77.928	78.904	156.832	15.014	16.885	5.370	3.670	7.922	7.929	-	1.183		
2005	75.908	77.721	153.629	18.256	18.960	6.725	4.696	7.795	5.481	-	1.261		
2006	73.412	76.729	150.141	22.736	24.082	4.774	3.053	6.701	5.394	-	1.321		
2007 (a)	72.651	75.949	148.600	22.916	24.279	4.827	3.088	6.624	5.329	-	1.349		
Variazioni %													
2005	-2,6	-1,5	-2,0	21,6	12,3	25,2	28,0	-1,6	-30,9	-	6,6		
2006	-3,3	-1,3	-2,3	24,5	27,0	-29,0	-35,0	-14,0	-1,6	-	4,8		
2007 (a)	-1,0	-1,0	-1,0	0,8	0,8	1,1	1,1	-1,1	-1,2	-	2,1		

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	età media contribuenti m.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale	
2004	50,31	20,3%	0,68	0,46	45,99	43,73	44,86	32,35	-	
2005	50,59	24,2%	0,86	0,86	46,27	44,11	45,18	32,35	-	
2006	51,10	31,2%	0,71	0,57	46,53	44,41	45,45	32,35	-	
2007 (a)	51,11	31,8%	0,73	0,58	46,54	44,42	45,45	32,65	-	

(a) Dati di preventivo.

Grafico 1. Ipost : iscritti per genere




Tabella 2
Numero pensioni

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Flusso dell'anno						
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	Cessate		Liquidate					
	maschi	femmine	maschi	femmine				maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	totale	
2004	60.874	33.207	94.081	53.859	26.552	80.411	67054	52665	119.719	1.550	1.374	2.924	3.574	2.153	5.727
2005	61.989	33.926	95.915	55.087	27.384	82.471	68322	54189	122.511	1.494	1.133	2.627	2.462	2.293	4.755
2006	63.792	35.077	98.869	57.017	28.664	85.681	70422	55923	126.345	1.434	1.227	2.661	2.586	1.585	4.171
2007 (a)	64.414	35.418	99.832	57.570	28.939	86.510	70401	52008	122.410	1.449	1.239	2.688	3.126	2.748	5.874
Variazioni %															
2005	1,8	2,2	1,9	2,3	3,1	2,6	1,9	2,9	2,3	-3,6	-17,5	-10,2	-31,1	6,5	-17,0
2006	2,9	3,4	3,1	3,5	4,7	3,9	3,1	3,2	3,1	-4,0	8,3	1,3	5,0	-30,9	-12,3
2007 (a)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	-7,0	-3,1	1,0	1,0	1,0	20,9	73,4	40,8

Anno	Indicatori									
	quota femmine totale lavoro	quota femmine anzianità	quota femmine totale	cessate / nuove liquidate m.	cessate / nuove liquidate f.	età media pensionamento m.	età media pensionamento f.	numero medio anni contribuzione m.	numero medio anni contribuzione f.	numero medio anni contribuzione
2004	35,3%	33,0%	44,0%	0,61	0,64	65,0	63,5	32,4	33,0	31,0
2005	35,4%	33,2%	44,2%	0,61	0,49	65,0	63,2	31,9	33,0	30,0
2006	35,5%	33,5%	44,3%	0,55	0,77	65,0	63,1	32,9	34,0	31,0
2007 (a)	35,5%	33,5%	42,5%	0,46	0,45	65,0	63,1	32,9	34,0	31,0

(a) Dati di preventivo.

Tabella 3
Importo medio stock pensioni (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali				Spesa totale per pensioni (milioni €)				
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi									
2004	17,18	14,06	16,08	17,11	13,70	15,98	16,67	12,58	14,87	1,117,88	662,40	1.780,28	
2005	17,67	14,51	16,55	17,61	14,14	16,46	17,15	12,91	15,28	1.171,99	699,62	1.871,61	
2006	17,98	14,82	16,86	17,93	14,50	16,78	17,42	13,19	15,55	1.226,65	737,68	1.964,33	
2007 (a)	17,98	14,82	16,86	17,92	14,50	16,78	17,59	14,32	16,20	1.238,37	744,68	1.983,05	
Variazioni %													
2005	2,8	3,2	2,9	2,9	3,3	3,0	2,9	2,6	2,7	4,8	5,6	5,1	
2006	1,8	2,2	1,9	1,8	2,5	2,0	1,5	2,2	1,8	4,7	5,4	5,0	
2007 (a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	8,5	4,2	1,0	0,9	1,0	
Indicatori													
Anno	importo relativo femmine				Importo pensione/retribuzione media				Aliquota contributiva di equilibrio	Grado di copertura			
	Lavoro	Anzianità	Totale		Pensione da lavoro		Totale Pensioni						
2004	87,4%	85,7%	84,6%	-	maschi	femmine	Totale	femmine	Totale	-	0,7		
2005	87,7%	85,9%	84,5%	-	-	-	-	-	-	-	0,7		
2006	87,9%	86,4%	84,8%	-	-	-	-	-	-	-	0,7		
2007 (a)	87,9%	86,4%	88,4%	-	-	-	-	-	-	-	0,7		

(a) Dati di preventivo.

Tabella 4
Importo medio pensioni liquidate (migliaia di euro)

Anno	Pensioni da lavoro				Pensioni totali			Reddito al pensionamento (b)					
	Totali		di cui anzianità		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
	maschi	femmine	totale	maschi									
2004	11,90	10,34	11,44	12,06	10,31	11,59	11,50	9,74	10,84	-	-	-	
2005	11,76	10,34	11,25	12,01	10,45	11,43	11,09	8,35	9,77	-	-	-	
2006	12,36	11,19	11,92	12,57	11,28	12,08	11,71	9,23	10,55	-	-	-	
2007 (a)	12,36	11,18	11,92	13,15	11,46	12,50	11,71	9,23	10,55	-	-	-	
Variazioni %													
2005	-1,2	0,0	-1,7	-0,4	1,4	-1,4	-3,6	-14,2	-9,9	-	-	-	
2006	5,1	8,2	6,0	4,7	7,9	5,7	5,6	10,5	8,0	-	-	-	
2007 (a)	0,0	0,0	0,0	4,6	1,6	3,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-	

Indicatori										
Anno	importo relativo femmine		Importo pensione/reddito al pensionamento				effetto rimpiazzo			
	Lavoro	Aanzianità	Pensione da lavoro		totale pensioni		maschi	femmine	Totale	Totale
			maschi	femmine	Totale	Totale				
2004	90,4%	88,9%	-	-	-	0,69	0,77	0,73	0,73	
2005	91,9%	91,4%	-	-	-	0,65	0,65	0,64	0,64	
2006	93,8%	93,4%	-	-	-	0,67	0,70	0,68	0,68	
2007 (a)	93,8%	91,6%	-	-	-	0,67	0,64	0,65	0,65	

(a) Dati di preventivo.

(b) solo per le pensioni da lavoro.

Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12 (b)	Assegnazione nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	27,0	2791,3	221,3	2570,0	2570,0	27,4	4,5	1,4
2005	19,0	2782,0	193,0	2589,0	2589,0	19,0	4,5	1,4
2006	-256,0	2464,0	131,0	2333,0	2333,0	-256,0	4,1	1,2
2007 (a)	65,0	2874,7	476,7	2398,0	2398,0	65,0	4,2	1,2

(a) Dati di preventivo.

(b) Patrimonio netto

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	1.411,3	-0,1%	53,6	0,0%	1.357,6	-0,1%
2005	1.415,0	0,5%	55,0	0,0%	1.360,0	0,5%
2006	1.439,0	0,3%	57,0	0,0%	1.382,0	0,3%
2007 (a)	1.824,0	0,1%	57,0	0,0%	1.767,0	0,1%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P. mobiliare dato in gestione
2004	3,8%	100,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2005	3,9%	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2006	4,0%	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2007 (a)	3,1%	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%

(a) Dati di preventivo.

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione(*)	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	totale
2004	43,1	15,0	18,4	31,9	334	5
2005	42,9	14,6	18,7	33,0	331	4
2006	41,2	16,2	15,3	33,0	325	4
2007 (a)	41,3	16,9	14,2	32,0	341	4

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (b)		Indice di costo (c)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese di gestione	Spese personale	Spese di gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	34,8%	115,4	54,0	1,0%	0,5%	44,7	59,6%	40,0%
2005	33,9%	119,5	53,0	1,0%	0,5%	44,2	60,4%	50,0%
2006	39,2%	119,4	57,7	1,0%	0,5%	49,1	60,3%	50,0%
2007 (a)	41,1%	118,1	61,6	0,9%	0,5%	49,0	61,9%	50,0%

(a) Dati di preventivo.

(b) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(c) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Tabella 8
Principali indicatori della gestione (importi in milioni di euro)

	Entrate per Contributi	Spesa per Pensioni	Saldo Previdenziale	Saldo Previdenziale (a)	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Numero Pensioni	Numero Assicurati
2005	1.286,5	1.930,4	-643,8	26,7	-23,2	3,4	1.691,1	122.822	146.443
2010	1.436,4	2.309,1	-872,7	-82,0	-45,1	-127,1	1.291,1	133.640	147.484
2015	1.522,1	2.896,9	-1.374,8	-436,6	-50,7	-487,3	-391,8	150.486	140.000
2020	1.582,7	3.954,6	-2.372,0	-1.246,8	-57,0	-1.303,8	-5.091,3	176.417	140.000
2025	1.715,7	4.569,5	-2.853,7	-1.711,8	-64,2	-1.776,1	-13.451,4	181.690	140.000
2030	1.949,7	4.538,6	-2.588,9	-1.599,1	-72,7	-1.671,8	-22.074,6	166.155	140.000
2035	2.181,6	4.390,2	-2.208,6	-1.430,9	-82,2	-1.513,1	-29.974,0	146.591	140.000

(a) Al netto della quota di pensioni UP rimborsate dal Ministero dell'Economia e Finanze

Grafico 2. Andamento della gestione




Grafico 3. Rapporto spesa per pensioni/redditi professionali
(aliquota contributiva di equilibrio)




Grafico 4. Scomposizione della variazione del rapporto
spesa per pensioni/redditi da lavoro
(tassi di crescita medi annui)





Grafico 5. Determinanti del rapporto spesa per pensioni/redditi professionali



COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 28 gennaio 2009

Presidenza del presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il Ministro degli Affari esteri, Franco Frattini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli Affari esteri, Franco Frattini, sulle iniziative del Ministero degli Affari esteri in materia di tutela dei minori

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, le deputate Sandra ZAMPA (PD) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC), la senatrice Luciana SBARBATI (PD) e Laura ALLEGRINI (PDL), la deputata Amalia SCHIRRU (PD) e la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 gennaio 2009

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1334) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 28 gennaio 2009

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie» (COM (2008) 611 def.) (n. 17): esame e rinvio.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 29 gennaio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione del questore di Rimini, di organizzazioni degli enti locali e di associazioni varie.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 29 gennaio 2009, ore 9,15

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Comunicazioni della Presidenza.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**(3^a - Affari esteri, emigrazione)****(4^a - Difesa)***Giovedì 29 gennaio 2009, ore 8,30***IN SEDE REFERENTE**

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (1334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)*Giovedì 29 gennaio 2009, ore 9***IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).

II. Seguito dell'esame di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 gennaio 2009, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM 2008 712 def.) (n. 24).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 25).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 26).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 27).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 28).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (1193).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università:

- audizione del presidente della Conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 gennaio 2009, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (1269) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti, Stradella ed altri, Di Pietro ed altri*).
- NEGRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (767).
- BELISARIO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (823) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 29 gennaio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Filippo Grandi, vice commissario generale delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Giovedì 29 gennaio 2009, ore 8,30

Seguito dell'audizione del direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dottor Filippo Palumbo.
